·BIBLIOTECA·
·LVCCHESI·PALLI·

Grande Sala O. S.
5 - VI - 7

Digitized by Google

III S VI £

f392

CONSIDERAZIONI

SOPRA

LA STORIA DI SICILIA

DAI TEMPI NORMANNI SINO AI PRESENTI

Del Canonico Gregorio Regio Istoriografo
e Regio Economo Ecclesiastico.

TOMO TERZO.

PALERMO

DALLA REALE STAMPERIA

1806.

CONSIDERAZIONI

SOPRA LA STORIA DI SICILIA

LIBRO TERZO

CAPITOLO PRIMO

Disordini del regno dalla morte di Guglielmo II sino al ritorno d' oltra mare dell' imperador Federigo. Dissoluzione dello stato politico. Codice di riforma pubblicato da quell' imperadore.

Ei fu cosa veramente maravigliosa e lagrimevole come tante leggi ordinate sì saviamente, e tanto vigor di governo, e sì grande potenza al di fuori, fossero venuti meno in Sicilia da che mancò la real famiglia normanna: e dopo l' acerba e dolorosa perdita del buon Guglielmo i dì lieti in tristi lutti tornarono. Tancredi, sebbene da non diritto maritaggio nato, e malgrado le pretensioni legittime dell' imperadore Arrigo marito di Costanza figlia del re Ruggieri, era pure stato innalzato nel princi-

pio dell'anno 1190 al trono siciliano: e dalla generosa origine sua non tralignando, avea da una parte ridotte in ordine le cose dell'Isola perturbate primieramente dalla ribellione dei saracini (1); ed avea nel tempo istesso composta ogni contesa con Riccardo re di Inghilterra, che trattenendosi in Messina pria di passare in Soria, avea quivi alcune terre occupate a cagion del dotario della reina Giovanna sua sorella vedova del secondo Guglielmo: dall'altra parte spente le fazioni tutte e le sollevazioni di Puglia, e vinte le armate alemanne, avea Tancredi obbligato Arrigo più volte a ritornarsene in Germania; anzi datagli presa in Salerno l'imperadrice Costanza, egli a grande onore in Palermo raccoltala avea con reale e generoso animo in libertà riposta, e al di lei marito con molti presenti in Germania rimandata. Pure dopo tanti fortunati avvenimenti già potendo Tancredi ristabilire il reame in buono e pacifico stato, involatogli da morte immatura il suo figliuol primogenito, ei per grandissimo dolor di animo infermossi, e nel 1196 si morì.

Potè allora senza alcun contrasto Arrigo

far valere le sue forze, e più gli valsero i dritti di sua moglie Costanza, cara ai siciliani, come l' ultimo avanzo dei benemeriti re normanni; ma egli non lasciò indietro cattività alcuna per ispegnere sino le ceneri del legnaggio normanno. Di ciò prese tanto sdegno Costanza, che collegatasi coi grandi del regno, gli si rivolse contro apertamente, disortachè i siciliani sì strettamente in un castello lo assediarono, che a trarsi da ogni pericolo Arrigo fu ridotto a promettere di lasciar l' Isola, e di ritornarsene al più presto in Alemagna; ma non passò guari, che il regno tutto fu liberato dal timor grandissimo, che di lui aveasi, essendo ei di suo male morto in Messina nel 1197. L' imperadrice Costanza a tenere in pace i suoi stati ordinò tosto agli alemanni e agli stranieri tutti, che eransi stabiliti nel continente e nell' Isola, e che vivente Arrigo aveano con barbarica superbia trattate queste nostre provincie, perchè al più presto ne sgombrassero: e veramente a tenerli in freno bastò, che si ritirasse nella Marca Anconitana dall' imperadore donatagli il capitano di quelli Marcovaldo, uomo

di lettere dotto e alle cose destro, ma oltremodo crudele e rapace e in ogni sua opera fraudolento (2).

Pure alla morte dell' imperadrice avvenuta nel 1198 i disordini scoppiarono più fieramente. Prese immantinenti per di lei testamento il governo e il baliato del regno papa Innocenzo III, e gli arcivescovi di Palermo, di Morreale, e di Capoa, e Gualtieri della Pagliara, vescovo di Troja e gran cancelliere, furono dall' imperadrice lasciati per famigliari del picciolo Federigo. Fu allora la corte senza niun ordine di reggimento, e sconvolto il reame cadde in uno stato di manifesta anarchia. Comecchè Innocenzo avesse la più diligente opera posta in guardar bene il suo pupillo e i di lui stati, nientedimeno gli alemanni assalito il regno vi corsero come a certa preda, il cancellier Gualtieri disegnava di innalzare la sua famiglia anche a costo della vita del re, e Marcovaldo di ogni voglia tirannesca ardente agognava apertamente al trono di Sicilia. Ma tante contrarie forze, le quali per assai tempo e crudelmente il reame travagliarono, pur coz-

zando a vicenda, ed urtandosi fieramente, tra di esse infine si consumarono: il che veramente fece la salvezza di Federigo.

Fu in quei miserabili tempi la Sicilia in modo speziale il campo di battaglia, e la scena di tante rovine; imperciocchè i pretendenti alla assoluta signoria del regno, e Gualtieri il cancelliere, e Marcovaldo, e indi Diopoldo alemanno, e poi Guglielmo Capparrone anch' egli tedesco, che erasi di Agrigento impadronito, in diversi tempi ed aspramente in più luoghi dell' Isola guerreggiarono, perchè ciascun di loro avesse in sua balía il governo del palagio e della persona del re. Si aggiunse a tanti disordini, che i maomettani dell' Isola già inaspriti contro i naturali, e vaghi di mutazione di stato, unironsi in prima con Marcovaldo; nè giovò a disunirli da una tal lega papa Innocenzo, che minacciavali di voler contro loro bandire la crociata (3), perciocchè mentre Marcovaldo assediava Palermo, furono quelli per di lui ordine posti alla guardia di Morreale (4). Or essi poco dopo nelle feroci contese tra il cancelliere e il Capparrone, presero

a forza il castello di Coniglione, e tutto quel territorio posto a sacco, e indi la provincia agrigentina devastando, sino il vescovo di quella chiesa Ursone per quattordici mesi nel forte di Guastanella tenner prigione (5): ed essendo già per lunga ribellione accaniti, temendo di Federigo già adulto, e non conoscendo fine lieto alle cose loro in Sicilia, invitarono nel 1211 alla conquista dell' Isola Ottone imperadore, che era allora intento ad occupare la Calabria e la Puglia (6).

Speravasi generalmente, che potesse ricomparire una qualche luce di pace e di ordine, quando Federigo già presso a compiere il terzo lustro tolse in moglie Costanza, figliuola del re di Aragona: non però di meno il fine di tante calamitadi non era ancor vicino. Essendo stato l'imperadore Ottone scomunicato dal papa e deposto, ed invitato il nostro Federigo alla corona imperiale, che ei considerava come retaggio dei suoi maggiori, appena entrato nel diciottesimo anno, partì da Sicilia nel 1212 per l' Alemagna, ove non potè essere incoronato solennemente, che dopo la morte di Ottone os-

sta nel 1218. Finalmente nel 1220 ripassò in Italia; e in Roma dal papa con magnifica pompa insieme con l'augusta sua moglie consagrato imperador dei romani, fu di nuovo crocesegnato, rinnovellando il giuramento di passare al più presto in Soria alla conquista di Terrasanta, e dopo tre giorni a rivedere i suoi stati in Puglia si ritornò.

Federigo, che era giovane di senno e di tempo, e cui la Sicilia sede allora di cultura, e più le disgrazie dei suoi primi anni aveano allevato virtuosamente, conobbe chiaramente i disordini, onde era stato il regno per sì lungo tempo travagliato, ed ei sin d'allora pensò a una qualche riforma: nell'anzidetto anno 1220 convocato general parlamento in Capoa, ivi prescrisse venti capitoli a procurare la quiete e la comune utilità dei suoi sudditi, ed ivi ordinò, che fossero distrutte le rocche e le fortezze tutte, che aveano in diverse parti del regno novellamente edificate i baroni (7): indi composte in qualche modo le cose di Puglia, passò in Sicilia nel 1221, ove tenuta una corte generale in Messina, molti provvedimenti ancor

fece attinenti a rimettere la civil disciplina (8). Ma siccome era tuttora l' Isola perturbata dai maomettani ribelli, che eransi afforzati nel castello di Giato, così fu mestieri che Federigo contro lor si muovesse, e di fatto li vinse (9); ma continuando essi ad infestar la Sicilia nel seguente anno, con poderoso esercito li attaccò l' imperadore, e trionfò allora di Mirabetto lor duce (10): le quali vittorie non avendoli domi interamente, fu bisogno infine nel 1225, che Federigo intimasse il servizio militare dei baroni e dei feudatarj tutti contro i saracini dell' Isola (11).

Or mentre egli occupavasi a riordinare i suoi stati, era sollecitato dal papa, perchè ei soddisfacesse al più presto al giuramento di passare in Soria a tor di mano degli infedeli i santi luoghi della Palestina: anzi il pontefice Onorio, presa occasione che era a Federigo morta la moglie, ad impegnarlo maggiormente in tale spedizione, gli offerì in seconde nozze Giolanta, figliuola di Giovanni di Brenna, la quale per ragion di sua madre portava in dote il dritto alla corona di Gerusalemme. Federigo

accettò e conchiuse il matrimonio, ma ottenne che si sarebbe mosso al passaggio nell' agosto del 1227, oltra al qual termine dovea essere sottoposto alla scomunica e ad altre pene che avriagli imposte la sede apostolica. Pur mentre Onorio aspettava la partenza promessa, finì di vivere nel marzo del 1227, e finì con lui la pace e la quiete, che per la saggezza del santo pontefice erasi mantenuta in Italia.

Non adunque ancora rimesso in ordine e in pace il reame, alle nuove e gagliarde istanze di papa Gregorio imbarcossi nel settembre del citato anno l' imperadore, ma dopo tre dì per infermità, siccome fu allor divolgato, ritornò: fu tosto scomunicato, e sebbene partisse poi nel giugno del seguente anno, ebbelo il papa tuttavia come scomunicato e deposto, perchè non avea chiesta l' assoluzione. Indi avvenne, che minacciando il pontefice di assalire il regno, Rinaldo duca di Spoleto, lasciato vicario da Federigo, entrò negli stati della chiesa ostilmente; e nel tempo istesso le truppe pontificie invasero la Puglia, e da per tutto grandissimi sconvolgimenti portarono. Affrettossi allo-

ra l' imperadore di comporre al più presto le cose di Oriente, e ripassato il mare, giunse in Brindisi, onde con parte dei suoi spintosi innanti, obbligò i pontificj a sgombrare il paese. Si trattò immantinenti di pace, e fu conchiusa nell' anno 1230.

Dissoluzione dello stato politico.

Senz' altro indugio prese questo tempo Federigo, e adoperossi studiosamente a riformare il regno, a rimettere in vigore le leggi, e a dar forza ai magistrati e al governo. Era veramente in tanta ria fortuna di tempi sin dalla morte di Guglielmo II per lo spazio pressochè di quarant' anni la costituzione normanna sì saviamente disposta quasi caduta e dissoluta tutta: le antiche leggi o ignorate o neglette, i magistrati o non costituiti, o il ministero loro violato impunemente, e del tutto impotente il governo. Fu bisogno nella minore età di Federigo, che papa Innocenzo facesse giurare i conti i baroni e i più potenti a mantenere la pace e l' ordine pubblico, sì veramente che ciascheduno dovesse astenersi dalle private vendette, e che a soddisfazion delle offese si facesse ricorso ai capitani dal pontefice costituiti, e chi

altrimenti avria fatto, dovea essere dichiarato e trattato come nimico pubblico (12); ed egli è assai chiaro argomento della universale e manifesta anarchia, e della assoluta impotenza del governo, che sin dalla morte di Guglielmo II aveano i privati edificate rocche e fortezze, o come sostegno e mezzo della lor prepotenza, o come asilo a difendersi dagli insulti altrui (13).

Riconobbe apertamente Federigo, che eransi accresciuti nel regno i disordini nella sua minore età, e dopo per la sua lontananza in Germania, e che nuovi sconcerti avea prodotti il suo passaggio oltra mare; ed attesta ei medesimo le guerre private, e il rio costume delle rappresaglie, e che ciascun da se stesso delle ingiurie ricevute faceasi privatamente giustizia. Nè potea egli più chiaramente esprimere il disordine generale, che dicendo di essere sino a quel tempo *del tutto taciuta la voce della legge e del dritto* (14). Attestò parimenti, che le leggi dei principi normanni suoi predecessori erano cadute in dimenticanza, e che nella lunga perturbazion delle cose eransi quelle per difetto di uso pressochè *irrugginite*; e soggiun-

se che a riparar tanti mali non poteva più essere sufficiente l'antica costituzione, e che nuovi rimedj facean mestieri (15).

Codice di riforma pubblicato da quell' imperadore.

Egli adunque allor si propose di ristabilire da una parte le leggi normanne già andate in disuso, ed altre nuove leggi egli ordinò: secondo questo disegno commise al suo cancelliere Pier delle Vigne, perchè compilasse un codice, il quale comprendesse non solo le costituzioni da lui ordinate, ma quelle ancora dei re normanni, che ei volle autorizzare espressamente. Fu cominciato a darsi opera ad essa compilazione nel giugno del 1231, e in agosto dello stesso anno fu pubblicata in una corte generale tenuta in Melfi (16).

Nell'anno medesimo Riccardo da Montenero maestro giustiziero venne a farne la solenne promulgazione in Sicilia (17).

Fu veramente questo codice opera superiore a quel secolo, e degna del gravissimo ingegno di Federigo: in tempi, in cui niun principe e niuna nazione non che non avea un codice pubblico e bene ordinato di legislazione, ma forse ancora gli editti i capitolari le assise

di altre nazioni giacevansi incognite e negli archivj sepolte, e da per tutto viveasi di sole costumanze, mentre in Sicilia le stesse costituzioni dei re normanni erano quasi dimenticate e pressochè sconosciute, seppe il primo l'imperador Federigo immaginare un corpo di Dritto, e comprenderlo in un codice, il quale contenesse leggi a stabilire il sistema politico, ed a regolare le azioni e i giudizj: già era in quel tempo risorto il dritto romano, e disegnò Federigo e seppe recare ad effetto una compilazione di leggi ad esempio dei Teodosj e dei Giustiniani. Si aggiunga che essa è ripiena di tanta saggezza, e sì alta intelligenza ha in se di governo e di ordine pubblico, che avvegnacchè nella successione dei secoli siensi mutati i costumi, e introdotte nuove forme di viver civile, pure è stato sempre il libro delle costituzioni riputato in Sicilia come la base della nostra legislazione, e come la norma costante in tutti i tempi sino al dì d'oggi delle azioni dei giudizj e dei tribunali.

La natura dei nostri travagli non comporta di potersi quelli disporre a maniera di an-

nali: il perchè a rischiarare quest' epoca del nostro dritto pubblico non ci limiteremo noi ad osservar solamente la riforma ordinata da Federigo nel codice pubblicato nel 1231: ma ora insieme comprenderemo tutto ciò che nel corso del suo regno questo imperadore dispose intorno alla nostra costituzione politica. Per altro il codice anzidetto nello stato, in cui ora lo abbiamo, non può altrimenti regolare le nostre considerazioni, essendochè non solo contiene le leggi fatte in quell' anno da Federigo, ma anche moltissime altre, che in tempi dopo e in diverse volte ordinò, e tali sono le costituzioni tutte, che ivi sono intitolate *nuove*, del che noi abbiamo più diffusamente trattato in altri luoghi: adunque il codice istesso non gli stabilimenti di un anno, ma l' epoca tutta comprende.

E per collocare le materie della stessa natura in un luogo istesso, abbiamo giudicato accennare in questo libro i tempi angioini, e congiungervi il regno di Giacomo di Aragona, perchè avendo l' imperador Federigo declinato nei sistemi di amministrazione dalle costumanze nor-

manne, e avendolo in ciò seguito gli angioini, Giacomo poi ridusse in Sicilia tutta l'amministrazion pubblica ai principj normanni. Al che fare ci siamo tanto più volentieri deliberati, quanto il regno di Federigo di Aragona, successore di Giacomo, ci presenterà uno stato tutto nuovo del nostro dritto politico, e variazioni essenziali nella costituzione di quello: le quali tutte potranno essere in un libro a parte riunite insieme, e più acconciamente illustrate.

Finalmente a maggiore intelligenza delle cose, di cui ora passiamo a ragionare, dee qui notarsi, che essendo già stato tutto il dritto politico fondato e costituito in Sicilia dal re Ruggieri, da ora innanzi non debbonsi aspettare che correzioni, riforme, o altri cangiamenti fatti agli antichi sistemi: della qual cosa noi vogliamo anticipatamente avvertire i nostri lettori così per quest'epoca, come ancora per tutte le susseguenti.

CAPITOLO SECONDO

Riordinazione della magistratura. Innalzamento del maestro giustiziere, e della Magna Curia. Principali ufficiali di amministrazione economica. Magna Curia dei maestri razionali.

Se le memorie testè riferite e i fatti or descritti non dimostrassero lo stato disordinato del regno, quando Federigo dopo il suo ritorno d' oltra mare alla riforma si applicò, lo spirito e il disegno delle sue leggi cel farebbe assai manifesto: certamente le disposizioni di esse non ad altro rimirano, che a reprimere la forza privata, la quale tirava alla dissoluzion totale dell' ordine civile, ed a sostituire a quella la forza pubblica e legittima, che si ha dai magistrati, dalle leggi, dal principe. Adunque primieramente Federigo con le pene più severe proscrisse ogni guerra privata, ogni rappresaglia, ogni privata vendetta: vietò qualunque sorta di arme offensive non solo ai rustici ed ai borgesi, ma anche ai militi, ai baroni ed ai

conti; e perchè ciascheduno così disarmato potesse difendersi dagli aggressori, e l'autorità e la protezion del Sovrano fosse anche presta e soccorresse al momento, volle che il suo nome pronunziato dall'assalito, o da tal altro nell'atto dell'insulto, dovesse valere qualunque difesa, e i più savj regolamenti dispose a dar forza a tale imposta o sprezzata *difesa*. Nè soddisfatto di queste leggi, che tendevano ad impedire qualunque violenza, passò indi alla pena delle violenze già fatte, e contro i rapitori di vergini a Dio votate, e per gli insulti fatti a donne oneste, e per occulti e notturni attentati, e contro gli occulti omicidj (1).

Riordinazione della magistratura.

Or comecchè tanti provvedimenti fossero diretti a restituire l'ordine civile, pure la forza pubblica dello stato dee avere un sistema, ed una legittima e pronta applicazione, perchè operasse con effetto e regolarmente contro le violenze della forza privata: e questo sistema è costituito dai magistrati, a ciò dal principe diputati, e l'applicazion legittima ne è in mano loro. Federigo non trovò una nazione senza dritto pubblico, nè era scorso un secolo an-

cora da che Ruggieri il più sapiente dei legislatori di quel tempo avea la costituzion politica della Sicilia dalle fondamenta innalzata, e stabilitala compiutamente: e invero la trovò Federigo dissoluta più presto e caduta, che affatto spenta. Volendo egli adunque opporre l'autorità dei magistrati al disordine pubblico, e dar vigore al ministero loro, non potea fare più acconciamente, che rimettere la costituzione normanna: e di fatto noi vediamo gli stessi magistrati dall'anzidetto imperadore autorizzati, che aveano già istituiti i normanni, e di essi magistrati quasi lo stesso ufficio, che aveano primieramente, ristabilito: il che è sì vero, che alle guerre private, e all'abuso di farsi privatamente giustizia non altri rimedj egli oppose sin dal principio nel suo codice e nelle sue prime costituzioni, che il maestro giustiziero, i giustizieri e i camerarj delle provincie, i bajuli di ciaschedun luogo sì del demanio che delle signorie (2), adattandovi poi alcune riforme, che al nuovo stato di cose ei giudicò necessarie. Egli adunque restituì l'antico sistema politico, e recollo a più convenevol for-

ma, e noi ora ne ragioneremo ordinatamente, supponendo sempre come base del sistema svevo il normanno.

E cominciando dagli uffici di giurisdizione, dico primieramente, che ei lasciò ai bajuli l'antico ufficio di esigere in ciascuna popolazione del demanio o in estaglio o in credenza la rendita pubblica a conto del principe, se non che volle Federigo, che le bajulazioni tutte cominciassero dal mese di settembre: volle inoltre che i bajuli procedessero contro i gabelloti, e i fittajuoli di passi e di piazze, potendoli obbligare a restituire il mal tolto: quelli ancora doveano imporre le assise insieme coi camerarj, ossia fissare il prezzo dei comestibili, e punire i venditori frodolenti, e i bajuli doveano tassare la mercede alle opere dei mietitori e vendemmiatori e di altri lavoranti e operaj (3). Confermò parimenti Federigo, che per ragion di ufficio fossero quelli in ciascun luogo magistrati propriamente detti con l'antica competenza civile, approvando di poter essi incarcerare i delinquenti non soggetti alla lor giurisdizione, purchè li rimettessero poi a' giu-

stizieri: poteano anche i bajuli ingiunger mandato di non offendere, e conoscevano essi dei danneggiamenti fatti negli altrui campi: e sebbene sotto i normanni appartenesse ai giustizieri delle provincie di ritenere gli animali danneggianti, pure comandò l'anzidetto imperadore, che fossero quelli ritenuti dai bajuli o dai padroni del luogo, in cui erasi fatto il danno (4).

Ma prescrisse altamente quel principe, che essendo ben diversa la giurisdizione del bajulo da quella del giustiziere, comecchè la seconda fosse assai superiore alla prima, tuttavia i giustizieri nel luogo, ove trovavansi presenti, non poteano impedire o sospendere l'esercizio dell' ufficio del bajulo per la ragione, che competea a questi la giurisdizione civile, e la criminale ai giustizieri; ed aggiunse, che se i giustizieri si arrogassero le giurisdizioni dei bajuli, ne seguirebbe, che le bajulazioni, le quali valeano una rendita fiscale, verrebbero a diminuirsi (5).

La corte bajulare restò nel modo istesso costituita siccome sotto i normanni, avendo Fe-

derigo disposto, che almeno un giudice come assessore, e un notaro degli atti avesse ogni bajulo (6). Poteano veramente in ciascuna popolazione esser più giudici, ma questi poteano solo autorizzare i contratti senza l'intervento del bajulo; e volle espressamente l'imperadore, che in un luogo istesso non fossero più di tre giudici, e di sei notari, eccetto Napoli, Salerno, Messina, e Capoa, alle quali città per la copia dei contratti accordò cinque giudici ed otto notari (7). Proibì parimenti, che i notari ed i giudici non fossero eletti, come costumavasi innanzi, dai giustizieri e dai camerarj, ma la elezion di quelli a se riserbò, e stabilì per sistema, che i bajuli e i giudici non potessero durare nel loro ufficio che un anno, potendo solo esser perpetui i notari (8). Or tanti giudici in ciascun luogo non faceano altro separatamente dal bajulo, che autorizzare i contratti: ove però trattavasi di esercizio di giurisdizione e di imperio, aveasi allora ricorso al bajulo, il quale chiamava il suo giudice o i giudici del luogo come suoi assessori, cui niuna giurisdizion competendo, tutta il bajulo esercitavala; dinan-

zi a lui compariano le parti, ei proferia la sentenza, e ne curava l'esecuzione; e l'atto giudiziario era stipulato dal notaro della corte bajulare (9). In Palermo il bajulo e i suoi giudici sin da tempi antichissimi ragunavansi di ordinario e amministravano giustizia nell'atrio di s. Maria dell'*Ammiraglio* (10).

Queste corti bajulari erano nella costituzione normanna sottoposte per sistema ai magistrati provinciali, ossia ai giustizieri ed ai camerarj, ai primi in riguardo all'esercizio della giurisdizione, e per l'amministrazione ai secondi, imperciocchè siccome si è dimostrato era commesso ai bajuli un doppio incarico. Or Federigo conservò l'antico ufficio dei giustizieri di provincia e dei camerarj: volle primieramente, che il giustiziero nella sua provincia avesse la stessa giurisdizione, che competeagli sotto i normanni, ossia la più alta giustizia criminale, per cui giudicava dei delitti tutti, i rei dei quali potea condannare a morte, o a mutilazione di membri; e siccome tra quei delitti annoveravansi i grandi furti, dichiarò l'imperadore, che per tali si intendessero quelli,

che oltrepassavano i venti agostari (11).

Confermò parimenti ai giustizieri di provincia il dritto di sollecitare la spedizion delle cause nelle curie dei camerarj e dei bajuli con la facoltà di poterle a se avocare in caso di differimento oltra a due mesi; ma vietò che nè principalmente nè per via di appellazione potessero interporre l'autorità loro nelle cause civili, quindi proibì che da indi innanzi si appellasse dai camerarj ai giustizieri, siccome praticavasi sotto i normanni: se non che nelle contese tra vassalli e baroni, e massimamente nelle accuse di sprezzata *difesa*, che aveano imposta ai lor baroni i vassalli, comecchè questi potessero solo richiamarsene civilmente, comandò pure l'imperadore, che la conoscenza di tali accuse, nelle quali dovea procedersi con modo civile, appartenesse al giustiziero della provincia (12). Parimenti potendo lui conoscere in prima istanza le cause dei feudi non quaternati, e delle appartenenze di essi, Federigo restrinse questo dritto alla sola nozione senza la facoltà di poter sentenziare, e con l'obbligo di rimetterne il processo alla Magna Curia:

volle pure che i giustizieri intervenissero insieme coi camerarj nella decisione di cause tra il fisco e i privati, le quali nè feudi nè cose feudali riguardassero (13).

Ma più di ogni altro dispose Federigo, che il giustiziero della provincia fosse superiore alle curie tutte locali, che amministravano giustizia criminale, ed anche alle più privilegiate: quindi gli stratigoti e i giustizieri locali erano soggetti al giustiziero della provincia. E di fatto sebbene l'imperador Federigo avesse riconosciuta nello stratigoto di Messina la competenza della giustizia criminale (14), tuttavolta prescrisse, che le sentenze di quel stratigoto fossero soggette all'appellazione, del che volle espressamente fare inteso il giustiziero di là dal fiume salso, nella qual provincia era compresa Messina (15): e in una sua constituzion dichiarò, che i messinesi non ostanti le loro consuetudini doveano fuori il lor distretto comparire dinanzi al giustiziero provinciale, quando per cause alla di lui giurisdizione competenti vi fosser citati; anzi essendosi i messinesi levati contro il giustiziere Riccardo da Montenero, cui

imputavano di aver violati i lor privilegj, Federigo non solo ne punì gli autori, ma ancora mantenne la dignità e le preeminenze dei giustizieri (16): e pretendendo lo stratigoto di Messina spettare a lui la pena di cento agostari da quei luoghi del suo distretto, in cui erasi commesso qualche occulto omicidio, pena per tali delitti imposta dalle costituzioni, comandò Federigo, che questo dritto appartenesse al solo giustiziero della provincia (17).

La di lui corte rimase composta nell' antica forma, ossia da un giudice semplice assessore, e da un notaro degli atti: tutti i decreti, e gli atti giuridici, e il dritto di sentenziare era proprio del giustiziero, e tutto poi l' atto giudiziario venia stipulato dal notaro del giustizieriato. Ciò è ancor chiaro dalle carte di giudicato del tempo. L' ufficio del giustiziero non potea durare che un anno, e il giudice era parimenti annuale (18).

I bajuli, siccome quelli, che esigevano la rendita fiscale sul luogo, erano ai tempi normanni subordinati ancora ai camerarj, che aveano una soprantendenza più generale dell'

entrate del Principe, ed avea allora ciascun camerario la propria sua provincia. Federigo ne conservò lo stesso ufficio, che continuarono a ricevere o a credenza, o in estaglio, e poteano essi costituire il bajulo in ciascun luogo, e dove che infra l'anno alcun giudice ordinario della corte bajulare o per infermità o per altra cagione fosse impedito, poteano sostituirne altri, scelto dal numero dei giudici destinati ai contratti (19). Adunque nell'epoca sveva fu ancora il camerario il magistrato civile propriamente, e il giudice naturale di appellazione da tutte le corti bajulari: anzi girando la sua provincia, comecchè in prima istanza procedessero i bajuli, ei pure ascoltava i ricorsi delle parti, chiamava i processi, e quasi per via di gravame vi provvedea: ei privativamente conoscea le cause tra i bajuli e i gabelloti, ed ei rivedeva ogni quattro mesi i conti dei bajuli, e teneali, spirata la carica, a sindacato per ben cinquanta giorni, tenendovi ancora i giudici di quelli e i notari degli atti (20). Era parimenti giudice delle cause civili dei castellani, e delle cause tra il fisco e i privati, ove non si trat-

tasse di feudi o di appartenenze feudali, col dritto di poterne solo compilare il processo, che per la decisione dovea trasmettere alla Magna Curia (21). Finalmente era il camerario nella sua provincia il soprantendente generale dei portulani, dei gabelloti, e massari, e dei guardiani delle foreste e dei reali armenti, in somma di tutti coloro, che amministravano o custodivano roba fiscale (22). Or tale essendo e sì esteso l'ufficio dei camerarj, comprendesi chiaramente, perchè abbia vietato l'imperador Federigo di potersi da quelli appellare ai giustizieri, e prescritto, che a lui immediatamente si appellasse (23). La corte del camerario era composta da tre giudici, e da un notaro degli atti, ed eran tutti annuali (24).

Federigo conservò il sistema normanno per la sindacatura dei giustizieri provinciali e dei camerarj, ossia volle, che essi e gli ufficiali loro finita la carica dopo l'anno rimanessero per lo spazio di cinquanta giorni presso i lor successori, i quali giudicavano delle lagnanze, che contro di quelli gli abitanti della provincia erano abilitati a proporre (25).

Inalzamento del maestro giustiziero, e della Magna Curia.

Era stata finalmente dal re Ruggieri l' autorità giudiziaria costituita in modo in Sicilia, che un tribunale ed una curia suprema composta da un maestro giustiziero e da più giudici a tutte le corti locali e provinciali soprantendea, e distinta dal Consiglio Reale di stato, come tribunale ordinario amministrava da per tutto giustizia in supremo ed eminente grado. Federigo non solo mantennela nelle antiche prerogative, ma dielle ancora più stabile e più certa forma, e maggiori giurisdizioni. Dispose egli adunque, che la Magna Curia fosse composta dal maestro giustiziero e da quattro giudici, ed essa potea decidere le cause tutte civili e criminali, e privativamente le cause tutte feudali dei contadi delle baronie e di tutti i feudi: oltracciò prescrisse, che non solo si riportassero ad essa per via di appellazione le cause agitate nelle corti dei giustizieri delle provincie, ma quelle ancora delegate dal Re; sottoponendo insieme alla di lei giurisdizione tutti i nobili i conti e i baroni, e dandole facoltà di conoscere i delitti tutti di maestà lesa e di fellonia (26).

Essendo il maestro giustiziero il capo di questo tribunale supremo, stabilì lo stesso imperadore, che tutti a colui presentar si dovessero i ricorsi sì di grazia che di giustizia, perchè rimettendo quei di grazia alla real cancelleria, provvedesse a quelli di giustizia col parere di un dei suoi giudici: quindi Federigo dispose, che fosse nella Magna Curia il suggello di giustizia, siccome da gran tempo avea quello di grazia il gran cancelliero. Doveano ancora al gran giustiziero indirizzarsi con le relazioni loro i magistrati e gli ufficiali tutti di giustizia, e sino i giudici delegati dal Re, e rispondeva a quelle col consiglio dei suoi giudici: a lui parimenti spettava esaminare e punire tutte le mancanze in officio di quanti esercitassero giurisdizione nel regno (27).

Or egli avea sì ampla autorità non solo quando era residente in un luogo ad amministrare giustizia, ma nell' atto ancora di visitare il reame, il che in ogni anno dovea fare. Reggeva allora la corte coi suoi giudici, o altri dal luogo assumevane, e doveano lui presente i magistrati tutti sì locali che provinciali tace-

re: di ordinario imponea ai camerarj ed ai giustizieri, che decidessero in sua presenza, o un termine perentorio lor prescrivea; ma per gli delitti commessi in tempo di sua dimora o poco prima, procedea egli con la sua Magna Curia anche per via di inquisizione e sino contro i baroni e i conti: i condannati da lui a pene corporali poteano appellare al Principe quando che fosse nel regno, altrimenti l'appello negavasi. Dovea ancora il maestro giustiziero nell' atto di visitare il regno soprantendere all' amministrazione dei segreti, dei castellani, e dei procuratori tutti delle cose fiscali (28).

Quantunque sì ampia fosse la giurisdizione, e sì alta la dignità del gran giustiziero, la onde Federigo chiamollo *specchio di giustizia, e maggior luminare dei magistrati* (29), pure egli non separatamente, ma nel grembo della Magna Curia e in mezzo ai suoi giudici tanta autorità esercitava: e noi ora vedremo quali parti e quali incarichi sieno stati a quelli assegnati spezialmente. Essi erano eletti immediatamente dal Principe, e quattro volle Federigo, che la Magna Curia compenessero. Essi

conservavano il suggello di giustizia, e conservavano ancora gli atti tutti dei magistrati inferiori, contro i quali erasi proposto richiamo: aveano giurisdizione di esaminare e di decidere le cause tutte, e senza il parer loro niuna cosa potea determinare il gran giustiziero: ma niun giudice avea facoltà di fare alcun atto giudiziario dalla tortura in fuori senza l'autorità del gran giustiziero, che era il vero e il proprio magistrato: adunque i giudici della Magna Curia avean dritto di giudicare, e l'imperio tutto era del maestro giustiziero (30); che se nelle corti inferiori dei bajuli dei camerarj e dei giustizieri eran puri assessori i giudici, dalle carte di giudicato di quest'epoca è manifesto, che nella Magna Curia il maestro giustiziero e i quattro giudici con pari autorità decideano, e il notaro degli atti di essa Magna Curia la sentenza stipulava (31).

In questo modo riordinò l'imperador Federigo il sistema normanno dell'autorità giudiziaria: nè possiamo quì noi alcuna cosa particolarmente notare intorno alla curia dei *Pari*, imperciocchè quando in una costituzione del suo

codice volle ricomporla l'imperadore, non fece che rimettere la stessa curia dei *pari* dei tempi normanni, siccome fu dimostrato nel libro precedente. Debbonsi sì ora vedere gli ufficiali di economia e di amministrazion pubblica, perchè essendosi già considerato qual fosse in quest'epoca il sistema delle giurisdizioni, veggasi insieme in che guisa abbia le cose economiche disposte l'imperador Federigo.

Principali ufficiali di amministrazione economica.

Fu da noi in altro luogo osservato, che tutta quasi la rendita fiscale e il real patrimonio era sotto i normanni amministrato da un officio, che *Dogana* appellavasi (32): ora il superior magistrato posto a governarla in questi tempi fu chiamato *Segreto*, il quale oltra alla immissione ed alla estrazion delle merci ad incarichi assai più estesi ed alla interna economia soprantendea. Primieramente dichiarò Federigo, che le bajulazioni tutte delle terre e città del demanio, ossia quanto ritraeasi da gabelle da dazj da mulini e da altri fondi fiscali, apparteneano alla segrezia, e che ad essa rendeano le gabelle tutte, che alla corte doveansi: in questo senso i bajuli e i camerarj erano di-

pendenti dal segreto. Era parimenti sua cura amministrare i beni delle chiese vacanti comprese nel suo territorio, e quei beni dei ribelli, che il giustiziero della provincia avea confiscati: avea cura altresì dei palazzi regj e dei reali sollazzi, ed ei somministrava ai castelli le provigioni e i salarj, nè da altri che dai segreti le decime delle rendite reali le chiese esigeansi: il segreto riscuoteva ancora le prestazioni, che doveano alcuni feudi in legna e in marinari, e l' amministrazione della *Galea* di Messina, ossia del patrimonio tutto assegnato al mantenimento delle reali flotte, che avea sotto i normanni un ufficio separato e un magistrato suo proprio, volle Federigo, che fosse del segreto di Messina. La corte di ciascun segreto era composta da un giudice e da più notari (33); noi tra poco dimostreremo, che due principali segreti stabilì in Sicilia quel principe, uno per la provincia di quà dal fiume salso residente in Palermo, cui erano ancor soggette le isole di Ustica, Marettimo, Pantellaria, Favignana, e Lampedusa, e l' altro di là da detto fiume in Messina, che avea insieme giurisdizione so-

pra le isole di Lipari, e di là dallo stretto sopra le provincie, che chiamavansi allora Calabria, e Terra Giordana, e Val di Crati.

E siccome nella nostra costituzione era sopra tutti i giustizieri un maestro giustiziero, e sopra tutti i camerarj un maestro camerario, così fu ancora oltra i segreti un maestro segreto. Havvi una legge dell' imperador Federigo, in cui dispone, che di là dalla porta di Roseto, ossia da quel luogo in poi, in cui cominciava il Ducato di Puglia, i camerarj sottentrassero agl' incarichi del maestro segreto: adunque dall' anzidetta porta in quà e spezialmente in Sicilia volle che continuasse un tal magistrato, il che dimostrasi ancora dal registro del cennato imperadore (34). Una sua costituzione fa menzione di questo ufficio, ed assegnagli spezialmente la cura dei tesori ritrovati, della roba dei naufragi, delle eredità intestate e senza successione alcuna dei cherici. Il maestro segreto avea la sua corte, che era composta da un giudice e da due notari (35).

Volle ancora Federigo, che oltra i segreti fosse in Sicilia per ciascheduna provincia un suo

maestro procuratore. Dovea questi fare ricerca dei beni fiscali alienati, e accettarne le denunzie, e dopochè avea intese le parti, e ricevutone espresso mandato dalla corte, dovea procedere alla incorporazione: invigilava all'amministrazione dei fondi demaniali, che potea locare ma non oltra il quinquennio, potendo solo concedere a censo perpetuo le paludi e i luoghi silvestri del demanio, che non erano destinati ai reali usi ed ai pubblici pascoli: amministrava ancora i granai, le pesche, i pascoli, le massarie, i reali armenti, ed ei ne riscuoteva i frutti e i proventi: eccetto i beni feudali di qualunque sorta, e i fondi che appartenevano ai castelli ed ai reali sollazzi, amministrava i beni tutti, che ricadevano al fisco con la facoltà di poterle concedere a censo perpetuo: in tutte le quali operazioni ei dovea procedere col consiglio e con la intelligenza del camerario della provincia (36). Dal fin quì detto è manifesto, in che differissero gli incarichi dei segreti da quelli dei maestri procuratori.

Magna Curia dei maestri razionali.

Se io non dovessi affrettarmi a trattare argomenti più gravi, scenderei ora a più diligen-

ti descrizioni di altri ufficj di economia, e come in ciascuna provincia in Sicilia costituì l' imperador Federigo un maestro portulano, e un maestro fondachiero, e un raccoglitor del danaro, che al tesoro regio dovea pervenire, ed altri di simil fatta (37): ma le mie ricerche più che i particolari ufficj la intelligenza di tutto il sistema riguardano. Non però dimeno debbo a questo luogo soggiungere, che gli anzidetti ufficiali tutti, i quali le rendite fiscali di qualunque natura amministravano, erano dipendenti e nell' esercizio della giurisdizione annessa al loro ufficio, e per l' amministrazion loro, da un tribunale superiore, detto *Magna Curia rationum*, *Magistri Rationales Magnæ Curiæ*.

L' anzidetto imperadore favellando in una sua legge dei doveri dei castellani e dei procuratori del demanio, a regolare le spese, che a cagion dell' ufficio loro potean quelli fare, suppone, che doveano essi presentare i lor conti ai suoi *razionali*, e riceverne la corrispondente quitanza: ed abbiamo altra memoria di questi tempi, in cui il soprantendente regio

dei granaj di Girgenti avea presentati i suoi conti ai razionali della corte, dai quali gli eran stati quitati (38): or da una lettera dello stesso imperadore è manifesto, che sebbene ai razionali presentar si dovessero per l'esame i conti degli ufficiali tutti di economia, dovean pure i razionali stessi sottomettere i loro raziocinj al superior giudizio dei maestri razionali: la stessa pratica è supposta in tempi non molto dopo, e nei quali continuavano ancora le antiche istituzioni; il re Giacomo nel 1286 prescrisse, che tutti coloro, i quali aveano amministrato rendite fiscali nel regno di Carlo di Angiò, non fossero tenuti a presentarne i conti ai maestri razionali della sua magna curia (39). Adunque non per altra ragione era questo tribunale chiamato *Magna Curia rationum* ossia *Gran Corte dei conti*, che perchè in essa si presentavano e si quitavano i conti tutti dei varj rami della reale amministrazione, e gli esaminavano in prima i razionali, e poi li rivedeano e gli approvavano i maestri razionali.

E siaci concesso richiamare a questo luogo alcune memorie dei tempi posteriori, per-

chè veggasi ora qual fosse tutto il proprio officio di questa Magna Curia: non solo i maestri razionali potean sindacare ed approvare i conti tutti delle amministrazioni fiscali, ma aveano ancora una giurisdizione di competenza superiore a tutte le corti degli ufficj di economia: e di fatto essi costituivano un tribunale di appello dalle corti segreziali. Il re Martino con suo diploma ordinò al capitano ed al pretore ed ai giudici e giurati della città di Palermo, che le disposizioni tutte del segreto eseguissero, e che ai soli nobili suoi maestri razionali apparteneva per ordinaria giurisdizione l'appello e la correzion dei segreti (40): quindi era stato sin da tempi antichi a quelli aggiunto un giudice assessore detto *Judex officii rationum* (41). Adunque la *Magna Curia dei conti* sino a quest'epoca non amministrava, rivedeva sì i conti, e gli approvava, di tutte le amministrazioni fiscali: oltracciò i maestri razionali costituivano un tribunale superiore agli ufficj tutti, che amministravano fondi e rendite reali. Da tempi antichissimi la Magna Curia dei maestri razionali ragunavasi di ordina-

rio e tenea corte dentro al castello a mare in Palermo (42).

Io non debbo qui pretermettere di notare, che un tal sistema, il quale apparisce la prima volta in quest' epoca, procedea forse da istituzioni più antiche. Egli è noto, che nel governo degli imperadori romani avea sotto la sua disposizione *il conte delle sagre largizioni* varj razionali delle diverse provincie, ed erano soggetti al *conte delle cose private* undici razionali, dei quali il quinto era quel di Sicilia: ora essi tutti aveano cura dei raziocinj, in cui erano tutte notate le spese e le entrate dei diversi beni del Principe al tempo degli imperadori (43). Certamente dal vedersi, che si ha menzione di questo ufficio assai tempi innanzi all' imperador Federigo, si può fondatamente argomentare, che non sia stato egli il primo a costituirlo, ed ei per avventura avealo trovato in Sicilia, imperciocchè non favellane in guisa da far congetturare, che egli il primo abbialo istituito: anzi può stabilirsi come cosa conveniente al sistema normanno, che siccome la Magna Curia del maestro giustiziero e dei suoi

giudici era un tribunale superiore ad ogni autorità giudiziaria, così la Magna Curia dei maestri razionali curava tutta in eminente grado l' amministrazione delle regie entrate ai tempi normanni; ma per mancanza di memorie non si è potuto prima di ora farsene menzione. Io veramente nell' ordinare questi miei travagli fo come colui, che va delineando un antico edifizio secondochè gli avanzi se ne disotterrano.

CAPITOLO TERZO

Nuova assegnazion di provincie agli anzidetti magistrati. Grande riforma di Federigo in tutto l' ordine giudiziario.

Quantunque dalle cose fin quì dette e da quelle discorse nel libro precedente veggasi manifesto, che Federigo ristabilì la stessa costituzione normanna dei magistrati e degli ufficiali tutti così di giustizia che di economia, avendovi forse fatta qualche addizione più presto, che essenzial cangiamento, pure nella distribuzione dell' autorità giudiziaria, e nel costituire i distretti

e le provincie di quei magistrati ed ufficj, e nel prescrivere le forme e l'ordine dei giudizj, dalle istituzioni normanne allontanossi, e venne adattando nuovi sistemi. Veramente nel secolo decimoterzo i lumi del dritto eransi assai più propagati: gli ordini giudiziarj in Sicilia desideravano una riforma: e Federigo aveva un ingegno da tanto.

Nuova assegnazion di provincie agli anzidetti magistrati.

E primieramente ei divise tutta la Monarchia Siciliana in due grandi provincie, e queste in altre subalterne provincie partì, a ciascuna delle quali come distretto delle rispettive giurisdizioni i proprj magistrati assegnò. Costituì in prima due grandi giustizieri, uno per la provincia che comprendeva il paese tutto di là dalla porta di Roseto in Calabria sino al Tronto ed ai confini del regno (1), e l'altro di quà da essa porta con tutto il paese che da indi stendevasi sino allo stretto, compresavi ancor la Sicilia (2). In somma ei fece unica provincia dei dominj tutti dei conti di Sicilia prima che avessero signoria del ducato di Puglia, e di quel ducato, siccome era stato sotto la famiglia del Guiscardo, ne fece un'altra provincia (3).

Conservando adunque l'imperador Federigo questa antica divisione, per cui quel tratto di paese, che giace dalla porta di Roseto sino allo stretto, consideravasi sin dai tempi della conquista come appartenenza della Sicilia, e questa aggiungendovi, ne fece una delle due grandi provincie, in cui divise la Monarchia tutta: indi comprendesi perchè nei tempi svevi e massimamente sotto Corrado e Manfredi fossero la Sicilia e la Calabria ad uno stesso governator sottoposte (4). Quivi adunque Federigo costituì un maestro giustiziero, cui doveano riconoscere come superiore i magistrati tutti delle subalterne provincie ivi comprese, e lui come tale di fatto riconobbe il segreto di Messina, prestandogli il giuramento di amministrar bene il suo ufficio (5).

Ma quantunque appariscano due maestri giustizieri con la loro rispettiva provincia per tutta la Monarchia, non pare che ciascuno di quelli avesse avuti proprj suoi giudici, o a meglio dire non può stabilirsi, che sia stata in ciascuna delle due grandi provincie una Magna Curia. Il cennato imperadore, che in varj luo-

ghi favella di più maestri giustizieri (6), come di una sola parla sempre della Magna Curia: ed è quì da riflettersi, che una causa, la quale dovea trattarsi in Sicilia, ed agitavasi dinanzi quel tribunale per via ordinaria tra il vescovo di Patti e il beneficiato di s. Lucia nel 1250, non fu altrove trattata e decisa che in Foggia, ove risedea allora e amministrava giustizia la Magna Curia (7): per altro attesta chiarissimamente il re Alfonso, che nei tempi antichi in ambi i due regni non erano che quattro giudici in tutto, i quali una sola Magna Curia in tutta la Monarchia costituivano (8).

Ciascheduna delle anzidette due grandi provincie fu divisa nelle sue subalterne, le quali perchè sottoposte ad un giustiziero ebbero ancora in quest' epoca il nome di giustizieriati. Ed a favellare di quelle, che ci appartenevano, egli è certo, che tutto il paese del vicino continente, che era appartenenza dell' Isola, fu partito in due giustizieriati, l' uno detto di Calabria, l' altro di Terra Giordana e di Valle di Crati (9): certamente l' uno e l' altro comprendea quei paesi tutti, da cui risultano le due

Calabrie di oggidì (10).

In riguardo alla Sicilia, è quì da ricordarsi, che la divisero i normanni in tre giustizieriati, che furono detti allor *Valli*: ora altra distribuzione apparisce sotto l' imperador Federigo. Ha l' Isola un fiume, da cui è bipartita naturalmente, chiamato dagli antichi *Imera* o *Alico*, che è quanto a dire *Salso*, e negli andati tempi e tuttora nel sermon volgare *Fiume Salso* si appella. Nasce esso nelle Madonie, dette dagli antichi *Nebrodi*, e traversa l' Isola tutta sino alle opposte due rive, sboccando da una parte del mare Africano presso a Licata, e dall' altra parte nel mar Tirreno tra Cefalù e Termini, ossia *Imera*, e propriamente in quella contrada, in cui veggonsi le rovine di un ponte presso il castello di Buonfornello (11). Siccome quel fiume in due parti quasi uguali l' Isola tutta divide, così era naturale, che servisse alcuna volta nelle occorrenze a fissare divisioni e confini: di fatto nel trattato tra Geronimo re dei siracusani e tra Annibale fu convenuto, che il fiume Imera fosse costituito per termine del regno siracusano e del dominio car-

taginese in Sicilia (12): e certamente questa istessa divisione, non ostante la mutazion dei vocaboli e dei governi, in tempi dopo fu ritenuta, quando sotto i romani tutto il paese di là dal detto fiume fu nominato *provincia siracusana*, e di quà da esso fiume *provincia lilibetana*, e quella fu poi sotto gli augusti bizantini chiamata *parte siracusana*, e questa *parte palermitana* appellossi (13).

La stessa divisione adottò l'imperadore a stabilire le provincie dei giustizieri in Sicilia, ove due ne costituì, uno per la provincia tutta di quà dal fiume salso, e un altro di là da quel fiume. La prima comprendea propriamente la metà dell'Isola, cominciando da esso fiume sino a Lilibeo, compresevi le isolette vicine di Favignana, e Marettimo e le altre picciole isole, e dirimpetto a noi Ustica, ed i confini di quella provincia furono Licata dalla parte del mar Libico, e del Tirreno Cefalù, ossia avea quei termini istessi, in cui il fiume anzidetto va a sboccare negli opposti due mari. Per l'altra provincia fu assegnata l'altra metà, che stendeasi di là dai riferiti termini

sino allo stretto (14). Adunque tutta la grande provincia dalla porta di Roseto sino all' Isola tutta, sottoposta ad un solo maestro giustiziero, comprendea quattro giustizieriati, quello di valle di Crati e di Terra Giordana, quello di Calabria, il giustizieriato di là dal fiume salso sino a Messina, e l' altro di quà da esso fiume sino al promontorio di Lilibeo ed alle isolette adjacenti.

Questa division di provincie avea confini con tal precisione fissati, ed importava un sì determinato distretto e tale separazione di giurisdizione e di ufficj, che i magistrati abusandone apertamente, voleano, che una division politica di giurisdizione riuscisse quasi in divisione geografica del paese, e quasi importasse diversità di dominio. Gli abitanti di là dal fiume salso ricorsero nell' anno 1239 all' imperador Federigo lagnandosi del segreto di Palermo, e di Ruggieri de Amicis giustiziero della provincia di quà da esso fiume, perchè questi impedianli di fare i travagli e i colti lor di campagna, e di trasportare le vittuaglie loro di quà dal fiume anzidetto per la ragione, che es-

sendo quegli uomini di una giurisdizion separata, erano parimenti di diversa regione: ma dichiarò Federigo, che quel fiume dividea solamente gli ufficj, ma non togliea la comunicazione dei paesani; per la qual cosa, serbata la competenza delle giurisdizioni, agli uomini tutti di qualunque provincia dovea permettersi in ogni luogo il libero uso dei loro travagli, ed ogni altra sorta di comune civil commercio (15). Nè da quei giustizieri di provincia erano assorti o in alcun modo impediti gli ufficj locali; quindi si è veduto in questi tempi lo stratigoto di Messina in esercizio del suo ufficio, e nel modo istesso il giustiziero di Palermo nel suo territorio la giustizia criminale amministrava (16): se non che aveano una competenza superiore agli ufficj tutti locali i magistrati di provincia, siccome nel capitolo precedente fu dimostrato.

Lo stesso sistema applicò l' imperadore per la distribuzione dei principali ufficj di amministrazione economica. Essendo quasi tutto il real patrimonio allor governato dalla Dogana, due volle quel principe che fossero i segreti in Si-

cilia, uno residente in Messina con l'amministrazione della provincia di là dal fiume salso, e l'altro di quà da esso fiume in Palermo. Ei può congetturarsi, che sino a Federigo sia stata in Palermo una *segrezia* locale (17); ei distese per tutta la provincia gli incarichi di un tale ufficio, quindi il provveditor dei castelli, e il giustiziero della provincia di quà dal fiume salso rispondeano per le cose economiche al segreto di Palermo, e la di lui giurisdizione stendeasi sino ai due porti di Cefalù e di Licata, e indi sino a Lilibeo, e alle isole di Favignana Marettimo Lampedusa Pantelleria, ed Ustica (18). E' or dimostrato in quali termini fosse compresa la provincia tutta di quà dal fiume salso, in cui erano costituiti un giustiziero, e un segreto.

Quella di là da esso fiume sino al faro, nella quale era un altro giustiziero, dipendeva dal segreto di Messina, ed era alla sua amministrazione ancor soggetta la Calabria sino a Roseto. Certamente l'imperador Federigo ivi mantenne il governo delle cose economiche siccome da gran tempo e sin dalla conquista era

stato disposto, in cui l'anzidetta region di Calabria venia considerata come propria appartenenza della Sicilia. Indi avvenne, che la giurisdizione del segreto di Messina stendevasi sino al castel di Roseto, ed egli amministrava i beni delle chiese ivi vacanti, come amministrò quelli di Reggio, di Rossano, e di Strongoli, e fu comandato al giustiziero di Calabria, e a quello di Terra Giordana e di Valle di Crati, che i beni da lor confiscati nel distretto loro al segreto di Messina per amministrarli assegnassero, e da lui dipendevano i camerarj di Calabria, e di Terra Giordana, e di Valle di Crati (19). Adunque la provincia di sua amministrazione era di là dal fiume salso cominciando da Cefalù e da Licata sino al faro, e comprendeva ancor la Calabria sino a Roseto.

Secondo lo stesso sistema distribuì Federigo altri ufficj. Un collettore del danaro fiscale era costituito nella provincia di quà dal citato fiume, e un altro di là sino allo stretto, compresavi la Calabria sino a Roseto: il danaro del primo dovea conservarsi nel real palazzo in Palermo, e dell'altro in Calabria nel castello di

Neocastro (20). Aveavi parimenti per ciascheduna delle anzidette due provincie un maestro portulano, e un provveditor di castelli (21).

Fu ancora ai camerarj assegnato il proprio distretto; ma siccome trattandosi di amministrazione economica la riscossione è di ordinario più certa, quanto è più vicina e più moltiplicata la soprantendenza, così furono più ristrette le provincie dei camerarj, perchè soprastessero più da vicino all' economia lor commessa. Oltrachè nella Calabria, e in Terra Giordana, e Valle di Crati erano i proprj camerarj (22), si sà che nella provincia di là dal fiume salso in Sicilia era stato solito sino al 1240 di costituirvisi tre camerarj; ed avendone allora uno solamente ivi ordinato il segreto di Messina, volle l' imperadore, che un altro almeno ve ne costituisse (23). Tre parimenti per lo meno doveano essere i camerarj nella provincia di qua da quel fiume: i diplomi ci dimostrano un camerario per tutto il paese, che comprendeva il contado di Geraci e le parti di Termini e di Cefalù, e un altro detto il camerario del Val di Agrigento (24), e il terzo

dovea certamente essere costituito per tutto il rimanente del Val di Mazara.

Dalle cose anzidette apparisce manifestamente la ben concertata distribuzione, secondo la quale dispose Federigo ogni maniera di officj: ed è ancora evidente, che ei mantenne sotto unico sistema di governo la Calabria e la Sicilia, ossia tutta la dominazion primitiva dei principi normanni padroni dell' Isola pria che della Puglia avessero signoria, perchè certamente le antiche istituzioni, cui eransi le cose pubbliche di là dallo stretto già da gran tempo accomodate, non isconcertasse. Per questa ragione fu ancora sotto il dominio degli svevi la Calabria considerata come appartenenza del governo della Sicilia.

Grande riforma di Federigo in tutto l' ordine giudiziario.

Se noi abbiamo osservata in quest' epoca una più bene ordinata disposizione dei territorj e delle provincie dei magistrati, dimostreremo ora, che Federigo fu il primo a stabilire nelle curie di quelli forme più certe, e un ordine più regolare nei giudizj. Fu da noi veduto nel libro precedente, che sebbene il re Ruggieri avesse fatta la grande operazione di

introdurre per sistema di costituzione l'appello, pure i tribunali normanni in Sicilia avean quasi tutte le imperfezioni delle curie barbariche, nelle quali non essendo apprezzate come prove uniche, e soli mezzi di giudicare *gli istrumenti* e *i testimonj*, ad essi di ordinario sostituivansi le prove *dei giudizj di Dio e del duello*. Federigo visse in tempi più colti, e nei quali era più volgare e più bene intesa la scienza del dritto: per altro essendosi egli proposto di opporre alla forza privata quella legale dei magistrati, era conveniente al suo sistema, che alle prove incerte e militari sostituisse nei giudizj le prove legali. Si è veramente con dritto assai commendato il buon s. Luiggi, che con l'abolizione dei duelli ebbe il primo nei tribunali di Francia introdotto un ordine più regolare: e noi ora vedremo, che questa grande riforma avea già assai tempo innanzi come un sistema più generale stabilita nel suo regno l'imperador Federigo.

Ei sempre ritorna occasion di dolerci, e a questo luogo spezialmente ce ne duole, che le costituzioni di quel principe relative a tali og-

getti non sieno state ridotte in quell' ordine, che alla connessione loro sarebbe richiesto, imperciocchè esse più acconciamente disposte dimostrerebbero tutto messo insieme il sistema delle leggi, che il rito giudiziario riguardano: tanto è vero, che Federigo ne comprese tutto il sistema. Adunque ei cominciò dal prescrivere forme più legali e più certe intorno alla maniera di farsi le citazioni prima di introdurre il giudizio: e volle fissato il tempo, in cui dovesse il reo comparire, e notificata la ragion del giudizio, e nominato colui, a di cui istanza era citato, e nominato il giudice, dinanzi al quale dovea comparire: le quali cose tutte ordinò che fossero osservate anche nelle curie dei giustizieri e dei bajuli (25). Dichiarò che ciascuno, il quale fosse contumace a comparire, come tale fosse dichiarato dal giudice; e riformando gli stabilimenti normanni, volle che i contumaci pagassero una multa proporzionata alle lor facoltà, se non che nelle sole cause, che trattavansi dinanzi ai bajuli, il contumace dovea pagare un agostaro ogni mese: ma nelle cause criminali tutte le forme più severe pre-

scrisse accuratamente, secondo le quali dovea procedersi alla condanna dei contumaci (26).

Passò indi alla introduzion della causa, e stabilì, che in tutte le accuse o denunzie nel criminale, ed in tutte le azioni civili, eccetto quelle da due agostari in giù, si dovesse cominciar dal libello, che nelle cause criminali dovea essere dal denunziante o dall'accusator sottoscritto (27). Le formole di essi libelli possono vedersi nelle carte di giudicato, di cui nel capitolo precedente si è fatta menzione: or siccome in Sicilia ai tempi normanni la petizione nei tribunali proponeasi a voce, e Federigo ordinò, che si facesse in iscritto, venne quindi a cambiare sin dalla introduzion della lite la forma antica dei giudizj con istabilire i processi, imperciocchè tutti gli atti della causa sino alla sentenza volle l'imperadore ridotti in iscritto, il che tra poco dimostreremo.

Dopo che egli ebbe altri stabilimenti prescritti intorno alla contestazion della lite, alle eccezioni da proporsi dalle parti, ed alle interrogazioni da farsi loro dai giudici (28), venne quindi per ordine alle prove giudiziarie, e

queste volle che fossero solo scritture o testimonj (29). Avea trovate Federigo autorizzate presso i nostri tribunali le pruove le più incerte e le più malfondate, ossia i giudizj di Dio; che è quanto a dire le pruove del ferro rovente, dell' acqua bollente, della sommersione nell' acqua, ed altre simiglianti, che chiamavansi in Sicilia leggi *paribili*, perciocchè volgarmente credeasi, che per esse la verità comparisse. Or l' imperadore non solo proibì a tutti i magistrati generalmente, che da indi innanzi ammettessero tali pruove nei giudizj, ma non ostante il costume universale del secolo le dichiarò insensate ed inette per la ragione, che esse niuna connessione aveano con l' azione, di cui dovea giudicarsi (30).

Avea ancor trovati nei giudizj sì civili che criminali autorizzati i duelli anche presso coloro che franchi non erano, e sino usavasi di poter chiamare a duello i testimonj: ed egli primieramente vietò quest' uso agli stessi franchi, che eransi quì stabiliti, e indi a tutti i suoi sudditi generalmente il proibì (31): anzi siccome in quel tempo il mestiero più onorato e l'

esercizio più familiare eran le armi, e l'uso del duello era assai favorito dal genio militare dei baroni, espressamente ai baroni tutti per sempre il vietò, e disse, che era quella più presto una *divinazion* che una pruova, che ripugnava alla natura, e che dai dettami del dritto comune, e dalla equità naturale dissentiva (32).

Fu da noi altrove dimostrato, che per la ignoranza dei tempi non sapendosi apprezzare il valore delle scritture e degli atti, nè giudicare dell'autenticità loro, e non sapendosi parimenti definire la qualità dei testimonj, e il grado di fede, che lor si dovesse prestare, e come procedere nel confrontarli, e come ritrarre una pruova dalle circostanze del fatto, in somma mancando le pruove positive, eransi finalmente adottate le negative, ossia i giuramenti, e i duelli, e i giudizj di Dio. A discreditar queste pruove, e a poterle abolire con successo e con intelligenza, era mestieri il far comprendere la ragionevolezza e la solidità delle pruove naturali e connesse col fatto venuto in contesa, e del quale dovea giudicarsi, e quel-

le solo poteano essere gli istrumenti e i testimonj. S. Luigi, il quale per altro potè abolire i duelli nelle sole curie del suo demanio, non avendolo osato direttamente in quelle delle signorie, non altrimenti giunse ad abbattere lentamente la studiata giurisprudenza dei tribunali di Francia intorno ai conflitti giudiziarj, che accreditando ed autorizzando le pruove, le quali doveano somministrare alla discussione dei fatti gli istrumenti e i testimonj. Questa riforma aveva assai tempo innanzi ordinata nel suo regno l' imperador Federigo, avendo in tutte le curie generalmente proscritto l' uso del duello giudiziario, e per farlo con intelligenza, non altre pruove ei volle in tutti i giudizj adoperate, che le legali ossia quelle, che risultavano dai testimonj e dagli atti.

Fu egli certamente il primo, che dopo la oscurità di tanti secoli, e ripugnantivi i costumi pubblici, seppe intorno agli anzidetti articoli formare una nuova scienza, e nuova e più regolare disciplina introdurre nei tribunali. Cominciò egli adunque dal definire in quali cause doveansi ricevere le deposizioni dei testimo-

nj dalla corte istessa, in cui erasi contestato il giudizio, e in quali altre cause potessero quelle deposizioni ad altri delegarsi (33): provvide che se pure non fosse contestato il giudizio, si potesse legalmente ricevere il detto di quei testimonj, i quali o per vecchiezza o per assenza potean mancare, quandochè fosse introdotta la lite; e insieme più cose prescrisse intorno al modo di riceversi i testimonj nel secondo giudizio, che non eransi prodotti nel primo (34). Non trascurò di definire la qualità dei testimonj; e volle primieramente, che niuno angario o villano o altri che fosse di condizione servile potesse testimoniare non solo contro i baroni e i conti, ma nè anche contro i semplici militi; vi abilitò pure i borgesi, vietando assolutamente ai nobili tutti di poterli chiamare a duello. Ne fissò ancora il numero e stabilì, che due della stessa classe valessero contro un lor pari, e si raddoppiassero progressivamente, quando prendevansi da una classe inferiore: quindi contro un conte bastavano due conti, o quattro baroni, o otto militi, o sedici borgesi, per tutte le quali classi la stessa proporzione rispet-

tivamente dovea serbarsi (35).

Quantunque nelle costituzioni non sia descritta la maniera, secondo la quale doveano riceversi le deposizioni dei testimonj, tuttavia dimostranla assai chiaramente i diplomi. Un giudice per lo meno e un notaro ricevea la testimonianza, e di ordinario vi si volean presenti altre persone, che sapessero scrivere, dette perciò testimonj *letterati*. Chi era legalmente intimato, o presentavasi a deporre un fatto, dovea in prima giurare di dire la verità; poi venia interrogato se sapesse il fatto di cui trattavasi; e come il sapesse, ossia la *causa della scienza*. Tutte le interrogazioni e le risposte registravale il notaro in un atto, che sottoscrivea il giudice, che le avea ricevute, sottoscriveanlo ancora le persone, che erano state presenti, e il notaro che rogava l'atto (36).

Con pari saviezza determinò l'imperador Federigo la qualità delle pruove da ricavarsi dalle scritture e dagli istrumenti. Vietò primieramente l'uso di una certa scrittura confusa e intralciata, che spezialmente usavasi in Napoli, nel ducato di Amalfi, e in Sorrento, e volle

che i notari tutti scrivessero gli atti in modo leggibile e chiaro: proscrisse la carta bambagina, e comandò, che gli istrumenti si scrivessero in pergamena: aggiunse che a poter l'istrumento aver vigore nei giudizj, dovea essere sottoscritto da un notaro e da un giudice; e se la quantità, di cui trattavasi, era infra una libra di oro, dovean sottoscriverlo due testimonj, tre, se oltrepassavala: diede ancora altri regolamenti intorno al valore di quegli atti, che eransi fatti prima della promulgazion del suo codice, e massimamente dalla morte di Guglielmo II in poi (37). Ma a conoscersi più chiaramente quanta discussione ed esame dovesse adoperarsi nel giudicare dell' autenticità delle scritture, che presentavansi nei tribunali, è quì da ricordarsi, che trattandosi di un diploma del suddetto Guglielmo presentato in Palermo dinanzi un magistrato nel 1240, scrissegli l'imperadore, che osservasse diligentemente la forma della scrittura, il suggello, i fili ossia i cordoncini, a cui era il suggello appeso, e di tutto ne facesse confronto con le carte autentiche, e che certamente a quel principe apparteneva-

no (38). Veggonsi in questo esame prescritte tali regole diplomatiche e critiche, che non seppero fissarne più severe e più sane la Critica e la Diplomatica, quando furono ridotte in un' arte.

Tanto ordine e tanta intelligenza, onde chiara mostravasi la solidità delle pruove giudiziarie ordinate da Federigo, siccome dovea certamente da una parte introdurre una disciplina più regolare nei tribunali, così dovea nel tempo istesso avere grandissima efficacia a discreditare gli usi insensati e militari dei giudizj di Dio, e dei duelli. Pure non si dee quì dissimulare, che se i primi furono del tutto proscritti, nè ricorre di essi in tempi dopo altra memoria, i costumi pubblici e le antiche abitudini manteneano tuttora i secondi, nè Federigo istesso potè resistere in tutto al delirio universale del secolo. Veggonsi veramente autorizzati nel suo codice alcuni casi, nei quali era permesso il duello, come nei delitti occulti e furtivi, e in quelli di Maestà, e dopochè fosse disperato di aver pruove ordinarie e legali; anzi lo stesso imperadore ivi discese a pre-

scrivere leggi relative ai duelli, e intorno all' età e alla qualità dei combattenti, e circa alle armi che poteansi adoperare, e intorno ai campioni, ed al giuramento che dovean fare nel campo istesso di battaglia, e in qual maniera dovean combattere (39). In somma Federigo mostrò una certa indulgenza per gli costumi dei franchi, che aveano introdotti i normanni, e che sussistevano tuttora in Sicilia. Tanto è vero, che le leggi son vane, ed è il legislatore impotente, quando non sono preparati i costumi.

Pur comunque avvenisse in questi casi straordinarj, ei fu stabilito, che le curie tutte nell' ordinaria maniera di procedere non potessero prescindere dalle pruove legali, cioè dagli istrumenti e dai testimonj. Or siccome dovean questi ridursi in iscritto, ed essendo già scritta la citazione, e scritto il libello, così volle ancor Federigo, che la sentenza dei giudici fosse parimenti pronunziata in iscritto. Dichiarò adunque di niun vigore le sentenze verbali, e comandò ai magistrati tutti, di qualunque dignità e giurisdizione si fossero, che in iscritto pro-

ferissero le sentenze definitive, e in caso diverso impose loro la pena di risarcire il danno e le spese dei litiganti (40). Se adunque la sentenza dovea mettersi in iscritto, se scritta era la citazione, scritto il libello e le pruove, è manifesto, che dall' imperador Federigo in poi fu introdotto, che il processo tutto di ciascheduna causa si avesse in iscritto: e siccome nei tempi innanzi facendosi la petizione a voce, e ricevendosi i testimonj verbalmente, ed essendo i giudizj di Dio e i duelli azioni pubbliche, era allor pubblico il processo di ogni causa, così quando fu comandato, che si dovessero le singole parti e gli atti di essa porre in iscritto, potè quindi da quel tempo introdursi nella processura dei nostri tribunali una forma pressochè segreta, e certamente più circospetta (41).

Stabilite che ebbe Federigo le forme e l' ordine di procedere nel primo giudizio, passò poi a determinare la norma, secondo la quale dovea istituirsi il secondo. Avendo egli già trovato nel sistema politico dei normanni costituito l' appello dagli infimi magistrati ai superiori, ei con più ragione lo autorizzò, ed ammi-

se le appellazioni così nel civile che nel criminale, senonchè non accordolle in tutti i casi, e le ristrinse nel tempo. Volle adunque fissato il termine di cinquanta giorni, infra i quali doveano prodursi gli atti dinanzi al magistrato di appellazione, e ordinò sopra tutto, che l' appellante dovesse presentarsegli personalmente, non potendo partirne sino alla spedizion della causa, altrimenti dichiaravasi abbandonato l' appello. Le cause, cui negavasi l' appellazione ordinaria, volle che fossero le esecutive nel civile, e i delitti eccettuati nel criminale (42).

Queste furono le principali disposizioni della riforma di Federigo in tutto l' ordine giudiziario: e debbonsi ora ad esse aggiungere altri suoi regolamenti, che la disciplina forense riguardano. Prescrisse che dinanzi il magistrato dovesse ciascuno ei stesso o per mezzo del suo avvocato decentemente dire la sua ragione, e del resto si stesse in silenzio, e chi oltrepassava i termini della civil modestia, dovea essere ad una multa soggetto (43). Volle inoltre, che le prime a spedirsi fossero le cause delle chiese, poi del fisco, dei pupilli, degli orfani, e

delle vedove, e di altre persone miserabili: alle quali accordò, litigando massimamente con potenti, che fossero provvedute di avvocato, che niuna spesa di lite pagassero, anzi dispose, che durante la lite il fisco le alimentasse; il che fu certo umanissimo provvedimento (44). Ordinò che le cause civili fossero decise infra due mesi, e in tre le criminali, e che non potesse dalle parti istesse istituirsi altro giudizio, se non terminato quello, che già si era introdotto (45). Aggiunse altri regolamenti intorno ai giudici, ai salarj degli avvocati, alle spese della lite, ed a simiglianti cose (46). Dalle quali considerazioni tutte risulta chiarissimo, che sebbene Federigo avesse ristabiliti gli antichi magistrati, e gli ufficj normanni, tuttavolta fu egli il primo a fondare nei tribunali e nelle curie forme giudiziarie più ordinate ed una assai più regolar disciplina: la quale è stata sempre nel foro siciliano sperimentata di tanta utilità; che molto tempo dopo potè servire di base e di regola alla riforma fattavi dal re Alfonso; alla cui norma sin oggi i nostri tribunali in tutti i giudizj governansi.

CAPITOLO QUARTO

L' imperadore abolisce gli stratigoti nelle signorie, e quindi tutte le giustizie criminali, che in alcune di quelle dai baroni si amministravano. Corti provinciali di sindicatura istituite da quel principe per tutti i magistrati.

Io non farei comprendere il sistema tutto delle giurisdizioni e degli ufficj in quest' epoca, se dopo aver favellato delle riforme allor fatte intorno ai magistrati, che nei luoghi del demanio erano costituiti, tralasciassi ora di ricercare in che modo abbia l' imperador Federigo ordinate le giurisdizioni nelle signorie.

E riflettasi primieramente, che sebbene delle curie feudali di quelle si parli nel suo codice in guisa, che veggasi apertamente esporsi ivi avanzi di antichi costumi, e non già istituzioni legate al sistema politico del reame siciliano, siccome fu da noi altrove osservato (1), pure le corti delle baronie sono in quel codice annunziate come parti del corpo tutto della ma-

gistratura, che nello ristabilimento di essa Federigo suppose chiaramente ed autorizzò.

Se ei sin dal principio delle sue costituzioni dichiarò, che i signori di vassallaggio al pari dei giustizieri dei camerarj e dei bajuli appartenevano ancora all'ordine dei magistrati; se annoverò tra le curie ordinarie e legalmente costituite quelle dei baroni; se confermò ad essi il dritto di percepire i proventi, che dalla amministrazione della giustizia risultavano (z), dichiarò adunque, che era una certa giurisdizione, e un officio per sovrana concessione inerente al barone; ed avendo parimenti della qualità di essa giurisdizione favellato in quei luoghi, in cui trattava dell'ufficio dei bajuli, e detto ancora, che era luogotenente del barone il di lui bajulo, egli è manifesto, che l'imperador Federigo autorizzò il sistema normanno, per cui il barone in forza del suo privilegio riputavasi come il magistrato degli uomini tutti abitanti nel territorio della sua baronia; e che a questo effetto, cioè ad amministrarvi e la giustizia e la rendita, un proprio bajulo come suo luogotenente potea costituirvi, e che non altra

giurisdizione potea quindi competergli che la bajulare, fu adunque stabilito nel sistema di autorità giudiziaria riordinata da quel principe, che siccome i bajuli regj nei luoghi del demanio, così i bajuli dei baroni erano i magistrati locali nelle signorie.

Non potea certamente Federigo alterare l' antica massima della costituzione siciliana, e inculcata sempre dai suoi predecessori, per cui l' investito di un vassallaggio succedeva naturalmente ai dritti di utile dominio del concedente, e che una giurisdizione potea in lui essere trasferita nell' atto della concessione della signoria: indi provenia il dritto di appropriarsene la rendita pubblica, e di amministrarvi giustizia. Ma se il primo era limitato a potere esigere quei soli pesi, che pria della concessione pagava la popolazione conceduta in signoria, con l' espresso divieto di potervene imporre dei nuovi; il secondo era ristretto alla sola giustizia civile, non potendosi la criminale esercitare senza un' espressa e separata speziale concessione. Già aveano solennemente stabilito nel nostro dritto politico i principi normanni, che era re-

galia ed ai supremi dritti di Maestà riserbato l' ufficio della giurisdizion criminale. Ma questo principio erasi oscurato e venuto in dimenticanza nel lungo tempo dell' anarchia, ed avea trovate. Federigo fattene di un tal dritto molte usurpazioni, e indi introdottisi gravi abusi. Fu adunque bisogno, che egli nella promulgazion del suo codice pubblicasse di nuovo con maggior solennità quel principio, e ne inculcasse la osservanza, proscrivendo gli abusi, e tutte annullando le usurpate giurisdizioni. Adunque con una sua speziàl legge dichiarò l'imperadore, che la giustizia criminale e il mero impero era *singolar pregio* della Maestà del Principato; e intimò ai prelati tutti ai conti ai baroni ed ai militi, che niun di loro fondato sopra *illecite presunzioni* osasse di esercitare nelle sue terre o di commettere ad altri l' ufficio di giustiziero, e che per le cause criminali si ricorresse solamente ai maestri giustizieri, o ai giustizieri della provincia da lui immediatamente costituiti: in caso di trasgressione stabilì la pena della confiscazione del vassallaggio (3). Egli è manifesto, che questa legge riguardava coloro, i qua-

li aveano usurpata una tale giurisdizione.

Era parimenti accaduto nell' anarchia, che i giustizieri costituivano di privata autorità loro vicarj, sostituendoli nell' esercizio del loro ufficio. Or Federigo con altra legge dichiarò, che il giustizieriato era un ufficio puramente personale, e che dalla persona, cui era stato commesso, nè anche per un caso solo, potea in altri essere trasferito: per la qual cosa soggiunse, che la elezione di alcuno per l' esercizio del mero impero, eziandio per una sola causa, dovea tutta provenire dal principe, e questa ragione egli addusse nel condannare all' ultimo supplizio qualunque giustiziero, che osato avesse di trasmettere ad altri a titolo di vicario l' autorità a lui solo e personalmente commessa (4): indi comprendesi chiaramente, perchè Federigo abbia la creazione dei giustizieri a se riserbata unicamente ed in qualunque luogo ei risedesse (5). Ma risulta più manifesto, che nella costituzione sveva fu vie più autorizzato un principio del dritto normanno, per cui la giurisdizion criminale non potea considerarsi come ufficio inerente alla concessione della signo-

ria, che esso riguardava solamente la persona, cui era stato accordato, e non già qualunque patrimonio feudale, che si possedesse: e che a poterlo esercitare legittimamente anche per qualche particolar causa una espressa delegazione del principe facea di mestieri.

L'imperadore abolisce gli stratigoti nelle signorie, e quindi tutte le giustizie criminali, che in alcune di quelle dai baroni si amministravano.

Ed osservisi a questo luogo, che Federigo seppe recare ad un sistema più conseguente ed a più robusta forza la costituzione normanna. Egli è il vero, che re Ruggieri dichiarò appartenere la giustizia criminale ai dritti supremi di Maestà: non però dimeno questo re, sebbene per avventura non abbiane fatte nuove concessioni, non pare che avesse annullate le antiche; imperciocchè si è veduto, che ai suoi tempi nelle primarie signorie e in Butera e in Ragusa e in Noto e in quelle di Catania e di Lipari sussistevano tuttavia gli stratigoti, come luogotenenti dei signori di essi luoghi, e dimostravano quindi, che vi esercitavano un ufficio di giurisdizion criminale, accordatovi sin dalla fondazione di quelle signorie dal conte Ruggieri: onde argomentavasi, che ai tempi normanni in Sicilia le grandi signorie aveano una

tal competenza; per altro Guglielmo II avea conceduto il giustizieriato perpetuo al vescovo e signore di Morreale.

Ma Federigo, stabilita la massima, che il giustizieriato era un ufficio puramente personale e temporaneo, a norma di quella nel fatto si governò, ed abolì in conseguenza ogni distinzione o preeminenza nelle signorie, che potesse nascere da diversità di giurisdizione: ossia gli stessi contadi non altrimenti che le picciole baronie furono ridotti alla sola competenza bajulare. E veramente ove io veggo ai tempi normanni costituiti gli stratigoti in più luoghi dell' Isola; e dall' imperador Federigo in poi e massimamente dall' epoca della pubblicazion del suo codice di niuno altro stratigoto in Sicilia io trovo più fatta menzione, che solamente di quel di Messina, ei parmi argomento ben fondato a congetturare, che avendo quel principe tanti stratigoti aboliti, avesse ancora abolito l' ufficio, che per ministero di quelli esercitavasi, o a meglio dire tolta generalmente la competenza delle cause criminali anche a quei luoghi, ai quali aveanla già accordata i suoi predecessori.

E di fatto o che ne abbia Federigo manifestamente conosciuti gli abusi, e spezialmente dal tempo della morte di Guglielmo II, o che abbia voluto ordinare le giurisdizioni tutte a norma dei principj della sua costituzione politica, egli è certo, che sin le antiche e legittime concessioni annullò. Avea l'imperadore Arrigo nel 1195 in grazia del suo benemerito abbate Roffredo conceduto al monistero di Montecasino, che i sudditi di esso fossero esenti di comparire dinanzi ai regj giustizieri, e per quelle cause spezialmente, le quali non poteano essere da altri giudicate: ed avea data nel tempo istesso facoltà al monistero di potere nei suoi vassallaggi costituire giudici a conoscere le cause tutte sì civili che criminali (6). Pur Federigo appena ritornato nel regno da Germania nel 1220, portossi in s. Germano, e sul luogo istesso fe risegnarsi dall' Abbadia il *jus sanguinis*, ossia la giustizia criminale, che Arrigo suo padre aveale accordata (7). Parimenti, essendosi verificato in un processo del 1266, che il vescovo e signor di Catania era stato sin da tempi antichissimi in un possesso non interrotto di

conoscere le cause criminali in quella città, e nelle terre di Jaci, di s. Anastasia, e di Mascali, è ivi ancora attestato, che erane stato spogliato quel vescovo dall' imperador Federigo (8). Or noi abbiamo veduto conceduta in signoria la città di Catania al prelato di essa dal conte Ruggieri, ed ivi sin da quel tempo costituito lo stratigoto: certamente sin da quando fu tolta da Federigo all' anzidetto vescovo la giurisdizion criminale, fu ancora nell' atto istesso ivi abolito l' ufficio di stratigoto, che come suo luogotenente il vescovo vi costituiva. Noi veramente non abbiamo ancora osservato alcun documento, onde apparisca aver Federigo in simil modo rivocato il privilegio del buon Guglielmo, per cui erasi accordato al vescovo di Morreale di essere giustiziero perpetuo per tutta quella signoria; ma egli è certo, che tra gli altri carichi, dati in quel tempo all' imperadore dai romani pontefici, si parlò di aver lui spogliate dei lor dritti e dei beni loro le chiese di Cefalù e di Catania, e vi si aggiunse ancora lo spoglio della Chiesa di Morreale (9).

Egli è adunque manifesto, che nè anche

attese le antiche e legittime concessioni, con franca e sicura mano volle tutte nelle signorie di suprema sua autorità Federigo annullate e proscritte le giustizie criminali: se non che ei conservò una certa preeminenza e una qualche distinzione ai principi della real famiglia, siccome per altro furono essi sin dai primi tempi normanni in modo speziale privilegiati. Quando Federigo donò quasi in appannaggio al suo figliuolo Manfredi più terre e vassallaggi, e particolarmente il principato di Taranto, gli diè nel tempo istesso la facoltà di poter quivi Manfredi esercitare il mero impero: e di fatto ad amministrarvelo aveavi questo principe costituito un suo giustiziero. Ma essendo venuto il suo fratel Corrado nel regno, ed avendolo di più terre spogliato, rimosse ancora da quel principato il giustiziero di Manfredi, lasciandogli la sola giurisdizione civile: lo scrittore contemporaneo descrive questo fatto in modo, che annunzia da una parte la facoltà del mero impero come una particolar prerogativa conceduta da Federigo a Manfredi; e dall' altra parte quando riferisce esserne lui stato da Corrado spo-

gliato, non fa comprendere, che siesi doluto quel principe di essere trattato da meno degli altri baroni (10).

E perchè veggasi più manifestamente qual sia stato intorno a tali giurisdizioni il sistema del dritto pubblico siciliano in quel tempo, è quì da soggiungersi, che Carlo di Angiò, il quale non fece che autorizzare le massime tutte di governo dell' imperador Federigo, non altrimenti si regolò. Avendo egli nel 1269 armato cavaliere il suo figliuol primogenito, gli concedette ancora il principato di Salerno, il contado di Alesina, ed altre terre e vassallaggi, ma vi si riserbò espressamente la giustizia criminale, eccettochè nella sola città di Salerno: ossia accordogli una tale prerogativa nel solo luogo della di lui residenza, quasichè non convenisse a un principe reale, che altri ove ei risedea amministrasse giustizia (11). Egli è adunque indubitato da una tal concessione, che se in riguardo all' esercizio della giurisdizione criminale procedeasi con grandissima riserva con gli stessi principi reali, anzi col successore istesso del regno, egli è naturale il conchiude-

re, che i baroni ed eziandio quelli di primo ordine non poteano ottenerla di leggieri: di fatto il cennato Carlo di Angiò rescrisse nel 1275 al giustiziero di Puglia, che pretendendo il conte di Lecce le cause criminali nelle sue terre, pareagli questa pretensione del tutto incredibile, perciocchè ad esso conte eransi quelle terre concedute con le stesse condizioni, con le quali agli altri baroni si concedeano: e dichiarò, che in tutte le concessioni erano le cause criminali alla corte del re riserbate (12).

Lo stato adunque delle giurisdizioni nelle signorie fu in guisa composto da Federigo, che non ebbevi tra esse niuna distinzione o prerogativa: che sebbene sotto i re normanni siensi mantenute le antiche concessioni, sussistendo tuttora in quel tempo gli stratigoti, e siesi ancora da quelli accordato a qualche signoria il giustizieriato perpetuo, nondimeno l'imperadore con un tratto solo di autorità abolì gli stratigoti tutti, e insieme le giurisdizioni criminali, di cui erano in possesso alcuni baroni: e quindi furono essi abilitati all'amministrazione della sola giustizia civile. Ed avendo dichiarata la giusti-

zia criminale singolar pregio del principato, e ufficio proprio dei soli suoi magistrati da lui immediatamente costituiti, ufficio puramente personale, non capace di sostituzione, o vicariato, nè inerente ad alcun patrimonio feudale, venne in conseguenza a stabilire come articolo principale della costituzione, che la sola magna curia e i soli suoi giustizieri fossero i ministri unici delle alte giurisdizioni, e potessero essi soli conoscere e nei luoghi del demanio e in quelli soggetti ai baroni le cause criminali.

Per le quali cose tutte egli è naturale il comprendere, che l'ordinaria amministrazione della giustizia criminale nella maggior parte del reame apparteneva allora ai giustizieri provinciali, di cui ciascuno tutte le popolazioni della sua provincia di mano in mano visitando, e quivi immantinenti accorrendo, ove chiamavalo un qualche delitto di sua competenza, non solo nei luoghi del demanio, ma nei vassallaggi ancora una tal giurisdizione con podestà ordinaria esercitava. Inoltre per la stessa amministrazione della giustizia civile aveano i bajuli dei baroni un magistrato superiore immediato e

vicino e pressochè presente nel giustiziero provinciale, cui avea accordato l' imperador Federigo il dritto di sollecitare la spedizione delle cause civili nelle corti dei bajuli, ed espressamente nelle baronie, con la facoltà di poter quelle cause a se avocare il giustiziero, in caso che i bajuli dei baroni ne avessero oltra a due mesi differito il giudizio (13).

E cade a questo luogo in acconcio di considerare, che essendo le corti dei baroni ridotte alla sola competenza civile, e le giurisdizioni criminali non potendo più esercitarsi, che dai soli magistrati costituiti in ogni anno e immediatamente dal Principe, ed avendo i giustizieri delle provincie una ingerenza diretta e immediata nell' amministrazione della giustizia nelle baronie, e nei luoghi del demanio, ei parmi assai manifesto, che grandissima forza e vigor possente venne in questi tempi a comunicarsi alla amministrazione politica. Anzi egli è sì certo, che l' autorità pubblica fu tutta allor posta nelle mani dei soli magistrati, che a reprimerne gli abusi, e ad assicurare il buono stato dei suoi sudditi, ordinò l' imperadore un

saggissimo provvedimento. Ei veramente non fu pago di avere autorizzato l'antico sistema normanno, per cui i giustizieri e i camerarj doveano, spirato l'ufficio loro, rimanersi per cinquanta giorni presso i lor successori, perchè in tal tempo potessero soddisfare a tutti coloro, che venissero contro di essi a proporre doglianza o richiami: ma volle Federigo sottoporre i magistrati tutti anche nel corso del loro ufficio a un più severo e più solenne sindacato.

Due anni dopo la pubblicazion del suo codice, ossia dopo avere osservato col fatto quanto ecceder potesse tanta autorità dei suoi magistrati, intimò l'imperadore un parlamento generale in Lentini nel 1233, nel quale non altro stabilimento prescrisse, se non che due volte in ogni anno nel dì primo di maggio, e di novembre dovessero farsi corti ossia ragunanze pubbliche in luoghi designati in diverse provincie dei suoi reali dominj, e in Sicilia destinò la città di Piazza: dovea in quelle corti presedere un suo messo a questo oggetto espressamente diputato, e doveanvi intervenire i prela-

ti ed altri ecclesiastici, i conti, i baroni, quattro buoni uomini di ciascuna città, e due di ogni castello e villaggio, con la facoltà di potersi da chiunque proporre accuse e doglianze contro il maestro giustiziero, i giustizieri, i camerarj, i bajuli, e contra qualsivoglia altro, che alcuno ufficio a nome del principe esercitasse. Il presidente dovea le istanze tutte ridurre in iscritto, che da lui suggellato, e munito ancora del suggello di quattro dei principali ecclesiastici ivi presenti, all' imperador trasmettea. La ragunanza suddetta durava otto giorni, e potea ancora secondo la qualità degli affari prorogarsi sino a quindici (14).

Si rifletta primieramente, che essendo spedito straordinariamente un legato, perchè dalla parte del Principe a queste corti presedesse a ricevere le querele della nazion tutta contro i magistrati ordinarj, Federigo adunque conservò l' antichissimo sistema, per cui di tanto in tanto erano mandati i messi reali a visitar le provincie, a sentire le doglianze dei sudditi, a tenere in soggezione i governatori locali ed i giudici, se non che l' anzidetto imperadore con

maggiore utilità pubblica applicò quel sistema, perciocchè fissò i tempi ed i luoghi, in cui erano i magistrati tutti esposti a un tal sindacato. Riflettasi ancora, che sebbene queste corti essendo composte dai prelati dai baroni e dai rappresentanti delle città e dei villaggi abbianle taluni credute ragunanze di parlamento, nientedimeno debbono più presto riputarsi come corti di giustizia, imperciocchè era assai diverso l' oggetto e diversa la forma dei parlamenti siciliani, siccome tra poco dimostreremo: nè ebbe in quelle corti altro intendimento l' imperador Federigo, che avendo sottoposte le persone più ragguardevoli e la nazion tutta ai magistrati, volle insieme, che tutti i suoi sudditi ragunati in assemblee provinciali potessero nella forma più solenne e più pubblica implorare la protezione del sovrano contro gli abusi e gli eccessi di coloro, che un qualche ufficio in di lui nome amministravano (15). Tanto è vero, che grandissima forza avea comunicata l' imperadore alla costituzione politica, che poco anzi avea stabilito.

CAPITOLO QUINTO

Operazioni di Federigo per dare maggiore rappresentanza ai comuni siciliani. Istituzione dei giurati per ciascuna popolazione, e maniera di eleggerli. I comuni sono ammessi nei parlamenti. Limitazioni essenziali nei dritti e negli incarichi delle corporazioni municipali. Per quali cagioni abbiavi quel principe apposte tante limitazioni.

Quando l' imperador Federigo abilitò nel 1233 i rappresentanti di ciascuna città e villaggio in Sicilia a potere coi prelati e coi nobili intervenire alle corti provinciali di giustizia, avea già dato nel 1232 una certa forma ai corpi municipali, ed ei pare che siesi prima con queste disposizioni voluto preparare quel principe a poterli poi ammettere nel 1240 ai consigli generali ossia ai parlamenti. Ma non faceagli di poca avvedutezza mestieri nell' atto di comporre in una forma nuova e privilegiata i nostri comuni. Ei certo non ignorava lo stato e gli an-

damenti delle città italiane, le quali appena costituitesi in corpi, e governate da magistrati lor proprj, tirarono sempre ad una manifesta indipendenza, ed aveano per lungo tempo e lui e i cesari suoi predecessori aspramente travagliato. Adunque ove si determinò Federigo a dare maggiore rappresentanza ai corpi municipali siciliani, provvide ancora efficacemente, perchè fossero nella stessa istituzione loro subordinati alla podestà sovrana, e non potesse per la soverchia ingerenza di quelli pericolare la potenza della costituzione politica. Io non sò se egli mi si verrà fatto di recare alla debita chiarezza questi argomenti, ma io me ne ingegnerò.

Operazioni di Federigo per dare maggiore rappresentanza ai comuni siciliani.

Da per tutto in Europa nel secolo decimoterzo le popolazioni non solo acquistavano immunità privilegj e giurisdizioni lor proprie, ma anche vedeansi di tratto in tratto ammesse alle corti generali della lor nazione, e veniano quindi a far quasi parte della pubblica rappresentanza. Federigo si piegò a questo universale istituto del secolo, ed ei primieramente volle adoperare in pubblici incarichi uomini delle

diverse popolazioni, e da quel tempo incominciano a sentirsi nomi, che han sembianza di ufficio municipale, ossia nel regno di quell' imperadore veggonsi apparire la prima volta i giurati. Essendo egli in Sicilia nell' anno 1222 comandò, che in tutte le città borghi e castella si spendessero i danari nuovi di Brindisi, e non potessero aver più corso le monete di Amalfi, il che dovean curare sei *buoni uomini* di ciaschedun luogo, i quali erano obbligati a *giurare* di soprantendere con vigilanza a questo incarico (1). Parimenti avendo Arrigo di Morra maestro giustiziero pubblicati di ordine imperiale nel 1226 alcuni regolamenti attinenti a civil disciplina e per gli giocatori e i tavernieri e per altri di simil fatta, stabilì un certo numero di *giurati*, i quali secondo la qualità del delitto la pena dai trasgressori esigeano. Inoltre essendo le campagne infestate dai bruchi nell' anno 1231, comandò Federigo, che a curare di raccoglierli e di bruciarli fossero in ogni terra costituiti *quattro giurati*; e nel seguente anno furono eletti in s. Germano *sei giurati*, perchè assistessero con l' opera loro al comestabolo di

Capoa nel doversi fortificare il castello di quel villaggio (2).

Se per corporazione municipale dee intendersi un magistrato eletto dalla popolazione del luogo, e che gli interessi del pubblico cura e amministra, egli è assai manifesto, che quei giurati erano ancora ben lungi dal formare una corporazione municipale, e ne aveano più presto il nome, che l'ufficio: oltrachè non erano nè stabili nè permanenti, ma a tempo e secondo un bisogno straordinario costituiti. Tuttavia ei pare, che nell'anno 1232 siesi determinato Federigo a fissare un sistema più generale e più stabile, e a far passi più vicini a una più consistente composizione dei comuni (3).

Istituzione dei giurati per ciascuna popolazione e maniera di eleggerli.

Volendo ei provvedere in quell'anno alle frodi dei venditori tutti e degli artigiani, ordinò che in ciascun luogo con la soprantendenza del bajulo fossero eletti due *buoni uomini* per denunziare alla magna curia, o al giustiziero della provincia quegli artigiani e quei venditori, che fossero scoverti di alcuna frode: dovea farsi la elezione dei due *buoni uomini* precedente un consiglio pubblico, e poi se ne dava conto

per lettera alla real corte, o al signore del luogo per ottenersene indi la conferma: gli eletti doveano *giurare* sopra i santi evangelj di bene esercitare il loro ufficio, e volle Federigo, che i nomi di quelli fossero notati nei reali registri (4).

Da questo statuto raccogliesi apertamente, che fissò quel principe come un corpo stabile e permanente, composto *da due buoni uomini giurati*, il cui ufficio fosse di curare, che il popolo non soffrisse inganno nè frode nelle misure, nei pesi, e in altri oggetti di civil commercio: fissò ancora la forma della elezione di quelli, avendo disposto, che dovea precedere un consiglio locale e pubblico, e poi degli eletti se ne dovea dar notizia per lettera sottoscritta e suggellata da coloro, che aveanli eletti; il che suppone una elezion popolare ridotta in un atto solenne e legale; determinò parimenti a chi mai appartenesse il dritto di confermare e di autorizzare gli eletti, ossia al Sovrano nei luoghi del demanio, e accordò lo stesso dritto nei vassallaggi ai baroni: e finalmente a far comprendere, che questo nuovo

ufficio di giurati dovea essere riconosciuto di dritto pubblico, volle che nei pubblici registri i nomi degli eletti fosser notati (5). Noi dimostreremo nel seguente libro, che questa maniera di elezione degli ufficj municipali conservarono i re aragonesi, quando li composero in una più formata corporazione: egli è solamente da riflettersi a questo luogo, che se i comuni siciliani sin dalla prima costituzion loro sotto i normanni ebbero la stessa epoca e quei del demanio e quei delle baronie, egli è ora manifesto, che gli uni e gli altri in pari passo procedendo furono ugualmente e nel tempo istesso promossi a maggiore rappresentanza, avendo insieme ammendue compresi in queste nuove sue disposizioni l'imperador Federigo.

Egli è sì vero, che furono in quest'epoca innalzati i comuni siciliani a uno stato più formato di corporazione, che compariscono da ora innanzi abilitati ad altre qualificazioni di corpo politico. Veggonsi ora memorie, nelle quali è nominato il *suggello* di alcuna università, ossia l'impressione di quello convalidando gli atti pubblici, dimostrava di aver quasi riuni-

to il consenso degli individui tutti del luogo, che è quanto a dir del Comune (6): fassi ancor menzione di alcun paese, in cui già era il *palazzo* del Comune, ivi certamente amministravano giustizia i magistrati, ivi il popolo si ragunava a consiglio, e si deliberava ivi di cose, che gli interessi dell'università riguardavano (7).

I comuni sono ammessi nei parlamenti.

Pure il maggior grado di rappresentanza fu quello di essere stati ammessi nei parlamenti. Vedea Federigo, che da per tutto in Europa davasi ai Comuni importanza e vigore, e già alcuni tra i Sovrani chiamavanli alle corti generali della nazione ad opporre i suffragj e la unione di quelli al corpo feudale (8). Federigo fu per avventura tra i primi ad ammettere i nostri Comuni nei parlamenti; ma noi tra poco vedremo in quali termini di stabile e stretta subordinazione seppe ei sin dal principio contenerli. Avea già nel 1232 chiamati in Foggia due buoni uomini da ciascuna città e castello *per bene ed utilità generale*: ed ei può ben congetturarsi, che sienvi ancora stati chiamati dai luoghi soggetti ai baroni, imperciocchè per

s. Germano vi fu spedito un Roffedo de Monte, e s. Germano era terra soggetta al monistero di Montecasino (9). Indi nel 1233 abilitò le popolazioni tutte sì dei borghi che delle città a mandare due volte l'anno alcuni tra i migliori uomini del luogo alle corti provinciali di sindicatura contro i magistrati, e non ne furono esclusi quei delle baronie (10). Ma nel 1240 dee stabilirsi propriamente l'epoca, in cui fu la prima volta accordato ai comuni demaniali in Sicilia l'intervento legale nei parlamenti.

Intimò l'imperadore in quell'anno una corte generale da doversi ragunare in Foggia nel dì delle Palme, e vi chiamò primieramente i giustizieri tutti, ai quali impose nel tempo istesso, che con seco portassero da ciascuna città due ambasciatori, ed uno da ogni castello e borgo della lor provincia, e lor parimenti trasmise altre sue lettere per farle ricapitare a a quelle città, cui direttamente chiamò (11). Tra esse la prima è Palermo, indi sono nominate Nicosia, Trapani, Castrogiovanni, Piazza, Caltagirone, Lentini, Agosta, Siracusa, Catania, e Messina, e dopo succedono imme-

diatamente alcune città di Calabria e di Puglia. Era la formola della convocazione, che essendosi l'imperadore determinato a ragunare un parlamento, e volendovi presenti alcuni suoi fedeli del regno, ordinava ad ognuna di quelle città, perchè vi mandasse due ambasciatori, i quali avrebbero poi a ciascuna di esse la sua volontà riferita. Osservisi a questo luogo, che le lettere di convocazione furono comunicate alle anzidette università per mezzo dei giustizieri (12).

Questi ambasciatori o nunzj, siccome li chiamò Federigo, chiamavansi ancora volgarmente *sindaci*, ossia procuratori del pubblico, il qual nome adottato già dal dritto comune l'imperadore istesso in altre occasioni autorizzò. Il procuratore di qualche università per le cause civili era detto *sindaco*, e dichiarò Federigo, che per le cause criminali anche potesse ciascuna università un suo sindaco costituire (13); indi fu introdotto, che il procuratore del pubblico per qualunque causa *sindaco* si nominasse; di fatto quando i nostri scrittori del tempo fan menzione, che le città mandavano

lor diputati a giurare ubbidienza al nuovo Sovrano, non altrimenti che *sindaci* gli appellano, e quando riferiscono un parlamento tenuto in Barletta nel 1255, attestano che vi intervennero i *sindaci* della provincia (14).

Ma questi nunzj o ambasciatori o sindaci non furono chiamati da Federigo al parlamento, che dalle sole popolazioni soggette al demanio, e non vi ebbero luogo i rappresentanti delle baronie. L'imperadore in quelle istesse lettere, in cui impose ai giustizieri di portar seco loro due nunzj da ciascuna terra e città della lor provincia, limitò espressamente quelle, che erano allora in demanio; può sì bene dalle sue parole argomentarsi, che non dovea fare ostacolo l'essere stati alcuni di quei luoghi per lo innanzi soggetti ai baroni, purchè attualmente al demanio appartenessero. Parimenti uno scrittore contemporaneo attestò chiaramente, che quando Carlo di Angiò volle intimare un parlamento in Barletta nel 1267, vi chiamò i baroni e i *sindaci delle terre reali* (15). Per altro secondo le massime del dritto feudale essendo considerato il barone come il rappresentante pro-

prio e naturale non solo dei suoi vassalli, ossia di coloro che da lui tenean feudo, ma degli uomini tutti della sua baronia, assai manifestamente comprendesi, perchè i comuni delle signorie non poteano avere loro rappresentanti nelle corti generali.

Se adunque i parlamenti siciliani non erano da altri composti ai tempi normanni e sin dalla conquista dell' Isola che dai soli baroni e dai prelati, avendovi il primo ammessi i comuni demaniali l' imperador Federigo, egli in conseguenza fu il primo a mutare essenzialmente la forma e la costituzione del nostro parlamento: e tengasi quì presente, che vi chiamò insieme i giustizieri tutti provinciali del Regno (16). Adunque i parlamenti siciliani cessarono da questi tempi in poi di essere di tutta e sola composizione feudale.

Limitazioni essenziali nei dritti e negli incarichi delle corporazioni municipali.

Ma se quel principe piegossi al costume generale del suo secolo con dare una più formata consistenza, e quasi una certa estimazion politica ai corpi delle popolazioni siciliane, non lasciò di perder di vista, che questa istituzione potea degenerare in gravissimi abusi, e che

poteano quei corpi attribuirsi in processo di tempo dritti e facoltà da procurarsi una ingerenza diretta e preponderante nelle cose politiche; e certo dovea renderlo assai cauto e sollecito l' esempio pericoloso e vicino delle città italiane. Egli è in prima da riflettere, che sin dai tempi romani le corporazioni delle città supponeano di essere abilitate ad avere magistrati lor proprj, eletti dai liberi suffragj del popolo, e i quali gli interessi e il patrimonio del comune amministravano: e quando nel secolo dodicesimo e decimoterzo furono restituiti i magistrati municipali alla più parte delle popolazioni di Europa, egli è indubitato, che furono quelli diputati a proteggere e ad assicurare i dritti di proprietà di ciascuno individuo, e sino a curare diligentemente, perchè fossero nella debita proporzione distribuite tra gli abitanti le tasse pubbliche (17): anzi in alcun luogo i principi istessi istituirono i magistrati municipali, e vollero chiamarli *giurati* per la ragione, che doveano con giuramento obbligarsi a mantenere non solo i privilegj del comune, ma espressamente ancora l' autorità sovrana (18). Or niu-

no di tali incarichi diè Federigo ai giurati da lui istituiti, ed essi tutt'altro annunziano, che un ufficio municipale. In alcun tempo non fu lor data altra cura, che a fare ispendere una nuova moneta; in altro a far raccogliere e a bruciare i bruchi, o di assistere alla riparazione di qualche castello, e in simiglianti cose: e a quegli istessi due giurati, che in ciascun paese e stabilmente ei dopo costituì, non impose altro incarico, che solamente di scoprire le frodi dei venditori e degli artigiani, senza che dritto alcuno di punirli o altra giurisdizione avesse loro accordata, potendo essi solamente denunziare i rei alla magna curia, o ai giustizieri della provincia; nè da alcuna autentica memoria del tempo si può argomentare, che quei giurati in ciascun comune avessero allor cura dell'annona, o il patrimonio pubblico amministrassero. In somma potrebbesi ora sospettare fondatamente, che Federigo abbia voluto più presto una vana apparenza, e l'ignudo nome, e non già un ufficio municipale costituire.

Ciò dimostrasi più manifestamente, che quando era luogo e la occasion propria di far

comparsa i giurati come magistrati del Comune, e come i naturali rappresentanti del pubblico, o quando un incarico ad alcuna popolazione indirizzavasi, o in caso di alcun atto pubblico e solenne di quella, i giurati non compariscono. Così l'imperador Federigo nelle lettere di convocazione al parlamento, dirette a più terre e città, la formola delle quali lettere fu quella scritta a Palermo, ad altri non le indirizzò, che al bajulo ed ai giudici del luogo, e niun motto fe pur di giurati (19). Nel modo istesso volendo l'università di Corleone nell'anno 1280 permutare in danaro la decima dovuta al suo vescovo, al che dovea procedersi per atto solenne, e per mezzo di un consiglio pubblico, in cui si desse a ciò fare la facoltà e il consentimento di ciascuno individuo, osservasi che quel consiglio non fu composto che dal bajulo e dai giudici e da altre persone di niuno ufficio insignite, e da essi soli fu sottoscritto quell'atto, anzi a stipular la permuta non furono diputati i giurati, ma due sindaci per quell'atto solamente costituiti (20). In somma le università nelle occorrenze di esercitare

nel dimestico ricinto loro funzioni di corpo politico, non danno a vedere come loro rappresentanti i giurati.

Nè quando era il caso di esercitare una funzione più solenne e più pubblica, ossia quando interveniano i lor diputati nei parlamenti, i nostri comuni mostravano quel grado di rappresentanza, nè poteansi quei dritti arrogare, ondechè si potesse in alcun modo temere della lor certa subordinazione. Quando li convocò Federigo al parlamento di Foggia nell' anno 1240, e volle che vi assistessero due sindaci a nome di ciascun paese demaniale, non dichiarò di volerli, perchè venissero quivi a deliberare, ma disse, *speditemi due vostri nunzj, perchè dalla parte vostra veggano la maestà del nostro viso, e la nostra volontà vi riferiscano* (21). Questo linguaggio sente tutto il vigore e la dignità di un possente monarca, che è certo della ubbidienza generale, e sicuro della sovrana sua prerogativa, e del suo dritto. E di fatto comprendesi apertamente il rispettoso e docile ossequio, con cui assistevano i diputati dei Comuni in quelle ragunanze, se ricordisi a que-

sto luogo, che tenutosi in ottobre del 1255 un parlamento in Barletta, ossia quando già morto Federigo, era contrastato al di lui figliuol Manfredi il baliato del regno, attesta pure uno scrittore contemporaneo ed ivi presente, che in Barletta *vi furono tutti i sindaci della provincia a vedere, che se avea da fare: e tutti stavano in paura, che tutti li guai non venissero sopra di loro* (22).

A ristringere i comuni del reame siciliano dentro tali termini di soggezione, e a limitarli in questo stato di informe corporazione, erasi preparato con altre provvidenze l' imperador Federigo: ei veramente avea messa la scure alla radice. Quando fu fatta la compilazion del suo codice, che poi solennemente pubblicò nel 1231, nel luogo, ove trattò dei magistrati, inserì ancora una legge, che giudicò necessaria per rimediare agli abusi, che eransi introdotti in alcune parti del regno: ei comandò in una speziale costituzione, che in niun paese si potessero creare *podestà*, *consoli*, o *rettori*, nomi di ordinario, coi quali le città italiane, che aspiravano ad un governo indipendente, i lor

magistrati appellavano: soggiunse, che niuno osasse esercitare ufficio o giurisdizione alcuna per concessione del popolo, imperciocchè ad amministrare da per tutto la giustizia aveva egli assai provveduto col costituire i suoi magistrati: conchiuse, che se alcuna università avesse osato di creare quegli ufficiali, egli avriala *desolata*, ossia avriane gittate al suolo le muraglie e le case, e condannati gli abitanti alla perpetua condizione di angarj; e che dovea essere soggetto alla pena di morte colui, che ufficio alcuno avesse ricevuto dal popolo (23). Non si potea determinare con maggior chiarezza e più severità, che di niuna giurisdizione fossero capaci i Comuni.

Possiamo ora dalle cose anzidette comprendere distintamente lo stato e la forma, a cui recò quel principe le corporazioni siciliane. Aveva egli trovato, che sotto i normanni era il corpo dei borgesi in ciascun luogo abilitato ad una rappresentanza dimestica, cui presedeva un capo scelto tra i primi borgesi: volle l'imperadore, che i direttori e i presidenti di tutta l'amministrazione interna fossero in ogni paese

il bajulo e i giudici, essi il consiglio pubblico convocavano, che dalle più distinte persone del luogo era composto, e quivi eleggevansi i sindaci per gli atti pubblici della università, e diputavansi i nunzj al parlamento, e faceasi la scelta dei giurati, e degli affari la comunità riguardanti trattavasi, e quivi forse concedeasi il dritto di cittadinanza: e il bajulo e i giudici curavano le rendite pubbliche, e il suggello del Comune conservavano. In quanto ai giurati niuno altro ufficio lor commise l'imperadore, che di soprantendere ai venditori tutti e agli artigiani, le cui frodi non già al bajulo del luogo, ma alla magna curia, o ai giustizieri provinciali doveano denunziare. E' indi manifesto, che nel sistema di Federigo niuna qualità nè ufficio di magistratura poteansi attribuire i Comuni. In questo senso lasciò quel principe imperfetta la corporazione di ciascuna popolazione in Sicilia e quasi in uno stato informe e incompiuto, alle quali accordò più presto una rappresentanza, e non già un governo municipale composto da proprj magistrati, e con propria giurisdizione.

Per quali cagioni abbiavi quel principe apposte tante limitazioni.

Ma pur vedea Federigo da per tutto in quel tempo in Europa le popolazioni tutte disporsi col favore istesso dei principi a una forma propriamente detta di governo municipale con la facoltà di crearsi ufficiali e magistrati diputati a proteggere e ad amministrare gli interessi del pubblico: ed ei pare, che a disegno ed a riflessione matura abbia l'imperadore ristretti in sì angusti confini i nostri Comuni; del che se ne dee ora investigar la cagione. Si rifletta primieramente, che altrove in Europa non per altra ragione i Sovrani innalzavano a maggior grado di rappresentanza i Comuni, che per contrapporli ai grandi, e in questo modo liberare l'autorità politica dalle invasioni della potenza feudale. In Sicilia ciascuna classe della nazione e i rustici e i borgesi ed i militi avea il suo stato e il suo viver legale fissato, ed erano fissati i dritti dei baroni nei lor vassallaggi, ed era generale ed efficacissima la potenza dei regj magistrati, per la qual cosa non aveano bisogno le popolazioni di implorare straordinaria protezione, e nuovi privilegj dal principe. Aggiungeasi, che i monarchi siciliani a

contenere i men rispettosi poteano far valere le riconosciute prerogative del principato, e gli antichi e ben fondati dritti del sovrano potere, che aveano solennemente esercitati e trasmessi ai lor successori i primi conquistatori normanni.

Dall' altra parte se a tanto ben essere della nazion siciliana avesse Federigo imperadore aggiunti maggiori dritti, e forme più privilegiate di corporazione, ei comprendea di potersene in processo di tempo temere alcun passo violento: e certo gli arditi andamenti delle repubbliche italiane, il cui esempio era reo e contagioso, aveanlo fatto più avveduto e più cauto: il che è sì vero, che avendo proibito di potersi creare in niun luogo del reame siciliano magistrati municipali col nome di *rettori* di *consoli* e di *podestà*, dimostrò chiaramente, che ei sino del nome adombravasi. Nè fu di lungi l' effetto al suo avviso: perciocchè non andò guari dopo la sua morte, che quegli umori, cui vedea inclinate e disposte le nostre popolazioni, scoprironsi apertamente.

Le raffrenò per alcun tempo Corrado col suo severo imperio: ma questi morto nel 1254,

siccome non videsi allora alcun ordine stabile di reggimento, nè fu riconosciuto generalmente il baliato di Manfredi, ed aspiravano con tutto il vigore e con felici successi i romani pontefici al dominio del regno, così non poche città scoprirono manifestamente il fine, al quale esse andavano; e forse in apparenza furono assai più moderate le pretensioni di alcune popolazioni del reame di Puglia. La città di Foggia spezialmente, morto appena Federigo, avendo costituiti più *consiglieri* come capi del comune, dispose, che da quelli fossero giudicate le cause tutte sì civili che criminali, annullando la forma ordinata dalla costituzione, per cui le prime dal bajulo del luogo, e le seconde dal giustiziero della provincia doveano essere conosciute e decise; protestavano sì nel tempo istesso gli abitanti tutti di Foggia, che non sarebbero per mancare in alcun modo alla fedeltà e alla ubbidienza, che doveano al Sovrano. Pur conobbe Manfredi qual fuoco ci potea covar sotto, e si diè tutto a spegnerlo (24).

Ma più alla scoperta in maggior cupidità di più ampio stato lasciaronsi menare alcune

popolazioni dell' Isola. O sia avvenuto per la lunga assenza del principe, o che male abbian saputo i fervidi siciliani i lor movimenti ritenere o dissimulare, egli è certo, che non poche delle nostre città ordinarono allora nella forma più solenne il governo loro alla stessa maniera delle repubbliche italiane. Fu la prima Palermo, che gridando furiosamente *Comune*, sino un *podestà* come capo di un governo libero costituì (25). Indi Messina, introdotta la forma medesima di *Comunità*, elesse ancora un suo *podestà* (26), e tra i principali luoghi dell' Isola fecero altrettanto Aidone, Piazza, e Castrogiovanni (27). Essi tutti non solo a Manfredi si ribellarono, ma scopertamente ancora osarono di costituire un governo indipendente, siccome aveano per la più parte le città lombarde, e seguendone i passi, con reciproche alleanze fortificandosi, si armarono: anzi il Comune di Messina spedì eserciti contro le truppe di Manfredi, e il Comune di Palermo occupò il castello di Cefalù (28).

Questa forma di governo durò in più luoghi in Sicilia presso a due anni (29), e fu a-

pertamente allor conosciuto, qual fosse nelle cose di stato e nel giudicare degli umori dei popoli l'intelligenza e l'accorgimento dell'imperador Federigo. Venne indi fatto a Manfredi di ridurre le anzidette città agli antichi ordini, ed egli non altrimenti ridussele, che per mezzo dei baroni e con le truppe feudali (30). Ritornarono allora i nostri Comuni al proprio nativo stato di informe corporazione, e dentro a quei termini, in cui teneali ristretti la legge e il Governo. Indi è manifesto, perchè nei tempi di appresso, e nelle grandi agitazioni, che immantinenti seguirono nell'Isola, veggansi in poca estimazione, nè in figura importante i comuni siciliani: e quegli stessi, di cui sinora abbiam favellato, che alla morte di Federigo e di Corrado ardirono di sì alto levarsi, poichè più presto apparenze pompose, che fortezza di gagliardi animi dimostrarono, non altrimenti chiamolli uno scrittore siciliano del tempo, che *Comuni di vanità* (31).

CAPITOLO SESTO

Nuovi sistemi di amministrazione introdotti nel regno dall' imperador Federigo. Imposizione di nuovi dazj, chiamati nuovi statuti. *Le collette divenute ordinarie ed oltra ai casi usitati ai tempi normanni. Maniera di ripartirle e di esigerle. Considerazioni intorno ai privati traffichi dell' imperadore.*

Protestavasi in ogni occasione questo principe, che egli avrebbe conservati esattissimamente gli antichi sistemi di pubblica amministrazione, e desiderava sempre, e nei primi tempi del suo governo si studiò particolarmente di non aggravare i suoi sudditi di nuove imposizioni: e siccome per gli sistemi di giurisdizione avea pressochè ristabilita la stessa costituzione del suo avo Ruggieri, così in riguardo alle contribuzioni pubbliche dichiarò solennemente più volte, che ei volea seguitare per norma le massime del buon re Guglielmo suo cugino, la cui memoria in riverenza e in be-

nedizione aveano i siciliani. Difatto trattandosi nell'anno 1224 di impor tasse e collette ai chierici, prescrisse di regolarsi secondochè erasi praticato ai tempi di Guglielmo: e gli usi di questo rè ei volle osservati, quando nel 1226 ricercavasi a quali contribuzioni fosse soggetto il monistero di Montecasino. Ma nel 1228 ne fece egli una più solenne dichiarazione, nel quale anno apparecchiandosi al passaggio in terra santa, celebrò prima un general parlamento in Barletta, perchè provvedesse ai suoi regni in caso che venisse a mancare in quella spedizione; quivi in presenza dei prelati e dei grandi del regno, e di infinita moltitudine accorsavi, fece ad alta voce leggere alcuni capitoli da lui formati a maniera di testamento, e tra quelli in prima dispose, che i suoi sudditi tutti vivessero nella stessa pace e tranquillità, siccome erano soliti di vivere ai tempi del buon re Guglielmo (1). Questa medesima deliberata sua volontà confermò finalmente nel suo ultimo testamento fatto nel 1250, in cui prescrisse, che gli uomini tutti del regno di Sicilia così nel prestare i servizj feudali, come in tutte le sov-

venzioni e le collette non altrimenti fossero trattati che erasi praticato sotto il governo di Guglielmo II (2).

Nuovi sistemi di amministrazione introdotti nel regno dall'imperador Federigo.

Certo non può negarsi, che niuna alterazione fecesi ai sistemi normanni sino al passaggio di Federigo in Soria: ma dal suo ritorno in poi tante promesse fallirono, e gli antichi ordini del tutto rovinarono. Occupato di continuo nelle guerre italiane, intento a reprimere nei suoi stati i movimenti dei faziosi, e dalla implacabile ira dei suoi nimici oppresso, e dai romani pontefici sempre costernato, ebbe così varia e travagliata fortuna, e fu in tali angustie di continuo ridotto, che alle spese sue straordinarie, ed ai molti suoi e pressanti e sempre nuovi bisogni più non trovò gli ordinarj proventi della corona, e le antiche rendite del regno sufficienti. Indi avvenne, che da quel tempo in poi fu costretto ad ordinare i più sottili modi, perchè accrescesse le pubbliche entrate, e nuove contribuzioni, comechè fosse, si procacciasse: anzi le cose in processo di tempo aspramente e per molta irritazion di animo si esacerbarono.

Già erano state sin dal tempo della conquista sottoposte le popolazioni siciliane a pagare annualmente un tributo, che costituiva la rendita annuale, che ne ritraeva il Sovrano, e risultava quella da varie maniere di gabelle e di dazj imposti in ciascun luogo: furono poi quelli chiamati volgarmente *dritti antichi*, perchè imposti dai normanni, a differenza *dei nuovi*, che il primo introdusse l'imperador Federigo. Egli adunque a moltiplicar le sue entrate comandò nuove imposizioni, e primieramente in agosto del 1231 volle che la seta eruda, il sale, il ferro, e il rame fossero sottoposti ad un dazio, in maniera che niuno potesse comprarne, che dai soli ministri fiscali e nei fondachi regj: poi nel settembre dello stesso anno ordinò, che si mettessero in mano del fisco, o pagassero maggior dazio le ufficine tutte da tignere. Nell'anno seguente ei pubblicò in ottobre alcuni regolamenti intorno alla maniera di pagarsi le imposizioni tutte e dei tempi normanni e quelle introdotte da lui nuovamente (3). Imposizione di nuovi dazj.

Ma pure in processo di tempo non fu di tanto aumento ancor soddisfatto: ai nuovi suoi

bisogni e alle sue gravi angustie fu bisogno provvedere con altre imposizioni, che sono descritte nel catalogo fattone da Andrea di Isernia: si parla quivi dell'acciaro, del sapone, del sevo, e della galla come soggetti ad un dazio, di un dazio nel pesare, e nel misurare, e del macello nuovo, e di simiglianti cose ivi si fa menzione (4). Da questo catalogo comprendesi chiaramente lo stato tutto delle imposizioni introdotte la prima volta in Sicilia dall'imperador Federigo: le quali a distinguersi dalle antiche cominciarono volgarmente a chiamarsi *dritti nuovi*, *nuovi statuti*, e furono propriamente imposti sopra varj oggetti di interno uso e commercio.

Commise l'imperadore l'amministrazione di questi nuovi dritti a un suo ufficiale, detto *procurator del demanio*, il quale dovea spezialmente aver cura dei fondachi, delle dogane, e di altri luoghi, in cui gli anzidetti nuovi dazj esigeansi, e potea darli a fitto, o amministravali a conto del fisco (5): nei tempi di appresso furono commessi ai segreti (6). Costituì nel tempo istesso l'imperadore l'ufficio dei

maestri fondachieri, ossia dei soprastanti ai fondachi nuovi, ove riponeasi il sale, l'acciajo, il rame, il ferro, e le altre merci, le quali pagata pria la gabella poteano quindi esporsi in vendita (7). In somma con la maggior diligenza si adoperò Federigo, perchè quei nuovi dazj fossero certamente riscossi: pur ne seguì per essi una qualche infamia alla sua memoria, e furono immantinenti aboliti in Sicilia alla venuta dei re aragonesi (8).

Le collette divenute ordinarie ed oltra ai casi usitati ai tempi normanni.

Ma quello, che a suo incarico pubblicamente risuonava, e di cui particolarmente i romani pontefici incolpavanlo, fu il sistema da lui introdotto la prima volta nella imposizione delle collette. Era stata sino al suo tempo nel reame siciliano considerata la colletta come un peso straordinario ed eventuale, che solamente in certi casi straordinarj, e fissati già dalle costumanze dei tempi, i principi di sovrana loro autorità comandavano: cioè nella occorrenza delle spese richieste nella solennità della incoronazione del Re, o quando armavasi cavaliere un di lui figliuolo, o nel doversi costituire la dote a qualche figlia del Re, e nel caso final-

mente di difendere il regno. Tanto più credeasi fondatamente essere gli anzidetti casi i soliti, nei quali si poteva impor la colletta, quanto aveali già fissati nel suo felice governo il buon Guglielmo, e quasi costituivano in Sicilia l' ultimo stato del dritto normanno; e che lo stesso Federigo sino al suo passaggio in Soria avea con solenni dichiarazioni e per lunga osservanza autorizzati.

Non però di meno, da che egli d' oltra mare tornò, siccome da quel tempo in poi da continue avversità fu travagliato, nè cessarono quelle con la sua morte, ma quando tutta la real famiglia sveva fu spenta, così non potè conservare quel principe gli antichi sistemi, fu bisogno di abbandonare le massime del dritto normanno, e di servirsi della sovrana sua prerogativa. Adunque non fu più tenuto alcun conto dei casi straordinarj e determinati, in cui era solito di comandarsi la colletta, ma fu essa imposta ed esatta di continuo, e divenne un peso costante e ordinario (9). Le cronache dei tempi, e gli annali di Federigo di niuna cosa più frequente mente fan menzione, che di ta-

glie e di collette, le quali senza intermissione imponeansi, e senza remissione alcuna si riscuoteano. Nè altrimenti i suoi successori Corrado e Manfredi, obbligati dalle stesse necessità, si governarono.

E non dee quì dissimularsi, che in quella fia fortuna di tempi in tali acerbità si trascorse alcuna volta, che la colletta non di rado in somma assai eccedente imponeasi, e ad esigerla i modi più aspri teneansi. Una volta poco mancò, che non fosse gittato dai merli del real palazzo il giustiziero Bernardo Caraccioli, perchè dalle terre, che erano per altro povere, avea raccolto poco danaro; e fu altra fiata minacciata la galera a coloro, che nel dì prescritto la colletta non avesser pagata; in altro tempo in quelle terre, che induggiavano a pagarla, mandavansi masnade di saracini e di tedeschi ad alloggiare; anzi posti in obblio gli antichi sistemi, per cui doveano esservi obbligati i soli posessori, fu comandato una volta, che la stessa quantità di danaro fosse esatta per ogni capo di uomo; si sà parimenti, che della colletta, la quale Manfredi raccolse per lo

maritaggio di sua figlia, più che la metà di suo privato lucro gliene rimase (10).

Maniera di ripartirle e di esigerle.

Ma rivolgiamo lo sguardo da sì funeste memorie, le quali per altro gli ordini più ben composti dei nostri tempi ci ricordano, ed osserviamo più presto i sistemi legali, e i mezzi ordinarj, secondo i quali imponeasi allora in Sicilia, e distribuivasi, e si esigea la colletta. Dico primieramente, che quando trattavasi di alcuno dei casi anzidetti il Principe di sovrana sua autorità comandava, che i suoi sudditi tutti gli pagassero una somma, che le costumanze dei tempi avean fissata nei varj casi come la più proporzionata al bisogno: alcuna volta sene facea proposta in parlamento, del che ne abbiamo in quest'epoca documento assai chiaro, sapendosi da uno scrittore contemporaneo, che *nel febbraro del* 1253 *fu fatto parlamento, e il conte di Caserta propose, che si dessero al re trenta mila once di oro* (11). Pubblicato che erasi di doversi pagar la colletta nella somma già determinata, i ministri e gli ufficiali addetti propriamente a distribuirla e ad esigerla volle Federigo che fossero, non più i bajuli co-

me praticavasi ai tempi normanni, ma i giustizieri, e senza meno perchè fosse la riscossione più certa, aveala posta l'imperadore in mano di quei magistrati, che aveano maggiore autorità e quindi più forza. Alcuna volta ne diè la commissione al maestro giustiziero, e questi incaricavane poi i subalterni suoi giustizieri; ma più frequentemente scriveane a dirittura quel principe ad ogni giustiziero partitamente, perchè la somma tassata nella sua provincia ripartisse per ciascun luogo ed esigesse (12).

Ad essere nota legittimamente a ciascun giustiziero la somma, che avea da esigere dalla sua provincia, alcuna volta spedia Federigo espressamente un suo messo, o ne incaricava altra persona, la quale di suo ordine notificava immediatamente al giustiziero la somma tassata (13). Ma di ordinario mandavasi al giustiziero la lettera di commissione, in cui gli si ordinava di esigere la colletta, con entrovi una cedola ossia un notamento della somma, che la di lui provincia dovea contribuire (14). Questo notamento era siffattamente esatto e pre-

eiso, che esprimeva la quantità delle once dei tarì e dei grani, che era stato il contingente tassato per quella provincia (15).

Adunque tassavalo immediatamente la real corte, e pare che non altra ragione siesi allora seguita, che quella degli abitanti e dei fuochi. Prescrisse in una sua costituzione l'imperador Federigo, che la pena del delitto di contumacia da pagarsi da qualche università fosse di mezzo agostaro per foco, disortachè se quella contenea mille fuochi, la pena dovea essere di cinquecento agostari: ma soggiunse che questa somma dovea poi esser pagata dagli abitanti del luogo a misura delle lor facoltà. Quì dichiarò Federigo, che questo era il metodo solito praticarsi nelle collette (16).

A comprenderlo più chiaramente dee premettersi, che egli è stata di antichissima usanza nel regno la numerazione dei fuochi, ossia delle case e delle famiglie, che in ciascun luogo abitavano (17). Quando erasi stabilita la somma, che per la colletta dovea pagarsi, egli era facile di ripartirla per fuochi, ossia di fissare quanta porzione ne spettasse a ciascun

fuoco: noi veggiamo, che una volta dichiarò il re Martino essere la colletta imposta in quell'anno di tre tarì per fuoco (18). Fissata adunque la somma totale della colletta, e sapendosi nel tempo istesso il numero totale dei fuochi del regno e di ciascuna provincia e di ogni luogo, comprendesi in qual senso siesi accennato nell'anzidetta costituzione, che seguiasi la ragion dei fuochi nel tassare il contingente della colletta, che notato in una cedola trasmetteasi per esigerlo nella rispettiva provincia ai giustizieri. Ma non seguivane indi, che ciaschedun fuoco o famiglia della somma tassata e tra esse distribuita la stessa rata pagasse, il che fu ancora avvertito dall'antico chiosatore di quella costituzione.

O a dir meglio se per fissare il contingente totale, che tassavasi ad ogni provincia o popolazione, teneasi conto dei fuochi ossia del numero degli abitanti, poi nella distribuzione locale era prescritta un'altra norma ai giustizieri, cioè di ripartire sul luogo quel contingente secondo le facoltà e i beni degli abitanti. Non solo questa massima chiaramente in-

culcò nell' anzidetta costituzione l' imperadore, ma anche in altri tempi dispose, che a procedersi regolarmente in tale distribuzione dovea in prima ogni giustiziero pubblicare per tutta la sua provincia la quantità della colletta spettante ad ogni paese: dovea indi adoperare il consiglio e l' assistenza dei più accreditati uomini di ciascun luogo, ondechè nella debita proporzione fosse distribuita ai singoli la rata da contribuire (19): quindi inculcava l' imperadore, che si avesse principalmente riguardo alle facoltà di ciascuno, acciocchè i poveri non fossero gravati, e i ricchi pagassero nella proporzione conveniente (20).

E siamo noi abilitati a particolareggiare più distintamente la operazion tutta della distribuzione locale in questi tempi. Il giustiziero significava ad ogni università della sua provincia il contingente che dovea pagare, e riceveane da quella le responsali, che alla real corte poi trasmettea: ordinava alla stessa università, che elegesse tra i suoi abitanti i più adatti e i più probi, perchè tassassero e raccogliessero sul luogo la somma prescritta: i no-

mi degli eletti a ciò fare doveano notarsi in alcuni quaderni, ove ancora doveano esser descritti i beni del territorio, il numero degli abitanti e dei possessori, i quali quaderni il bajulo e i giudici del luogo sottoscriveano e suggellavano: ciascun degli eletti a disporre e a distribuire la tassa locale dovea giurare sopra i santi evangelj di bene amministrar questo incarico, e loro imponeasi spezialmente, che nella ripartizione tenessero conto delle facoltà, delle rendite, dei pesi, dello stato della famiglia di ciascheduno, perchè poi tutti proporzionatamente pagassero: se alcuno della popolazione credea di essere stato gravato, potea richiamarsene alla sua università. Finalmente l'operazion tutta della tassa già fatta dovea descriversi in quattro quaderni consimili; ne ritenea uno per se il giustiziero, l'altro da lui suggellato consegnavalo a coloro, che avean fatta la tassa sul luogo, la terza copia con lo stesso suggello riponeasi in qualche luogo sacro, o davasi a conservare a persona diputata dalla università, e in fine la quarta suggellata ancora dal giustiziero trasmetteasi ai maestri razionali della Real magna curia (21).

Aggiungasi a questo luogo, che a dispor con giustizia e con proporzione la tassa locale, per antico statuto il giustiziero curava, perchè ciascuna università della sua provincia facesse in ogni anno nel mese di maggio l'estimo e l'apprezzo dei beni allodiali esistenti nel suo territorio, il quale estimo dovea esser compito nel mese di agosto: ed era ordinato espressamente, che avvegnachè alcuno altrove abitasse, pure in quel luogo era obbligato a pagar la colletta, in cui possedeva i suoi beni burgensatici, che è quanto a dire allodiali (22). Indi più chiaramente confermasi ciò che fu da noi osservato nel libro precedente, ossia che se il servizio militare era un peso dei feudi, la colletta cadeva direttamente sopra gli allodj.

Comecchè gli eletti per la tassa in ciascun luogo ne raccogliessero ancora il danaro, nondimeno consegnavanlo indi al giustiziero, nelle cui mani il danaro tutto esatto nella sua provincia per ragion di colletta dovea pervenire: egli esigea parimenti l'addoamento, cioè il servizio feudale in danaro da quei feudatarj, che non prestavanlo di persona. Tutto il danaro

raccolto trasmettea il giustiziero alla real corte, o vel portava egli stesso, o in quegli usi adoperavalo, che il principe gli prescrivea (23).

Considerazioni intorno ai privati traffichi dell' imperadore.

Questa era la rendita pubblica, che dal regno tutto ritraea Federigo, la quale risultava da gabelle e da dazj e dalla colletta; e questi erano i sistemi legali, e i mezzi ordinarj, secondo i quali una tale contribuzione straordinaria era distribuita e riscossa. Ma aveva ancora altre entrate quel principe, che ricavava dai suoi fondi, e faceavi sù diligenti industrie e sottili traffichi, ed egli era inoltre procacciantissimo in ogni atto di mercatanzia. Ei certo non dee recar maraviglia, che avendo allora il Sovrano il suo proprio demanio, e amplissimi fondi, e vaste tenute, abbia Federigo posta la più studiosa opera, perchè quelle al maggior suo vantaggio gli rendessero. Oltra i parchi e le foreste e i luoghi allor detti *di regale solazzo*, che erano propriamente riserbati alle cacce, aveva ancora in Sicilia campi e poderi, che come suo privato patrimonio e per di lui benefizio si coltivavano. Volle egli, che alcuni suoi campi piantati a vigne nel territorio di

Siracusa fossero dai regj ufficiali a suo conto coltivati, vietando assolutamente, che si dessero a fitto per la ragione, che il fittajuolo nulla curandosi della più utile coltivazion della terra, cerca solo nel suo tempo trarne il frutto che può il maggiore (24). Parimenti in un luogo detto Favara, che era uno dei regali solazzi vicino Palermo, ordinò che vi si mettessero in cultura le palme, e che alcuni giudei allora venuti ivi piantassero l'indaco, l'alcana, ed altri forastieri semi, perchè vi si migliorasse il terreno e la rendita (25).

Aveva ancora nell'Isola copiosissime greggie ed armenti di ogni maniera, dalle quali traeva guadagno, e avea costume di darle a gabella, o a *parte*, il che praticava spezialmente coi saracini (26). Erano ancora numerose le sue *marescalle*, ossia gli armenti di cavalli e stalloni e giumenti e ronzini, dei quali vendeane altri, ed altri per suo servizio, o per uso dei suoi ritenea (27).

Nè soddisfatto di tanto scendeva ancora a più picciole cure. Scrisse una volta al segreto di Messina, perchè invigilasse attentamente al

travaglio delle serve di corte, che erano in quel regio palazzo, e tenesse conto del loro filato. Altra fiata comandò al segreto di Palermo di fabbricare un colombajo nel palazzo regale, e di far quivi per suo uso nudrir le colombe; ed avendo eletto un soprantendente generale alle sue massarie, non solo gli impose, perchè avesse spezial cura dei campi, delle case, delle provisioni, e delle frutta, e delle biade raccolte, ma sino discese a ricordargli, che a fornire i letti non trascurasse le penne dei pavoni, delle anitre, delle oche, e di altri uccelli, che ivi erano (28). Egli è veramente dolce spettacolo nei gloriosi annali di Carlo Magno, che il vincitore dei lombardi e dei sassoni, e il terrore dei saracini ordinava alcuna volta di vendere gli uovi delle corti dei suoi privati dominj (29): ed egli è ancor vero, che in queste innocenti e semplici occupazioni trovava Federigo, fra le tante gravi cure del regno, e in mezzo ai suoi angosciosi pensieri, una qualche remission di animo, e quasi un certo piacevol riposo.

Applicavasi ancora questo principe ad al-

tri industriosi traffichi. Egli era naturale, che da tanti suoi fondi e sì diligentemente coltivati raccogliesse copiosi prodotti, ed aveva ancor quelli, che dalle esazioni fiscali gli perveniano: le terre date agli uomini di Eraclea rendevano al fisco per ragion di terraggio sei mila salme annuali, e alcuni campi piantati a vigne vicino Siracusa doveano la decima del mosto: i mulini della corte davansi a fitto con l' obbligo di pagare una determinata quantità di grani: e in derrate ancora i dritti di estrazione dai portolani esigeansi (30). Prima di Federigo se ne esigeva in Sicilia la terza parte, ma egli ridusse questo dritto alla quinta: e fu nel 1240, che avendo allor fondati i due nuovi porti di Agosta e di Trapani, diè facoltà ai portolani di riscuotere la quinta parte di ciò, che estraevasi, o in danaro o in derrate, siccome tornasse più a conto (31).

Essendo adunque in quel tempo tale lo stato delle cose, che le derrate e i prodotti faceano una delle rendite ordinarie del principe, non dee attribuirsi a sozza cupidità di guadagno, che Federigo ancora siesi applicato a pro-

cacciarne quei lucri, che trasportandosi altrove tante sue merci potea tirar dal commercio. Aggiungeasi, che i porti dei suoi dominj erangli assai favorevoli, essendo allora tutto il commercio diretto al Levante, ed aveva inoltre un poderoso navilio di legni grossi e sottili e da guerra e da carico. A questo intendimento aveva egli conchiusi più trattati con gli re di Africa, e coi soldani di Oriente, dai quali erano a lui spesso mandati, ed ei rimandava a quelli ambasciadori e ricchi presenti. E' quindi assai simile al vero ciò che uno scrittore del tempo attestò, ossia che poco *innanzi della sua morte avea Federigo ricevuti dodici cameli carichi di oro e di argento: il che fu cosa da credere, perciocchè ei trafficava con tutti i soldani di Oriente, e con le sue merci i suoi negozianti correvano a di lui conto sino alle Indie per terra e per mare* (32).

Egli era veramente avvedutissimo nel disporre ed avviare nel modo più utile i suoi traffichi marittimi. Impose nel 1240 al maestro portolano di Sicilia di qua dal fiume salso, che delle vittuaglie fiscali, e di quelle serbate nei regj granai ne facesse un carico, e spedisselo

in Barberia o in Ispagna, perchè poteano vendersi ivi a prezzo più caro: e nell' anno istesso comandò al segreto di Palermo di caricare una nave reale e due piccioli legni di grano della corte, e quando non ve ne avesse la debita quantità, che comprasselo, e li inviasse in quei luoghi, onde potea ritrarsene maggior guadagno, ed altri fatti potrebbero addursi (33).

Pure non dee quì dissimularsi, che tanto suo studio degenerava alcuna volta in operazioni, che poteano essere alla industria pubblica perniciose. Noi abbiamo di Federigo più ordini ai portolani di Sicilia, per cui vietava, che niuna nave forastiera prendesse alcun carico, sinchè non fossero caricate le navi reali, e le sue merci vendute (34): venia quindi impedita la concorrenza, ed offesa la libertà del commercio. Parimenti i vasti campi, e le grandi foreste, che egli aveva in Sicilia, erano di sì possente ostacolo all' agricoltura, che il giustiziero di quà dal fiume salso gli rappresentò nell' anno 1239, che gli uomini tutti delle contrade di Sciacca Girgenti e Licata non trovavano legno da fare un aratro a cagione dell'

amplissima estensione delle tenute e delle difese regali. Al che pure, avendone contezza, provvide immantinenti l'imperadore (35).

CAPITOLO SETTIMO.

Gli angioini rendono ordinarie e perpetue le nuove e temporanee introduzioni dell' imperador Federigo. Giacomo di Aragona restituisce tutta l' amministrazion pubblica alle costumanze normanne. Comparazione dei capitoli pubblicati in Sicilia dal principe aragonese con quelli ordinati in Puglia sotto gli angioini. Ristabilimento degli antichi sistemi intorno ai servizj feudali e alle collette. Nuovo statuto sopra l' inalienabilità del demanio.

Qualunque sia stato di fatto il governo degli angioini in Sicilia, essi realmente non fecero altre innovazioni essenziali nel sistema della nostra costituzione politica, che rendere ordinarj e perpetui i nuovi sistemi di amministrazione, che eransi di fresco introdotti in Sicilia: o a meglio dire essi non fecero, che con-

vertire in fondi certi e in fissi stabilimenti di rendita fiscale le operazioni di industria e i privati traffichi dell' imperador Federigo: e dello stato nuovo, in cui per le sue straordinarie circostanze avea questo principe ridotte le collette, ne fecero gli angioini un sistema ordinario di dritto pubblico e di governo (1). Intanto poteva assai di leggieri e manifestamente conoscersi, che i principj legali della costituzione normanna erano quelli di Guglielmo II, molto più che per buon tratto di tempo vi si era conformato lo stesso imperador Federigo: e quando poi dalle nuove e gravissime necessità fu costretto a dipartirsene, avea ciò non ostante prescritto nel suo testamento, che il suo successore nell' imporre le contribuzioni pubbliche dovesse a norma dei principj dell' anzidetto Guglielmo governarsi. Pure non vi si uniformarono nè Corrado nè Manfredi, che furono anch' essi da molte e continue avversità travagliati (2).

Quando i papi fecero concessione del regno a Carlo di Angiò, a conciliargli la benevolenza dei sudditi, a niuna cosa in prima pen-

sarono, che di assicurare nelle forme più solenni i popoli del reame siciliano di volerli tantosto e per sistema liberare da tutte le gravezze del governo svevo, e di restituirli al dritto di Guglielmo II, la cui memoria era dappertutto cara e onorata nel reame. Per la qual cosa nell' atto istesso della investitura del regno data al principe angioino nel 1265, tra gli altri gravissimi patti e sagramenti, ai quali in Roma obbligaronlo i papi, vi aggiunsero quello spezialmente, che dovea Carlo tutte annullare le leggi dei re svevi contrarie alle immunità della chiesa e dei popoli, e dovea richiamare in osservanza quelle del buon Guglielmo. E questo patto fu imposto ed espresso sì chiaramente, e dagli angioini sì solennemente accettato, che essi stessi lo riconobbero sempre come una condizion necessaria, e come una convenzione tra essi e la Chiesa Romana, sopra la quale era fondata la concessione lor fatta del regno (3).

Nulla di meno Carlo di Angiò, che era valente uom di arme, e di più alteri spiriti che niuno re che fosse della casa di Francia, non

curavasi di stare al patto, anzi altrimenti si governava: e solleciti i santi pontefici, perchè un lor dono non riuscisse un flagello, e odiato un regno, il cui titolo non era riconosciuto legittimo, non lasciavano di tempo in tempo di rimenare il principe angioino al buon sentiero, e con paterna sollecitudine quasi per mano il conduceano. Ad istruirlo adunque degli antichi sistemi, ed a ricordargli di governarsi a norma di quanto erasi tra lor convenuto, scrissegli papa Clemente in febbrajo del 1267, che ei chiamasse i baroni, i prelati, ed altre persone gravi, e col loro consiglio trattasse e stabilisse i casi, nei quali poteasi imporre una taglia, ed in siffatto modo imponessela, che a lui utile riuscisse, ed ai suoi sudditi soffribile: soggiunse in altra lettera scrittagli nel medesimo mese, che nel caso di dover comandare una colletta, convocasse i baroni, i prelati, e i comuni, ai quali esposta la urgente necessità del regno, e il benefizio della loro difesa, ordinasse col comun parere la qualità del soccorso, che fossegli necessario, di cui e degli altri suoi proventi soddisfatto, lasciasse al regno

le antiche immunità (4). Pure al re Carlo, venuto già in altissimo stato, e coronato allor di trionfi, di tutto calse, eccettochè di osservare i patti, e di richiamare i sistemi normanni, anzi a quelle che aveano introdotte gli svevi nuove aggiungeva ogni dì, nè men gravose imposizioni.

Finalmente dopo il fatto di Sicilia pubblicò in Napoli alcuni capitoli nel giugno del 1282, ossia dopo due mesi che era caduto il governo angioino nell' Isola: in un lungo proemio di quei capitoli attestò l' insaziabile ingordigia dei suoi ministri, ed esagerò il pensiero e la cura, che volea tenere di essi, e di volere a ciascuno distribuire con ordine le sue funzioni, perchè senza nota di avarizia e di ambizione esercitasse il suo ufficio: diè quindi molti provvedimenti per la retta amministrazione della giustizia, per evitare le frodi e le inique esazioni degli uffiziali, e ad assicurare il buon stato ai suoi sudditi: ordinò finalmente, che fossero quei capitoli pubblicati per ciascuno giustizieriato, e per ogni città terra e castello del regno (5). Pure in questi capitoli il re Carlo non fece al-

cun cenno di volere restituire le osservanze e le immunità dei tempi del buon Guglielmo, il cui ristabilimento i popoli a comun voto e ardentemente desideravano.

I primi gliene fecero ricordanza i messinesi. Mentre nel luglio dello stesso anno erano stretti d'assedio, s'indussero a trattare un accordo, e chiamato dagli accampamenti angioini il legato apostolico, tra gli altri patti gli proposero, *che darebbero al re per anno quello che i loro antichi avean dato al re Guglielmo*. Egli è il vero, che Carlo *adirato rispose, che volean torgli la signoria, dandogli censo all' uso del re Guglielmo, che quasi non avea niente*, e pretese che *si obbligassero a pagare quelle colte e dogane, che erano usati* (6), tuttavia volendo poi lasciare i popoli più di soddisfatti, essendo già per partire al duello, con suo regale editto dell'anno 1283 condiscese a dichiarare pubblicamente, che egli avria restituite le stesse leggi ed immunità, che erano state in vigore regnando Guglielmo (7).

Rimasto il principe Carlo di lui primogenito vicario del regno affrettossi ad assicura-

re, che voleasi questa promessa recare ad effetto immancabilmente, ed a tal fine i mezzi più efficaci adoperò. Convocato un parlamento nel piano di s. Martino in Calabria in marzo del 1283, vi stabilì molti capitoli, nei quali confermò primieramente le novelle costituzioni promulgate da suo padre in Napoli l'anno precedente; e dopo avere accordate molte immunità e privilegj alle chiese ed ai baroni, passò quindi a regolare in benefizio del regno le pubbliche imposizioni: comandò adunque, che nelle taglie e nelle collette e in tutte le contribuzioni pubbliche si dovesse osservare lo stato e l'uso, che erasi praticato ai tempi di re Guglielmo: e poichè pochi allora sopravviveano, che di quegli usi potessero rendere testimonianza, dichiarò il principe, che rimetteane la decisione a papa Martino, al quale effetto avrebbegli tosto mandati ambasciatori: di fatto ordinò, che due ricchi e fedeli uomini, da spedirsi al più tardi per tutto il mese di maggio da ciascun giustizieriato, assistessero ed informassero il papa, e da lui impetrassero quella determinazione: la quale avutasi, ei promise a

nome suo, del re suo padre, e dei suoi eredi di osservare esattissimamente (8).

E furono subito mandati a papa Martino quegli ambasciatori: dai quali avendo il santo pontefice ricavate notizie intorno allo stato antico del regno in riguardo alle collette, e volendo in sì grave affare procedere più diligentemente, incaricò nel tempo istesso il cardinal Gerardo di Parma, da gran tempo legato in Puglia della sede Apostolica, perchè sul luogo si procurasse informazioni più accurate e più certe (9). Scrissegli questi una lettera in novembre dall' anno 1283, nella quale riferia, che secondo le testimonianze degli antichi le collette erano divenute ordinarie nel regno sin dal tempo che l' imperador Federigo d' oltra mare tornò, e che prima non imponeansi che in soli quattro casi, cioè per la difesa del regno, nella incoronazione del Re, o quando un dei suoi figliuoli armavasi cavaliere, o doveasi assegnar la dote ad alcuna delle reali figliuole, che andasse a marito: e il papa rescrisse al legato, che continuasse con diligenza e sollecitudine a raccogliere tali informazioni e ricerche (10).

Forse le disgrazie del reame di Puglia nel 1284, e la cattività del principe avvenuta in giugno di quell'anno, e la invasione di Corrado di Antiochia, e il ritorno del re Carlo, che armò tutti i suoi sudditi ad assalir l'Isola più gagliardamente, sospesero o ritardarono gli effetti delle buone intenzioni del santo pontefice: se non che morto quel re nel gennajo del 1285, e tuttora il di lui successore essendo ritenuto prigione in Aragona, parve al papa di non dovere indugiare più oltre, ed impose nel febbrajo di quell'anno al suddetto cardinal legato, acciocchè dai magistrati e dai principali delle città del regno a lui fossero mandati al più presto oratori a poter concertare insieme e comporre le cose nello stato, in cui aveale lasciate re Guglielmo: e soggiunse, che in mezzo ad altri suoi gravissimi affari erasi egli studiosamente applicato ad aver chiare notizie delle usanze antiche del regno, ed a fissare i più stabili provvedimenti, perchè finalmente fosse il regno rimesso in quiete, e nelle antiche sue immunità (11).

In questi termini papa Martino nel primo

di aprile morì, e dopo pochi giorni fu eletto Onorio. Egli ugualmente sollecito di recare a perfezione un' opera da tanto tempo e sì bene incamminata, avendo ritrovati tanti materiali preparati dal suo predecessore, ed altre indagini da lui ancor fatte, diessi a metterle tutte in ordine, e a disporle in capitoli, che finalmente in settembre dell' anno 1285 in Tivoli pubblicò. In alcuni di quelli accordò molti privilegj ai baroni intorno alla successione dei feudi, alla libertà dei matrimonj, al baliato, ai relevj, e ad altri servizj, che dovean prestare. In altri capitoli promosse il vantaggio universale dei popoli con abolire le recenti gravezze, la frequente mutazione della moneta, e con reprimere la ingordigia degli ufficiali: ma fu sua principal cura la riforma delle collette, e di ristabilirne lo stato sotto il re Guglielmo, per cui spezialmente erasi implorata nelle forme già descritte la decisione della Sede Apostolica. Egli adunque fissò i casi, in cui le collette potessero imporsi, e tassò la somma, che in ciascheduno di quelli dovesse dal regno contribuirsi (12). Pubblicati questi capi-

toli, con altra bolla Onorio privò espressamente del benefizio di quelli i siciliani, sinchè non tornassero alla ubbidienza degli angioini (13).

Or mentrechè con tante disposizioni provvedeasi al più tranquillo essere dei popoli del regno di Puglia, e tanti privilegj loro accordavansi, niun corpo di leggi aveano ancora stabilito i re aragonesi in favore dei siciliani, onde fossero per dichiarazione sovrana fissate e restituite le antiche immunità: del che forse ne era stata principal cagione la lontananza del re Pietro. Ma lui morto agli 11 di novembre del 1285, e saputasene la novella in Sicilia ai 12 di dicembre (14), fu tosto Giacomo in re proclamato; e certamente se ne differì la incoronazione sino al febbrajo seguente, perchè in quel frattempo si desse opera alla compilazione delle costituzioni, che furono poi in detta solennità pubblicate.

Giacomo di Aragona restituisce tutta l'amministrazion pubblica alle costumanze normanne.

Veramente sebbene re Pietro sin dal suo primo arrivo nell'Isola avesse tutte abolite le introduzioni angioine, pure in quella perturbazione di cose non erasi potuta ottenere, che una generale ed indeterminata remissione da tut-

te le gravezze, senza che si avesse avuto tempo a specificarle partitamente, e a dichiarare i privilegj e le antiche usanze del regno (15).

Ed osservisi a questo luogo, che quando nelle agitazioni del 1282 levarono i siciliani la terra tutta a rumore, e cadde la dominazione angioina, potea ad alcun parere, che insieme di cader minacciasse l'antica costituzione politica, e nell'universale sconvolgimento la macchina tutta del governo fosse già vicina a perire dalle fondamenta: e certo videsi allora l'Isola costituita in *Comune*, e ordinati in diversi distretti più capitani, e tacquero e si oscurarono le antiche giurisdizioni, e gli ufficj antichi di tutti i magistrati (16). Ma dopo il brevissimo interregno di quattro mesi, avendone preso il governo i re aragonesi, rientrò naturalmente nel primiero suo ordine la costituzione politica per ciò che riguardava i sistemi dei magistrati e delle giurisdizioni, che erano sacri e venerandi per la loro origine ed istituzione normanna: o a meglio dire essendosi riconosciuto per titolo di successione legittima e per dritto ereditario l'imperio degli aragonesi, ven-

ne in conseguenza la forma del governo politico, già dai loro maggiori costituita in Sicilia, di per se stessa a ristabilirsi, e rispettaronla e vi si sottoposero assai volentieri i siciliani.

Ma non pensavasi nel modo istesso e con prevenzioni sì favorevoli intorno ai sistemi di amministrazione economica, e intorno alle pubbliche contribuzioni, che erano la più parte di introduzion recentissima, e tutte posteriori ai tempi normanni: ed era pure antichissimo e comun desiderio del regno, che fossero quei sistemi ridotti all'antico stato normanno, dal quale avea declinato l'imperador Federigo, e aveanlo digià posto assolutamente in non cale gli angioini. Gli aragonesi, usi a governare un popolo di indole nobile e generosa, e che aveano il talento di guadagnarsi il cuore dei sudditi, sin dal primo arrivo annunziarono ai siciliani, che avrebbero ad essi restituite le antiche usanze: ma sino alla incoronazione di Giacomo aveanne goduto i siciliani per fatto e quasi per una certa indulgenza di governo, e non già per legge, che avesse il Principe ancor pubblicata. Dopochè adunque eransi in Puglia sta-

bilite molte leggi e capitoli, che alleviavano quei popoli dalle recenti gravezze, e loro accordavano nuove immunità, niun dubitò, che nell' augusta e lieta occasione della sua incoronazione il re Giacomo non solo avrebbe adottate le esenzioni, che i principi angioini aveano accordato ai pugliesi, ma le immunità tutte comprese nei capitoli di Onorio per la ragione massimamente, che ne avea questo papa privati espressamente i siciliani: e chiunque aspettavasi dalle circostanze e dal cuore magnanimo di Giacomo, che a cattivarsi maggiormente la benevolenza dei siciliani, egli altre immunità e nuovi e maggiori benefizj aggiungesse.

Questo disegno e questi intendimenti si veggono dappertutto chiaramente nelle costituzioni da quel re pubblicate nella sua incoronazione. In esse tutti trasfuse i capitoli dei principi angioini, dei quali venghiamo di far menzione, spezialmente adottò la maggior parte di quelli di Onorio, di cui alcuni copiò sino alla lettera: adunque abolì per sistema tutti gli aggravj del governo angioino, e accordò ai sici-

liani le stesse immunità e privilegj, che erano stati ai pugliesi conceduti. Che se Onorio avea privati del benefizio dei suoi capitoli i siciliani, questi ne furono ben ricompensati da Giacomo, avendone ottenute maggiori immunità, e privilegj, che non aveva Onorio accordati ai pugliesi (17).

Comparazione dei capitoli pubblicati in Sicilia dal principe aragonese con quelli ordinati in Puglia sotto gli angioini.

Primieramente per antichissima introduzione dei principi normanni alcune popolazioni e terre e feudi erano tenuti a somministrare un certo numero di marinari al navilio reale (18). Un tal peso dovea essere certamente sì gravoso e sì universale, che al primo arrivo del re Pietro nell' Isola pensarono i siciliani di liberarsene: e sebbene questo re la richiesta esenzione avesse lor conceduta, pure in uno degli anzidetti capitoli volle Giacomo confermarla spezialmente (19). Intanto Onorio avea nei suoi dichiarato, che questo dritto appartenesse al Re di Sicilia, e lo confermò espressamente ai sovrani angioini (20). Indi comprendesi, perchè dall' epoca aragonese in poi non incontrasi giammai nei nostri diplomi feudali la riserba fiscale di dovere il feudo oltra i servizj somministra-

re quei marinari, a cui fosse tenuto il feudo, la quale riserba osservasi generalmente nei diplomi angioini.

Parimenti quantunque tutti i papi, ed Onorio spezialmente, e i principi angioini avessero sempre infamata la memoria e il nome dell' imperador Federigo, nientedimeno non vollero toccati i *nuovi statuti*, ossia le gabelle e i dazj introdotti da quell' imperadore: nè toccolli, nè fecene alcun cenno Onorio: e pure i popoli in Puglia doleansi, e in tempi dopo si dolsero sempre di tanto incomportabil peso (21). Non permettea la decenza, e ben disdiceasi in Sicilia agli augusti e cari titoli della famiglia regnante, che fosse nei capitoli disposti da Giacomo infamata la memoria di Federigo, da cui i re aragonesi immediatamente i lor dritti traeano alla successione del regno: ma se fu rispettato sempre il nome di quell' imperadore, abolì Giacomo tutte le novelle introduzioni di quello, e particolarmente i *nuovi statuti*, e furono quindi i siciliani rimessi allo stato antico delle gabelle e dei dazj normanni (22).

Inoltre aveva allora Onorio accordato il pri-

mo ai baroni pugliesi alcuni privilegj intorno alla successione dei feudi. Ne avea fissato l' ultimo stato l' imperador Federigo, il quale nelle sue costituzioni autorizzando l' antica osservanza normanna di succedere al feudo i discendenti tutti del sangue sino all' infinito, aveva dichiarato ancora, che fra i discendenti dovessero insieme essere comprese le femine generalmente, dimodochè in difetto di prole maschile le figliuole dei feudatarj fossero ammesse al feudo del padre defunto, e proscrisse la prava consuetudine, per cui, siccome egli attestò, in alcune parti del regno ne erano escluse. Avea nel tempo istesso l' anzidetto imperadore abilitato alla successione i collaterali in difetto dei discendenti, cioè ammisevi i fratelli eziandio di non comuni parenti, e le sorelle in capillo, escluso sino il padre comune superstite, ed escluse le sorelle dotate e maritate: abilitovvi inoltre i nipoti, ossia i figli dei fratelli, purchè il feudo fosse stato trasmesso dall' avo, e non già nuovamente acquistato dallo zio defunto, escludendone le persone tutte congionte in grado ulteriore, ed espressamente i figli dei nipo-

ti, anche nel feudo del comune bisavolo: nei quali casi dichiarò, che dovesse il feudo ricadere al fisco (23).

Dopo i tempi di Federigo, e propriamente sotto gli angioini, fu disputato intorno alla qualità del fratello superstite, e intorno alla qualità del feudo, cui si potesse succedere: fu disputato in riguardo al primo articolo, se nel caso che il feudo era antico, eravi abilitato il fratello, che non avea col defunto comuni ambi i parenti, e in riguardo al secondo, se nel feudo di nuovo acquistato dal morto fratello potesse il fratello succedere, comecchè avesse i parenti comuni. Intorno al primo articolo prevaleva già la opinione, che eransi voluti tra i fratelli comprendere eziandio coloro, che non avessero comuni i parenti, perciocchè la costituzione avea chiaramente parlato di fratelli *sive ex utroque parente, sive ex altero tantum*, e quindi poteano succedere nel feudo paterno i fratelli uterini, e nel materno i consanguinei, in una parola anche il fratello non congiunto al morto fratello dal lato del feudo. Intorno al secondo articolo non pochi dei giureconsul-

ti opinavano, che potea il fratello succedere al morto fratello nel feudo, che avea questi acquistato il primo, per la ragione che avendone Federigo imperadore esclusi espressamente i figli dei fratelli ossia i nipoti, parea di avervi inclusi i fratelli. Pure il vigilantissimo fisco angioino seppe sin d'allora rendere vane queste favorevoli interpetrazioni, e cautelossi con prescrivere una legge nella concessione del feudo, cioè aggiungendo alla formola antica *tibi & hæredibus* la parola *ex corpore*, dimanierachè venne apertamente ad escludere dal feudo antico il fratello, che non avesse per comune parente colui, dal quale erasi il feudo trasmesso al defunto, ed escluselo parimenti dal feudo acquistato di nuovo dal morto fratello, perciocchè non era erede *ex corpore* (24).

Stando in questi termini le leggi e la disciplina intorno alla successione feudale da parte dei collaterali, adoperaronsi i baroni pugliesi presso i papi Martino ed Onorio, mentre disponevansi i sopraddetti capitoli, perchè fossero nella successione dei lor feudi più privilegiati. E di fatto Onorio dichiarò, che ove la

linea dei discendenti venisse a mancare, potesse al defunto succedere il fratello, o alcun dei suoi figli sino al trinepote: estese adunque la successione dei collaterali sino al sesto grado; la quale nel terzo avea ristretta l'imperador Federigo. Pure quel papa volle mantenere le limitazioni aggiuntevi dai principi angioini: ossia non volle ammettervi i fratelli non congiunti dal lato del feudo, avendovi solo inclusi espressamente i fratelli di parenti comuni: ed insieme limitò, che il fratello potesse succedere nel feudo di nuovo acquistato dal morto fratello, purchè la legge della concessione non avesse altrimenti disposto, ossia se questa non fosse stata limitata agli eredi del sangue (25).

Giacomo nei suoi capitoli stabilì per gli siciliani la stessa successione dei collaterali, che era stata da Onorio accordata ai baroni pugliesi: ma volle quel re nel tempo istesso liberare i feudatarj tutti siciliani dalle clausole introdotte dal fisco angioino, e dalle limitazioni appostevi da Onorio. Avendo egli adunque tutto con le stesse parole copiato il capitolo pontificio, in due soli articoli se ne dipartì: primie-

ramente ove parlò del fratello ammesso a succedere nel feudo del già morto fratello, dispose chiaramente, che eravi abilitato non solo colui, che avesse col morto comuni i parenti, ma quegli ancora, che non gli avesse comuni; disortachè anche i non congiunti dal lato del feudo sino al trinipote potessero succedere nel feudo antico: in secondo prescrisse, che l' anzidetta successione dovesse verificarsi così nei feudi antichi, cioè in quelli, che erano stati trasmessi all' ultimo discendente, come nei nuovi, ossia in quelli, che avea l' ultimo discendente il primo acquistati, e niun motto fece quel re di ostacolo, che potesse nascere dalla legge della concessione (26). E' manifesto adunque, che le due limitazioni apposte nel capitolo di Onorio furono in tutto annullate in quello di Giacomo: o a favellare più chiaramente, quei due soli articoli relativi ai primi chiamati nella successione dei collaterali, che pareano ad alcuni oscuri ed indefiniti nella costituzione di Federigo, che mercè le nuove clausole aggiunte aveano definiti in favor del fisco gli angioini ed Onorio, dispose in Sicilia

a favor dei baroni re Giacomo (27), Poste le quali cose tutte non solo stante l' abolizione del peso dei marinari, e dei nuovi statuti, ma in riguardo ancora alla successione feudale ottennero allora i siciliani assai maggiori privilegj, che non erano stati accordati ai pugliesi.

Ristabilimento degli antichi sistemi intorno ai servizj feudali e alle collette.

Nel rimanente adottò quasi tutte il re Giacomo le stesse provvidenze di Onorio, così per la libertà dei matrimonj dei nobili, dispensandoli dall' obbligo di ricercare l' assenso dal re, come di potere liberamente assegnare ai lor pupilli i balj, intorno a che Giacomo dispose la legge in un modo più distinto che non avea fatto Onorio (28). Furono ancora simigliantissimi e quasi gli stessi i capitoli dell' uno e dell' altro, che fissavano il sistema dei servizj feudali dei nobili, e delle collette, che dovea pagare il popolo: e siccome per tali prestazioni massimamente voleasi ristabilire lo stato e l' osservanza sotto il re Guglielmo, che infine dopo le molte ricerche ed informazioni già prese erasi già maturamente riconosciuta e verificata, così le provvidenze di Giacomo sopra questi oggetti non poteano essere difformi da quelli

di Onorio: e noi di esse or favelleremo distintamente, perciocchè non solo erano quelle relative alle circostanze ed al tempo, ma interessarono d' allora in poi siffattamente la nostra costituzione politica, che dai capitoli di Giacomo dee ripigliarsi la intelligenza di tali materie nelle epoche susseguenti.

Fu primieramente dichiarato, che i baroni e i feudatarj non fossero tenuti di pagare gli addoamenti, nè di servire personalmente fuori i confini del regno: e nei casi di servire e di pagare, gli stessi servizj e addoamenti prestassero, che erano soliti anticamente, cioè per soli tre mesi dovessero personalmente servire con quel numero di militi, a cui era tenuto il feudo: e volendosi per causa ragionevole astenere di servir di persona, dovessero allora in ciascun mese pagare once tre di oro e mezza: e quì giova il ricordare, che dovendosi per dritto comune in Sicilia il servizio di un milite per ogni once venti di rendita annuale del feudo, quindi il servizio militare ridotto in danaro si volle ancora ai tempi aragonesi, che per ogni once venti di rendita dovesse il feudata-

rio somministrare nel caso del servizio once dieci e tarì quindici. Onorio e Giacomo supposero nei loro capitoli più casi, nei quali poteva essere il feudatario obbligato o di servire o di pagare, ma quei casi non espressero partitamente, dei quali fu trattato da noi ai tempi normanni (29).

Ma con maggior precisione e più chiaramente furono specificati i casi, in cui doveasi pagar la colletta dal popolo, e per gli quali specialmente eransi già voluti verificare gli usi normanni. Fu il primo quando accadesse invasione o grave ribellione nel regno a poterlo difendere: il secondo a riscattare la persona del Re o del suo successore, nei quali due casi determinò re Giacomo di doversi contribuire la somma di quindici mila once di oro: il terzo quando armavasi il Re cavaliere o alcuno dei suoi fratelli o figliuoli: e il quarto finalmente a maritare la sorella o figliuola del Re o alcuna delle sue eredi, e in questi due casi stabilì la somma di once cinque mila. Soggiunse infine il re Giacomo, che se nel medesimo anno più di quei casi insieme occorressero, per

uno solo si potesse impor la colletta (30).

In riguardo alla maniera, secondo la quale dovesse poi quella distribuirsi nel regno ed esigersi localmente, furono da Giacomo ritenuti gli antichi sistemi: ossia trasmettevasi dalla real corte immediatamente a ciascuno giustiziero provinciale una schedola con entrovi un notamento del contingente, che dovesse ogni popolazione della provincia contribuire: nel quale notamento erano alcuna volta specificati eziandio quei casali e villaggi, i quali essendo compresi nel territorio di una più grande popolazione, doveano concorrere nella rata, che a questa era stata tassata, e non erano tassati ciascun per se di quei villaggi separatamente (31). Indi il giustiziero significava ad ogni paese della sua provincia la somma, che dovea somministrare, e poi ciascheduna università distribuiva ai suoi individui a misura delle facoltà la rata da corrispondere, e destinava ancora i collettori ad esigerla. Questo sistema era già ricevuto in Sicilia, siccome fu da noi veduto nel capitolo precedente; e lo stesso sistema osservò re Pietro sin dal suo primo arrivo

nell' Isola, il quale avendo in ottobre del 1282 ragunato un parlamento in Catania, le università tutte del regno obbligaronsi allora ad una generale sovvenzione, che nel modo descritto contribuirono (32).

Non trascurò re Giacomo in questa occasione di provvedere agli abusi dei giustizieri nell' atto di esigere la colletta, i quali assai duramente esigeanla. Adunque lor comandò, che non carcerassero i collettori, priachè fosse finito il tempo della esazione: che se finito il tempo della esazione non avessero ancora il danaro tutto consegnato, si astenessero di carcerarli; ma sotto la custodia di due buoni uomini alla real corte li trasmettessero. Parimenti essendo soliti i giustizieri di mandare nei varj paesi ministri ed ufficiali loro a sollecitare la esazion del danaro, volle che ne commettessero l' incarico a due migliori e più accreditati uomini del luogo, e che niun dritto o provento vi potessero esigere (33).

Nuovo statuto sopra la inalienabilità del demanio.

Disposta in questo modo la riforma delle imposizioni pubbliche introdotte ai tempi svevi e angioini, e rimessa l' amministrazion tut-

ta ai principj normanni, pensò nel tempo istesso il re Giacomo a provvedere, perchè questi sistemi non soffrissero alterazioni nei tempi avvenire: o a dir meglio applicossi a tor via, quanto fosse possibile, occasioni e cagioni di imporre nuove contribuzioni in appresso, col mantenere intatte le rendite della corona, e ben conservato il demanio. Veramente il dritto pubblico di quel secolo non avea ancora fissato presso le altre nazioni questo articolo, e riputavasi tuttavia il demanio come libera proprietà del Sovrano (34). In Sicilia la prima volta papa Innocenzo, mentre era balio del regno nella minore età di Federigo imperadore, aveva imposto ai costui governatori, che si astenessero di alienare terra o rendita alcuna demaniale; e poi lo stesso imperadore dichiarò espressamente nel suo testamento, che il balio da lui lasciato nel regno non potea in cosa alcuna alienare il demanio (35). Or con questa disposizione l'uno e l'altro intendea certamente di ottenere, che dovesse il tutore consegnare al suo pupillo intero il patrimonio, che amministravagli; ma niuna legge o costituzione avea-

no ancora i nostri re pubblicata, per cui fosse quell' alienazion proibita. Lo stesso papa Onorio, che volea prescrivere norma certa al governo degli angioini, più presto a maniera di consiglio, che a formarne uno statuto nei suoi capitoli ne favellò (36).

Nel formarlo il re Giacomo in prima annunziò, che quanto il demanio del principe è più intatto e più ben conservato, tanto sono le rendite della corona più copiose, e siccome indi verrebbesi più facilmente a soddisfare ai bisogni, così dovriano essere men frequenti e men gravose le imposizioni; per queste considerazioni stabilì il primo una legge, in cui solennemente dichiarò il demanio inalienabile in riguardo solamente a potersene fare donazione alcuna (37). Mancò solamente alla precisione di questa legge, che non pensossi allora a stabilire quali fossero i beni demaniali, nè fu stabilita una regola, secondo la quale dovessero riconoscersi per tali: nè erasi ancora questa regola fissata sino al secolo decimoquarto, perciocchè l' Isernia a tal proposito non citò legge nè osservanza alcuna legale, ma solamente

una tradizione e la opinion degli antichi riferì (38). Pur comunque ciò fosse, questa legge della inalienabilità del demanio, la quale per la nuova forma, in cui sono al dì d'oggi disposti i bisogni pubblici; e per gli nuovi e più opportuni modi di provvedervi, è stata giudicata da alcuni poco adatta al presente stato delle cose, fu nientedimeno con dritto e con saviezza riputata da Giacomo assai conforme al sistema, che avea già fissato delle imposizioni pubbliche: difatto la ordinò immediatamente dopo che avea di quelle trattato, quasi volesse con una nuova legge di dritto politico ajutare l'osservanza degli antichi usi normanni, che egli avea dal principio delle sue costituzioni ristabiliti e autorizzati.

Se i tempi svevi ed angioini aveano alterati i sistemi tutti normanni di amministrazione e di economia, che volle ripigliare re Giacomo, i tempi che seguirono dopo la espulsione degli angioini alterarono di mano in mano gli ufficj di giurisdizione e gli antichi ordini di amministrazion di giustizia: noi vedremo nel seguente libro, che il re Federigo fu

in circostanze di doversi applicare di tempo in tempo ad una riforma più generale di tutta la nostra costituzione politica.

CAPITOLO OTTAVO.

Relazioni esterne. L'imperador Federigo ristabilisce la marina siciliana. Suoi trattati con gli soldani di Oriente, e con gl'imperadori di Costantinopoli. Con gli sovrani di Africa, che restano tributarj della Sicilia sino a Carlo di Angiò. Dichiarazione solenne fatta in quest'epoca, che il reame siciliano niuna annessione o dipendenza avesse dall'imperio di Occidente. Relazioni con gli stati italiani. Coi romani pontefici, ove del nostro dritto pubblico ecclesiastico.

Quantunque i principi normanni avessero mantenute e lasciate ai lor successori flotte poderosissime, e fosse già sin dai tempi del re Ruggieri costituito in Sicilia alla conservazione di quelle uno assai ampio e spezial patrimonio, pure dalla morte del buon Guglielmo, e nei tempi, che sopraggiunsero di turbazioni e

di anarchia, sì belli ordini mancarono, e pressochè venne meno la nostra potenza marittima. Federigo, siccome colui, che dei dritti dei re siciliani essendo erede, e in qualità di imperador dei romani, avea più grandi interessi da sostenere, e meditando inoltre continue imprese, conobbe assai chiaramente, che senza un possente navilio e senza armate di mare non avrebbe giammai acquistato quel grado di riputazione e di forza, che alle sue circostanze, e ai suoi vasti disegni, e alla dignità sua richiedeasi. Egli adunque non ostanti i suoi varj e gravissimi affari in diversi tempi provvide, perchè tutta la marina siciliana fosse ristabilita e rimessa in miglior stato.

L'imperador Federigo ristabilisce la marina siciliana.

Fu certamente la più utile di tante sue cure quella di aver costituito nel 1239 grande ammiraglio del regno il famoso Niccolino Spinola, essendosi allora ben disposte le nostre forze di mare, e in tutti i loro subalterni rami bene ordinate. Fu composta sotto lo Spinola la flotta siciliana da dieci grandi navi, e da settantacinque tra galee e legni sottili, e da molti altri piccioli legni. Furono parimenti ristabi-

liti gli antichi ufficj di mare, come dei protontini e dei comiti (1). Applicossi ancora nel tempo istesso l'imperadore a rifabbricar gli arsenali, e sopra tutto in Brindisi, che ei riguardava come la principale delle città tutte marittime della Puglia, e volle che fosse ridotto in più comoda forma quello di Napoli, siccome ne fece fabbricare dei nuovi in Salerno, e in Amalfi (2). Non trascurò nel tempo istesso la Sicilia, e massimamente Messina, che era allora in tutte le imprese di mare sì bene avviata; volle ivi edificato un arsenale presso al regal palazzo, ed impose all'ammiraglio, perchè vi costituisse due protontini, i quali tutti i legni appartenenti al navilio reale curassero (3).

Suoi trattati con gli soldani di Oriente, e con gli imperadori di Costantinopoli.

Ma non ostante sì grande apparato di forze, o che Federigo avesse isdegnate lontane e incerte conquiste, o perchè fu sempre occupato in Italia, ed a mantenere in pace i suoi stati, egli è certo, che ei giammai destinò le sue flotte a lontane spedizioni per acquistarvi nuovi dominj, ma adoperolle più presto a far rispettare e a proteggere il suo commercio e i

suoi mari. Secondo un tal disegno ei dispose e concertò le sue relazioni coi principi del Levante, ove dirigeasi allora tutto il commercio degli europei, e con quelle potenze stabilì sinceri e saldi legami di alleanza e di pace. E primieramente non gli poteva cadere più in destro, se ne avesse avuta vaghezza, di prendere parte grandissima nelle cose di Oriente, che quando tolta in moglie Giolanta, ebbene in dote il titolo e i dritti del reame di Gerusalemme, che avea quella da sua madre ereditati, per lo che i re di Sicilia da indi innanzi intitolaronsi ancora Re di Gerusalemme. Era allora la santa città e tutto quel regno sotto la dominazione del soldano di Egitto: e Federigo non solo per ragion di dote potea determinarsi alla gloriosa impresa di ricuperarlo, ma perchè ancora erasi già crocesignato, e più volte con giuramento obbligatosi al passaggio in terra santa per liberarla dal giogo degli infedeli.

Pure ei menò in lungo quanto potè questa spedizione: e quando finalmente oltra mare passò, appena fortificata Joppe, mandò dal castel di Cardona suoi ambasciatori al soldano

di Egitto, i quali in suo nome gli esposero, che volealo Federigo per fratello ed amico se così di grado gli fosse, e che non era passato in Soría a torgli alcuno stato, ma solo a ricuperare il reame di Gerusalemme col santo sepolcro, il quale era stato già posseduto dai cristiani, ed ora per ragion di sua moglie, che ne era legittima reina, a lui e ai suoi figliuoli con dritto spettava: e in altri modi avrebbe voluto compor sulle prime pacificamente ogni contesa, se gli avesse il soldano con maggior lealtà corrisposto. Ma accortosi Cesare di essere tenuto a parole, si mosse con ogni sforzo a procedere innanzi: tuttavia essendo alla testa di un esercito, i cui condottieri non trattavano seco di accordo, ed ai quali avea proibito il romano pontefice di secondarlo, avendo nel tempo medesimo avviso, che il regno di Puglia era assalito dalle truppe pontificie, fu costretto a cercare prestamente accordi col soldano, che ei pure col suo maggior vantaggio conchiuse.

Fu adunque stabilita tra loro nel 1229 tregua per dieci anni, in virtù della quale il sol-

dano restituiva a Federigo la città di Gerusalemme, sì veramente che il sepolcro dovesse restare in custodia dei saracini, perciocchè erano soliti ivi orare, potendo insieme essere esposto alle adorazioni dei cristiani: gli restituì parimenti la città di Bettelemme, e di Nazaret, e tutti i villaggi, che erano per lo dritto cammino sino a Gerusalemme, e le città di Sidone, e di Tiro, ed altri castelli posseduti già dai tempieri, con la facoltà di poter fortificare i castelli di Joppe, di Cesarea, di Monteforte, e di Castelnuovo, e di poter rifare le muraglie e le torri della città santa, che erano state distrutte dal soldano di Damasco: convennero infine, che fossero posti in libertà senza taglia i prigionieri (4). Conchiuso il trattato, volle Federigo, priachè tornasse a difendere i suoi stati in Italia, prendere il possesso e la corona del regno di Gerusalemme: ma non osando per l'interdetto alcun dei prelati ivi celebrare i divini ufficj, fu bisogno, che ei prendesse la corona dall'altare con le proprie sue mani, ed ei stesso se ne incoronò.

Da quel tempo in poi l'imperador si pro-

pose di mantenere col soldano di Egitto e con gli altri principi musulmani del Levante le più sincere e stabili corrispondenze di pace e di amistà: nè ad altro fine miravano le sì frequenti ambasciarie, e i regali nobilissimi, che a vicenda mandavansi. Noi sappiamo, che egli alcuna volta spedì suo ambasciatore il vescovo di Cefalù al califo di Bagdad: in tempi dopo ritornò l'arcivescovo di Palermo dal soldano di Egitto, a cui era stato inviato dall'imperadore, e gli recò preziosissimi doni; nel 1232 il soldano di Damasco gli mandò suoi ambasciatori in Puglia con assai ricchi presenti: ed ordinò l'imperadore al segreto di Messina nel 1239, che aspettandosi ivi gli ambasciatori del califo di Bagdad, non perdonasse a spesa alcuna, perchè fossero quelli ricevuti e trattati con le più liete ed oneste accoglienze: si sà di fatto, che furono quindi a grandissimo onore ráccolti in Puglia dall'imperadore. In somma le memorie siciliane dei tempi di Federigo convengono esattamente con Matteo Paris, storico inglese contemporaneo, il quale lasciò scritto, che questo principe era amicissimo con tutti i

soldani del Levante, e che egli in comune con essi concertava i suoi traffichi (5). Il perchè delle molte e gravissime colpe, di cui i papi facevanlo reo, la principale era quella, che ei coltivasse tanta amicizia coi saracini (6).

Con le stesse massime governossi Federigo con gli augusti di Costantinopoli. A questo disegno egli alleossi con loro in parentela, avendo donata in moglie sua figliuola Costanza a Giovanni duca, e al suo figliuol Manfredi Elena principessa reale di Costantinopoli; e furono sempre in amistà congiunti i cesari dei due imperi (7). Il Commeno spedì a Federigo nel 1229 un conte suo ambasciatore detto Majone con altri cavalieri, che ricchissimi doni gli presentarono: e nello stesso anno non pochi greci venuti da Romanía gli regalarono destrieri coverti di selle e di freni dorati, ed assai panni di seta con oro tessuti, e molta quantità di danaro (8).

Con gli Sovrani di Africa, che restano tributari della Sicilia sino a Carlo di Angiò.

Nè altrimenti dispose e trattò le sue relazioni con gli sovrani dell' Africa. Ei potea veramente far valere gli antichi dritti dei re siciliani suoi predecessori, i quali aveanvi posse-

duti amplissimi dominj, che da Tripoli sino a Tunisi stendeansi, e dai deserti sino ai Cairvan; per la qual cosa eransi quelli a buon dritto re di Africa intitolati. Nulla però dimeno Federigo non pensò giammai di riconquistarli, ma tali relazioni ei stabilì con quei principi musulmani, talchè profittando delle sue forze e del grado di potenza, che potea esercitarvi, fossero i suoi interessi assai vantaggiati, e più privilegiati i suoi sudditi. Qualche trattato da lui allora conchiuso e pervenuto a nostra memoria questo suo disegno ci annunzia chiarissimamente.

Conchiuse Ubaldo suo ambasciatore nel 1230 in di lui nome un trattato con Abù Isaac ben abu Ibrahim ben abu Hafr principe dei saracini di Africa, e convennero nei seguenti articoli: Che primieramente fossero posti in libertà quanti schiavi musulmani avea l'imperadore, e restituiti parimenti gli schiavi cristiani, che erano in Africa: che fosse libera navigazione accordata ai sudditi maomettani e cristiani nei mari dei rispettivi dominj: che siccome i mercatanti di Sicilia di Calabria del Prin-

cipato e della Puglia doveano essere immuni da tutte le esazioni, che erano soliti di pagagare nei porti africani, così fossero con gli stessi privilegj trattati i mercatanti maomettani negli stati di Federigo. Obbligossi il re di Africa di pagare annualmente all' imperadore la metà del tributo, che ritraeva nel tempo della messe dall' isola di Corsica: e sebbene i maomettani ivi abitanti dovessero essere governati da un musulmano, pure dovea sceglierlo e mandarvelo l' imperadore.

Si obbligò Federigo di fare ai mercatanti africani restituire tutta la preda, che lor tolta avessero da un certo tempo i corsali cristiani suoi sudditi; ma espressamente ne eccettuò quei di Genova di Pisa di Marsiglia e di Venezia, perciocchè eransi accordati a dirittura col principe africano: assicurava ancor Federigo tutti i naviganti e le caravane, che faceano viaggio dai mari di Africa sino all' Egitto. Nel modo istesso Abù Hafr prometteva la sicurtà medesima in tutte le coste e porti e mari dei suoi dominj, ove i sudditi di Federigo approdassero, e di risarcire loro ogni danno, che vi sof-

frissero. Fu soggiunto per ultimo articolo, che i mercatanti africani, i quali faceano traffico di merci negli stati dell'imperadore, dovessero quivi pagare la decima. Questa pace fu conchiusa per dieci anni, e si volle in essa notato espressamente, che si trattassero con leale amicizia i sudditi di ambi i due principi (9). ... Veramente con questo trattato ben privilegiò Federigo i suoi interessi e i suoi dritti, ed ei seppe dare la legge e trattò da subalterna potenza il sovrano di Tunisi: la qual sua superiorità volle quivi sempre mantenuta e rispettata. Scrisse egli allo Spinola suo ammiraglio nel 1239, che per sua singolar grazia avea per un certo tempo accordata tregua al re di Tunisi; e siccome ora sapea, che accoglieva colui nei suoi stati i veneziani e i genovesi nimici dell'imperio, così volealo intimato per suoi ambasciatori, perchè se ne rimanesse (10). Di fatto è argomento di stabile soggezione e di certa dipendenza, che non cessò mai quel re di pagare il tributo, al quale nel trattato anzidetto obbligato si era, non solo a Federigo, ma a tutti i di lui successori sino a

Carlo di Angiò, e sapeasi volgarmente, che pagavalo in ogni anno ai nostri Sovrani per aver facoltà di trasportare da Sicilia vittuaglie a Tunisi, e per la libera navigazione degli africani nei nostri mari, e per non essere quelli infestati dagli armatori siciliani (11).

Dichiarazione solenne fatta in quest'epoca, che il reame siciliano niuna annessione o ipendenza avese dall' imperio di Occidente.

Rivolgendoci ora a considerare le relazioni di Federigo con gli stati a noi più vicini, egli è chiaro, che altri dritti e più importanti interessi avea da sostenere in qualità di imperadore. Ma dee quì trattarsi primieramente di un gravissimo articolo, che riguardava la connessione e la dipendenza, che allor voleasi stabilire del reame di Sicilia dall' imperio di Occidente. Aveanlo certo sempre preteso quegli imperadori, e sino gli scrittori germanici di quel tempo divolgavano, che quando Federigo Barbarossa avea data in moglie al suo figliuolo Arrigo Costanza l' ultima figlia del re Ruggieri, la quale aveagli recato in dote il reame di Sicilia, erasi allora questo regno riunito all' imperio, da cui dai tempi di Lottario imperadore era stato divelto (12): ma egli è certo, che Arrigo tentò di consolidare il regno di Sicilia

e l'impero; ei pubblicò nel 1197 una sua imperial costituzione, nella quale dichiarava uniti all'imperio la Sicilia e la Puglia; ed ottenne da alcuni principi di Germania assenso, che l'imperio fosse ereditario, e per successione si acquistasse, come la Puglia e la Sicilia. Pure ripugnandovi apertamente i principi di Sassonia, non ebbe quella costituzione alcun effetto, anzi Arrigo sciolse dal giuramento coloro, che gliene aveano dato l'assenso (13).

Mentre Federigo aspirava alla imperial dignità, vivente lo stesso Ottone imperadore, da una parte i principi di Germania non voleano un capo, che potesse da loro perpetuamente essere assente, e sospettavano e temeano nel tempo istesso, che stabilita l'annessione del regno di Sicilia all'impero, essendo quello ereditario, non venisse ancor questo come ereditario riputato: dall'altra parte i papi non voleano vicino un imperadore, che fosse insieme padrone di sì ampio e potente reame. Innocenzo, che era stato il balio e il fautore di Federigo, erasi spezialmente isdegnato con Ottone, il quale avea preteso, che almeno la Pu-

glia fosse dipendente dall'imperio (14): adunque nell'atto di promuover Federigo alla corona di Occidente, gli intimò quel pontefice, che erano queste due dignità nella stessa persona incompatibili; e Federigo scrissegli nel 1215, che era pronto a cedere il reame al suo figliuolo Arrigo, riserbandosi solamente, finchè fosse questi in età di governarlo, di farlo per altri amministrare, e protestossi, che egli a ciò devenia per non credersi, che l'impero avesse unione alcuna col regno (15). Morto Innocenzo nel 1216, e succedotogli Onorio, non guari dopo la sua elezione a niuna cosa in prima pensò, che di intimar Federigo, il quale trattenevasi ancora in Germania, perchè lasciasse il regno a di lui disposizione, acciocchè essendo Federigo imperadore insieme e re di Sicilia, non si potesse sospettare, che fosse unito il regno alla imperial dignità. Questo principe per suoi ambasciatori rispose ad Onorio, che egli avrebbe tantosto emancipato il suo figliuolo Arrigo, e cedutogli il reame, e in cotal maniera verrebbe a cessare ogni sospetto: il che più espressamente confermò nel 1220 al legato del

pontefice, che era stato ad incontrarlo in Mantova, mentre ritornava in Italia (16). Nell'anno istesso pubblicarono una solenne dichiarazione i principi di Germania radunati in Francfort, in cui stabilirono, che il regno di Sicilia non era mai stato annesso all'imperio, e che questo niuna giurisdizione avea sopra di quello (17).

Quantunque Federigo di fatto non avesse giammai rinunziato al regno, che ei chiamava *sua eredità preziosa*, nientedimeno ei sempre governossi in modo da far comprendere manifestamente, che ei considerava il regno affatto indipendente dall'imperio, e l'uno dall'altro separato e disgiunto. Del che tra gli altri diè chiarissimo argomento, quando pubblicò in Roma nel dì della sua incoronazione alcune costituzioni in favore della libertà ecclesiastica, della ospitalità e dei testamenti dei peregrini, in favore degli agricoltori, contro gli eretici, e di simili oggetti, le quali costituzioni volle intitolare *augustali* ossia *imperiali*, perchè avea-le ordinate come imperadore: e sebbene alcune di esse costituzioni fossero state inserite nel-

codice e nel libro dei feudi, pure fu giudicato, che non poteano quelle in Sicilia avere autorità alcuna, se non che quando di nuovo le pubblicò Federigo, ed unille al corpo delle leggi, che per questo regno stabilì nel 1231, e furono quindi chiamate non *imperiali*, ma *regie* (18).

Relazioni con alcuni degli stati italiani.

Che se adunque dee nella persona di Federigo distinguersi l'imperador di Germania dal re di Sicilia, non possono in conseguenza aver quì luogo i trattati relativi all'imperio, dovendo noi solamente di quelli far parola, che l'istoria e gli interessi del regno riguardano. Non però dimeno quanto fece e pretese l'imperadore in Italia toccava sì da vicino la Sicilia e la Puglia, che di esse non potendo prescindere le relazioni da lui stabilite con alcuni degli stati italiani, i quali per altro aveano fissate paci e alleanze coi nostri re normanni, ne avviene, che questa parte di dritto pubblico d'Italia non può essere disgiunta da quello della Sicilia. Dee riflettersi primieramente, che Federigo oltra i titoli di *Siciliano*, di *Arelatense*, di *Gerosolimitano*, volle ancor esser *Italico* nominato; e parimenti

credità sua chiamava l'Italia (19). Certo ei poteva alla dignità di Re di essa pretendere in virtù degli antichissimi dritti dei cesari di Occidente, e forse volle ristabilire le pretensioni e i dritti dei normanni re di Sicilia suoi predecessori, e spezialmente di Ruggieri suo avolo, che erasi ancora *re di Italia* intitolato.

Ma certamente si irritarono contro di lui sin dal principio gli animi degli italiani, poichè da sì contrastate origini i suoi dritti al regno italico derivavano. Erasi Ruggieri concitata la malivolenza di quelli, e sino aveangli intimata guerra i pisani, perchè quel titolo aveva adoperato, ed oltracciò gli italiani tutti assai molestamente sostenevano, che fosse all'imperio innalzato Federigo, nipote del Barbarossa, che tanti travagli aveva costato all'Italia. Questi umori mostraronsi scopertamente, quando furono a manifesta contesa Ottone e Federigo, perciocchè per Ottone dichiararonsi i pisani, i milanesi, i parmigiani, i bolognesi, i piacentini, ed altri: anzi i milanesi, che ne erano i più ostinati partigiani, mandarono al concilio di Laterano nel 1215 un loro orato-

re, perchè difendesse le ragioni del deposto Ottone, e frastornasse la incoronazione di Federigo (20).

Aggiungasi, che erano a quel tempo già consistenti, e fondati sopra ben salde basi i titoli e le immunità delle città italiane, avendole lo stesso Barbarossa riconosciute e autorizzate nella dieta di Costanza. Che se l'Italia era divisa in quel tempo in varj stati e città indipendenti, di cui ciascheduna avea un governo suo proprio, aveano pure saputo adoperare i mezzi più efficaci a sostenere i comuni interessi, avendo già fatto dell'Italia tutta un corpo unito di popoli alleati (21), secondochè vi si erano fatte abilitare negli stessi atti della pace di Costanza (22). Collegaronsi ancora nel tempo istesso le città di Toscana, della Romagna, del Ducato di Spoleto, e a liberarsi dal giogo degli alemanni giurarono un'alleanza nel 1198, per cui obbligavansi di difendere i dritti della sede apostolica, e di riconoscere solo in imperadore colui, che avesse approvato il pontefice romano (23).

Veramente decideano allora di ordinario i

romani pontefici dei dritti e della fortuna degli imperadori in Italia. Erano usi gli italiani sin da tempi antichissimi a riconoscere nel papa come il comun padre e il liberatore e il refugio contro alle pretensioni dei governi stranieri; e venia di fresco papa Alessandro di fronteggiar solo con tutto il vigore gli sforzi e la potenza del Barbarossa. Dall'altra parte i pontefici romani per antiche massime studiavansi di tenere infermi gli imperadori in Italia, perchè non pericolassero i dominj temporali della Chiesa, ai quali avriano potuto i cesari potenti pretendere come alla più rispettabile porzione divelta dall'imperio di Occidente: a questo fine i romani pontefici manteneano sempre vivi i lor partigiani, e indi è chiaro, perchè abbiano preso nuovo vigore le leghe lombarde, quando il nostro Federigo cominciò ad avere i papi contrarj, e per questa ragione maggiormente propagaronsi allora e più furiose divennero le fazioni dei guelfi e dei gibellini.

Federigo, che isdegnando di fare il conquistatore, avea tanto pregiato e seguito un sistema costante di amistà e di alleanze con le

potenze lontane, ristrinse ad oggetti più vicini le ambiziose sue mire, e la sola Italia, desiderio e scoglio dei suoi maggiori, parvegli cosa da lui. Ei non può negarsi, che mentre ebbe i papi propizj, o non avversi scopertamente, esercitò in più luoghi di quella pacificamente atti supremi di autorità imperiale: i suoi delegati comandarono ai ferraresi nel 1219, che non impedissero agli abitanti di Modena i passi e le strade: ed ei nel 1226 confermò ad istanza loro la concordia, nella quale erano le anzidette due città convenute. Parimenti tenne ivi nel 1232 una corte solenne, in cui i sanesi presentarono loro doglianze contro i fiorentini, e vi provvide l'imperadore. E quando eziandio era in manifesta discordia coi romani pontefici, ei pur facevala da sovrano in quelle città, nelle quali prevaleano i suoi partigiani: vedesi quindi per più anni costituito in Padova in suo nome un podestà (24).

Ma da che fe chiare le sue intenzioni di volere riacquistare al suo dominio l'Italia tutta, e massimamente le indocili e di straniero imperio impazienti città di Lombardia, e soprat-

tutto quando i pontefici romani contro gli si opposero apertamente, rinvigorironsi le fazioni, e le antiche leghe rinnovellaronsi, e non solo i lombardi, ma quei di Toscana, della Romagna, e della Marca collegaronsi tutti più strettamente contro di Federigo (25). Non è di questo luogo il riferire in qual misero modo l' Italia tutta sia stata allora un teatro di guerra e di sangue, e come le più rabbiose fazioni abbiano in quel tempo divisi i popoli e le famiglie. Ma dee quì notarsi spezialmente, che in tanta e sì lunga perturbazione di cose sconcertaronsi quelle relazioni, che aveano i re di Sicilia stabilite con alcuni degli stati italiani.

Di fatto conservò da principio Federigo ai genovesi ed ai veneziani le immunità e i privilegj, che dai tempi normanni aveano ottenuti per gli loro stabilimenti nell' Isola: anzi i genovesi aveano assai migliorata la lor condizione sotto il nuovo dominio degli svevi. Erasi Arrigo imperadore dell' opera di quelli giovato nello insignorirsi della Sicilia contro la fazion di Tancredi, e massimamente nello acquisto della città di Catania, e in ricompensa a-

vea loro promesso il dominio di Siracusa, e di altre città del val di Noto. Ma a questa promessa non avendo adempito Arrigo, i genovesi profittando dei tempi torbidi nella minore età di Federigo, assalirono Siracusa nell' anno 1199, e conquistatala, vi costituirono per governatore col titolo di conte un detto Alamanno. Certamente ve li confermò poi Federigo, e li riconobbe il governo di Sicilia, imperciocchè i nostri diplomi conformi agli annali di Genova ci attestano, che sino all' anno 1211 tuttora governava a nome di quella repubblica in Siracusa l' anzidetto Alamanno, il quale nei diplomi intitolavasi *Per la grazia di Dio, e del Re, e del Comune di Genova conte di Siracusa* (26). L' imperadore privilegiò dopo in modo distinto i genovesi, avendo ad essi per comodo dei loro traffichi conceduto un palazzo in Messina, e poscia a preghiere di Arrigo conte di Malta accordò loro nel 1218 la esenzione in tutte le dogane (27). Ma da che questi popoli accostaronsi alla fazione dei guelfi, non solo Federigo tolse loro tanti privilegj, ma gli ebbe come suoi nimici, e furono in conseguenza an-

nullati i trattati tutti di commercio e di alleanza, che erano stati conchiusi coi re siciliani.

Pure in processo di tempo furono i genovesi a grazia riconciliati. Abbandonando essi le leghe e gli interessi degli italiani, e unitisi all' imperadore, ottennero da lui, che mandata in obblio ogni passata offesa, dichiarò in un diploma, che dovessero i genovesi esser tenuti e trattati come fedeli e divoti all' imperio (28): e può bene argomentarsi, che abbiali allora restituiti in tutti i suoi dominj agli antichi lor privilegj. Anzi i genovesi conservarono dopo sì leale attaccamento a Federigo e alla famiglia sveva, che Manfredi nel 1261 non che lor confermò le esenzioni tutte e le immunità, delle quali nel regno godeano, ma conchiuse con essi in quell' anno un trattato di alleanza, in cui ambe le potenze obbligaronsi ai seguenti articoli.

Da parte dei genovesi Niccolò di Auria e Giovanni Ugolini sindaci e procuratori di quel comune obbligaronsi; che in forza di questa nuova alleanza avrebbero i genovesi difeso Manfredi e i di lui sudditi in tutto il distretto e

nei porti dei loro dominj: che sarebbe pienamente soddisfatto agli uomini tutti del regno, se ivi alcuna offesa o danno avesser sofferto: che non avrebbero accolti nel loro stato i nimici di Manfredi, nè loro prestato ajuto o consiglio, nè accordata dimora o passaggio: e che infine non solo non sarebbero per levare contro di lui armata alcuna, ma impedirebbero ancora, che se ne potesse levar da altri nei loro dominj.

Dalla sua parte Manfredi promise nei suoi stati gli stessi articoli ai genovesi: ma essendo l'ajuto e l'alleanza di quelli necessaria alle travagliate sue circostanze, aggiunse di più, che li farebbe immuni da tutte le prestazioni e dai dazj nel regno, e massimamente dai nuovi statuti, e da due parti degli antichi dritti, di cui la terza parte doveano pagar solamente, se da altronde che da Genova veniano: e quelli che ne venissero per vendere quì le lor merci non pagassero che un solo schifato: che se pur quì non vendeanle, nè anche obbligavali a quella prestazione: ed altre immunità loro accordò relative ai lor traffichi. Convenne ancora, che

potessero i genovesi comprare in qualsivoglia luogo del regno, ed estrarne liberamente in ogni anno dieci mila salme di grano a richiesta del loro Comune, purchè pria con giuramento assicurassero, che in Genova lo avrebber portato. Promise parimenti di lor concedere il suolo nelle città di Gaeta, di Napoli, di Siponto, di Barletta, di Agosta, e di Siracusa, perchè ivi potessero edificare le lor loggie, e confermò quelle, che aveano in Messina, e in altre terre del regno: nei quali luoghi, ove avean loggie, potessero costituire i lor consoli con piena giurisdizione sopra tutti coloro, che per genovesi riconosciuti fossero, tolta la competenza di quei delitti, a cui potea corrispondere la pena di morte, per gli quali dovea procedere e condannare il reo il giustiziero della provincia: ma la cognizione di ogni altro delitto e di ogni altra causa apparteneva all' ufficio e alla giurisdizione del console, a cui nel modo istesso dovea chiunque ricorrere, che avesse da proporre azione contro alcun genovese. Finalmente volle, che niuno degli ufficiali regj potesse intromettersi nei beni e nelle ere-

dità dei genovesi morti nel regno, la cui disposizione e cura si dovea rimettere ai lor paesani, e ai lor consoli (29).

Coi romani pontefici, ove del nostro dritto pubblico ecclesiastico.

Ma fra tutte le potenze italiane avea relazioni assai vicine col nostro governo lo stato pontificio non solo per gli dominj finitimi, ma per la ragione massimamente, che i re di Sicilia sin dai tempi della conquista e per legittime concessioni e per un possesso non mai interrotto partecipavano di alcune prerogative, e giurisdizioni esercitavavano appartenenti alla sede apostolica. Non è questo il luogo di favellare delle pretensioni di Federigo in qualità di imperadore sopra alcune città della Marca, e sul ducato di Spoleto, e sulla sovranità dell' Isola di Sardegna, della quale investì Enzio suo figliuolo, per cui i papi accusavanlo di avere apertamente violato i lor privilegj, e usurpatosi i dominj della Chiesa. Ma non possiamo quì omettere di considerare in che stato abbia Federigo conservate e trasmesse ai suoi successori le preeminenze e le facoltà, di cui egli godeva come re di Sicilia, e nelle quali era in modo speziale interessato il dritto pubblico ecclesiastico dell' Isola.

Già fu dimostrato nel libro precedente, che come Federigo ebbe da sua madre Costanza imperadrice lasciato il regno, ebbe ancora nel tempo istesso tramandate espressamente nella sua persona le antiche prerogative sopra le cose ecclesiastiche, annunziate nei quattro capitoli, ossia intorno ai concilj, alle elezioni, alle appellazioni, ed alle legazioni: fu parimenti allora osservato, che papa Innocenzo fu scelto dall' imperadrice in balio del regno e del picciolo Federigo, che restava in potere di ministri infedeli ed ambiziosi. Ei veramente non può rivocarsi in dubbio, che quel santo pontefice con le sue tenere e diligenti cure conservò la vita e la corona a quel principe, e volle ancora in età giovanile indi innalzarlo all' imperio. Ma dee confessarsi ancora, che il pontefice istesso, siccome colui che assai avveduto e scienziato uomo era, avea ridotta in alto e sublime stato la chiesa romana, e quasi tutti i principi di Europa renduti ad essa soggetti, e sino dal trono imperiale deposto Ottone, e promossovi Federigo: per la qual cosa ei giudicava non convenirsi alla dignità del pontificato

di autorizzare in un Re, che era per altro suo pupillo, facoltà e prerogative, che ei condannava come abusi e contrarie ai dritti della sede apostolica: nè Federigo, mentre nudrivasi e crescea all' ombra di Innocenzo, potea non solo reclamare, ma nè anche riconoscere i suoi dritti (30).

Pure comecchè niun conto ne avesse fatto quel pontefice, non potè negarsi di dichiarare nel 1198, che nella elezione dei prelati siciliani dovesse pria ricercarsi l' assenso del re: egli è il vero, che parlò di un assenso necessario, quandochè erasi convenuto altrimenti tra Guglielmo il primo e papa Adriano; ma non lasciò di prescrivere, che l' eletto non potea essere riconosciuto e consagrato se non dopo l' approvazion regia, nè prima della consagrazione gli si potea consegnare l' amministrazione del temporale (31): e questo dritto papa Innocenzo in qualità di balio del regno ei stesso esercitò, mentre scrivendo ai capitoli di eleggere persona idonea, imponea loro, perchè eletta, gliene partecipassero notizia, onde ei *vice regia* vi desse l' assenso (32). Una simigliante dichiarazio-

ne pubblicò Federigo in Messina nel 1211 (33).

Ma da che videsi questo principe al trono imperial designato, ne fu acceso da cotanto studio, che prestossi a condiscendere alla più illimitata diminuzione dei dritti e delle ragioni della corona siciliana. Discese adunque a dichiarare abusi le antiche prerogative del regno, e in una lettera a Papa Innocenzo nel 1213 autorizzata dalla sottoscrizione dei principi di Germania pubblicò di volere annullato l'abuso dei re suoi predecessori intorno alle elezioni dei prelati, le quali prescrivea che si facessero da indi innanzi liberamente, e che fossero coloro preposti al governo delle chiese, che avrebbero eletti i capitoli canonicamente, e niun motto fece di regio assenso. Dichiarò, che le appellazioni tutte delle cause ecclesiastiche dovessero farsi alla sede apostolica, e quivi essere conosciute e definite. Dichiarò finalmente abuso dei suoi predecessori il dritto di mettersi in possesso dei beni dei prelati defunti, e delle chiese vacanti (34). Le quali rinunzie tutte ei confermò solennemente in due sue lettere a papa Onorio nel 1219, ed aggiun-

sevi, che avrebbe prestata tutta l'opera sua per difendere e far ritenere alla chiesa romana il reame siciliano con tutte le appartenenze, e sino l'Isola nostra compresevi espressamente: e dava allora ad intendere, che avrebbe tantosto eseguite con la maggior solennità le anzidette rinunzie, quando saria stato in Roma consagrato imperador dei romani (35).

Ma o sia che Federigo sino a quel tempo giovane ancora, e da molte e gravissime cure occupato avesse mal conosciuta la ragion dei suoi dritti, o conosciutala, fosse stato sì liberale a cederli con parole, perchè era risoluto di ritenerli a tempi più opportuni col fatto, egli è certo che dalla sua incoronazione in poi, siccome cominciò ad annunziare altre massime, così altrimenti si governò. Dolendosi nel 1221 per suoi legati papa Onorio, come l'imperadore si arrogasse tanta autorità di investire i prelati del regno, e di scacciar quelli eletti da lui, risposegli Federigo, che fu sempre in balía dei principi il discacciare dai loro regni i prelati sospetti, ed essere antica prerogativa dei re di Sicilia dare nelle elezioni di quelli le in-

vestiture e gli assensi: che a questo privilegio non potea derogarsi da papa Innocenzo, come avea fatto con una donna, e mentre egli era ancor fanciullo: che anzi prima si lascerebbe tor la corona, che derogare in un punto a questi suoi dritti (36).

E di fatto ei sempre costantemente e nella sua più avversa fortuna gli esercitò. Primieramente intorno alla elezion dei prelati, avendo nel 1225 provveduto da Roma papa Onorio cinque chiese vacanti del regno senza saputa e consentimento dell' imperadore, non volle costui riconoscerli, e vietò che fossero ammessi nelle chiese ottenute (37); che se poi col papa pacificatosi permise, che si desse a quei prelati il possesso, pure non lasciò sempre di voler mantenuto il suo dritto: ei riputava antica sua dignità nelle chiese tutte del regno doverglisi prima denunziare la morte del prelato, e chieder licenza da lui, perchè si potesse passare alla nuova elezione, la quale secretamente dai capitoli fatta, doveasi infine la sua approvazion ricercare. Questa forma ancora inculcò nella elezione della badessa del moniste-

ro di s. Giorgio in Salerno (38), e in tutte le creazioni dell' abbate di Montecasino a poterlo riconoscere aspettavasi sempre l' assenso dell' imperadore: ed alcuna volta prima di acconsentirvi, non ostante la elezion capitolare, cercava informi intorno alla idoneità dell' eletto: anzi l' istesso abbate, siccome colui che era signore di feudi e di baronie, prestava all' imperadore il giuramento di fedeltà (39).

Esercitava ancora speziali dritti nelle chiese vacanti. L' amministrazione del temporale davasi ai regj procuratori, siccome molti in quel caso ne costituì Federigo (40): lo stesso fece Corrado suo successore, il quale essendo stato dal pontefice incolpato di occupare i beni delle chiese vacanti, risposegli che valeasi del dritto trasmessogli dai suoi predecessori, i quali i beni di quelle chiese faceano per loro procuratori amministrare (41). Riputava ancor Federigo dritto ordinario del principe il conferire i benefizj delle chiese vacanti, il qual dritto è annunziato in un monumento solenne del tempo come conveniente ai Re siciliani *per antica dignità, che aveano nelle chiese vacanti del regno* (42).

Competeagli parimenti una superiore ingerenza nello stato e nella forma esterna delle cose ecclesiastiche, siccome ne avean fatto libero uso in Sicilia i re normanni suoi predecessori. Ma dee quì primieramente richiamarsi a memoria, che a norma delle decretali era già stata fissata in altri luoghi e in diversi tempi la giurisdizione del foro episcopale; ed ampliatane la competenza dava opera allora papa Gregorio IX a una più compiuta compilazione di dritto pontificio, perchè secondo le decretali in esso inserite si regolassero dappertutto i tribunali e le scuole: anzi lo stesso Gregorio aveva ottenuta nel 1230 una dichiarazione da Federigo, nella quale ordinava di non potersi i chierici tutti del regno sì nelle cause civili che nelle criminali convenire dinanzi il giudice secolare, eccettochè nelle sole cause feudali civilmente (43).

Ma un anno dopo l'imperadore applicatosi alla compilazion del suo codice, vide nelle costituzioni normanne, che aveano quei principi stabilite più leggi nel reame siciliano intorno ai matrimonj e agli acquisti delle chiese,

e parimenti intorno all' esercizio delle giurisdizioni delle curie episcopali: non lasciò di ammonirlo in quell' anno papa Gregorio; perchè si rimanesse di pubblicar leggi, che credeva il pontefice ripugnanti alla libertà ecclesiastica (44): e Federigo si limitò solamente a inserire nella sua nuova collezione le stesse costituzioni normanne, e spezialmente quelle del re Guglielmo, il quale a fissare la forma delle giurisdizioni delle curie episcopali in Sicilia avea prescritto, che le cause personali dei cherici dovean conoscersi dalle curie ecclesiastiche, le reali da quelle corti, al cui territorio i fondi venuti in contesa appartenevano; per gli gravi misfatti dei cherici e per gli delitti di fellonia dovea giudicarli e condannarli la Real Magna Curia: per le sole cause di adulterio sottopose i laici alle curie dei prelati, se non che essendovi intervenuta violenza, doveano della violenza prendere cognizione i magistrati laici (45).

E risultava ancora dalle anzidette prerogative una ispezione diretta e superiore, che competeva al principe negli affari esterni di disciplina ecclesiastica. Noi sappiamo, che l' ar-

civescovo di Messina pria di essere assunto in patriarca di Gerusalemme ne chiese licenza dall' imperadore, ed ottennela (46). Non ignorava Federigo, che nel dritto normanno di Inghilterra avean quei re prescritte alcune limitazioni alle facoltà dei vescovi, e massimamente circa all' uso delle scomuniche e degli interdetti contro i baroni e i ministri ed ufficiali regj (47). Federigo esercitò questo dritto, quando l' arcivescovo di Salerno sottopose alla scomunica alcune monache del monistero di s. Giorgio, perchè voleano procedere alla elezione della lor badessa secondo lo statuto del reame siciliano, e l' imperadore scrisse all' arcivescovo, che le assolvesse dalla scomunica, la quale non potea dissimulare senza pregiudizio della real sua dignità (48). Argomentasi indi chiaramente, che era fondata sopra antichi titoli una simigliante pragmatica, che pubblicò per questo regno in tempi dopo Alfonso.

Ove espor si vogliano le preeminenze supreme dei nostri principi sulle cose sacre, non debbonsi con esse confondere alcune operazioni, nelle quali per avventura e tratto dalla ne-

cessità dei tempi qualche fiata cadde l'imperador Federigo: noi abbiamo quì solamente riferite le prerogative, di cui furono sempre in possesso i nostri re sino a quest'epoca; che se pure furono poscia obbligati gli angioini a rinunziarle assolutamente, da ora innanzi vedremo, che seppero i re aragonesi stabilmente rivendicarle alla corona siciliana.

FINE DEL LIBRO TERZO.

PROVE
ED
ANNOTAZIONI

PROVE ED ANNOTAZIONI

AL CAP. I. DEL LIB. III.

(1) Richardi de s. Germano Chronicon apud Caruso tom. 2 pag. 547. Rogerius de Hoveden Pars poster. Annalium edit. Londini pag. 386.

(2) Anonymi Fuxensis Gesta Innocentii III apud Caruso l. c. pag. 631.

(3) Innocentii III Epist. edit. Coloniæ ann. 1575 pag. 529, 532.

(4) Anonymi Fuxensis &c. l. c. pag. 658.

(5) *Item de Ecclesia Montisregalis respondit, quod nullum gravamen habuit per dominum Imperatorem, nisi velit notari de saracenis, qui occupaverunt bona Ecclesiæ per bellum, qui nec dominum imperatorem, nec ecclesiam recognoscebant, nec in aliquo pro posse suo pepercerunt; immo destruxerunt & deprædati fuerunt eam usque ad muros Ecclesiæ, & alicui de ecclesia non parcebant, ita ut in partibus illis nullus vel rarus christicola remansisset.* Matthæi Paris Historia Major pag. 333. *Tempore guerrarum, quo dominus Urso agrigentinus episcopus ab agrigentina ecclesia tribus vicibus omnibus bonis Ecclesiæ destitutus fuit & expulsus: primo per dominum imperatorem Henricum pro eo quod dicebatur esse filius regis Tancredi, secundo per comitem Guglielmum Capparonum, qui tunc temporis erat dominus Agrigenti, pro eo quod dominus episcopus nolebat ei præstare juramentum fidelitatis: & tertio tempore domini nostri imperatoris Friderici mem. recol. fuit captus a saracenis, & detentus in castro Guastanellæ per menses XIV, & sic isto tempore supradicto ecclesia agrigentina fuit expoliata tam privilegiis, quam aliis bonis suis, & saraceni etiam tenebant*

ecclesiam, campanile, & domos ecclesiæ, expulsis & eiectis exinde omnibus clericis & christianis, ita quod nullus christianus audebat ire ad ecclesiam etiam ad baptizandum. Queste notizie l'ho copiate da un diploma del re Manfredi, che si conserva nell'archivio capitolare di Girgenti.

(6) Godefridi Monachi Annales apud Scrip. Germ. Freheri tom. 1 pag. 380.

(7) *Illis diebus rocca Janulæ super Sanctum Germanum de novo firmata diruitur juxta editam Capuæ constitutionem de novis ædificiis diruendis*. Richardus de s. Germano l. c. pag. 569. *Castra, munitiones, & turres ab obitu divæ memoriæ regis Guglielmi consobrini nostri erecta, super quibus minime diruendis majestatis nostræ licentia non præcesserit, prout in Capuana curia per nos extitit stabilitum, revocata constitutione nostra, denuo dirui debere mandamus &c.* Lib. 3 const. tit. 32 pag. 188 edit. Neapolit. ann. 1786.

(8) Richardus de s. Germano l. c. pag. 569.

(9) Appendix ad Malaterram apud Caruso tom. 1 pag. 250.

(10) Ibid. pag. 251, & Richardus de s. Germano pag. 571.

(11) L. c. pag. 574.

(12) *Miserabilem ergo statum regni Siciliæ videns — descendit in regnum* Innocentius, *& apud sanctum Germanum, apud monasterium sanctum casinense convocatis & congregatis comitibus baronibus ac principibus civitatum, ad hoc illos induxit, ut se juramentis & fidejussionibus obligarent, quod super succursu & adjutorio regis, & super pace ac defensione regni ordinationem ejus bona fide susciperent, & pro posse suo facerent observari. Ordinatio vero quam fecit est talis: ut videlicet super succursu & adjutorio regis, & super pace & defensione regni magistris capitaneis, quos ad hoc statuit, omnes intendant, quicumque ordinationem istam receperint, ad invicem sibi pacem obser-*

vent; & si quisquam ab aliquo fuerit offensus, non statim reoffendat eumdem, sed apud magistros capitaneos querelam deponat, qui eam secundum rationem & consuetudinem regni faciant emendari: qui autem ordinationem recipere noluerit, aut servare, tanquam hostis publicus habeatur, & a ceteris impugnetur. Anonymi Fuxensis Gesta &c. l. c. pag. 658.

(13) Si può vedere quì sopra la nota 7.

(14) *Cum igitur regnum Siciliæ, nostræ Majestatis hæreditas pretiosa, plerumque propter imbecillitatem ætatis nostræ, plerumque etiam propter absentiam nostram, præteritarum perturbationum incursibus extiterit hactenus lacessitum — Proximæ turbationis tempore post transfretationem nostram — Ut nullus auctoritate propria de injuriis & excessibus dudum factis vel faciendis in posterum se audeat vindicare, seu represalias facere, vel guerram in regno movere — Ut diebus nostris temporum præteritorum injuriam, quibus juris lingua subticuit, deleamus.* Proœm Const. pag. 3, lib. 2 tit. 29 pag. 140, lib. 1 tit. 8 pag. 10, & lib. 3 tit. 94 pag. 225.

(15) *Considerantibus igitur nobis ad laudabilem hominum regni vitam statuta prædecessorum nostrorum regum & principum quamdam ex longæva guerrarum turbatione quodammodo contraxisse rubiginem, dum uti pacifice statutis eisdem homines nequiverint; in parte etiam, ut igitur salvo prædecessorum nostrorum pudore loquamur, propter sequentium temporum nova discrimina statutis ipsorum defectu non modico laborantibus, statim post nostri receptum imperii diadema, necessaria nec minus continua nobis oportuit excogitare remedia, per quæ possemus veterum statutorum caliginem provisionis nostræ lima detergere, & consilii plenitudine supplere defectum.* Lib. 1 tit. 38 pag. 35.

(16) *Mense junii — Constitutiones novæ, quæ Augustales dicuntur, apud Melfiam, Augusto mandante, conduntur — mense augusti — Constitutiones Imperia-*

les Melfiæ publicantur. Richardus de s. Germano ad ann. 1231 l. c. pag. 602.

(17) *Anno Domini* 1231 *quinta indictione dominus Imperator misit ipsas Constitutiones suas per totum regnum, & in Siciliam per dominum Riccardum de Montenigro, qui erat magister justitiarius Siciliæ*. Appendix ad Malaterram l. c. pag. 251.

AL CAP. II. DEL LIB. III.

(1) Lib. 1 Const. tit. 8, 9 pag. 10, 11, tit. 10 ibid., tit. 16 & sequ. pag. 15, tit. 20, 22, 25, 28 pag. 20 & sequ.

(2) Ibid. tit. 8 pag. 10.

(3) Ibid. tit. 65 pag. 67, tit. 71 pag. 71, tit. 66 pag 68 Const. *Ad Officium Bajulorum*, tit. 78 pag. 80, Lib. 3 tit. 49 pag. 204.

(4) Lib. 1 tit. 65 pag. 68, tit. 66 pag. 68, tit. 17 pag. 17, Lib. 3. tit. 56 pag. 210.

(5) *De bajulis terrarum jurisdictionis tuæ prohibitis a justitiariis, ut scripsisti, ne regant curiam, ipsis in terris præsentibus, unde bajulationes minorari scripsisti, ecce mandamus eisdem justitiariis, ut bajulos ipsos curias suas regere pacifice permittant, ipsis etiam in terris præsentibus, cum cognitio civilium quæstionum, quæ spectant ad bajulos, cognitionem criminalium, quæ spectant ad justitiarium, non impediat, quia utrorumque officia nostris constitutionibus sunt discreta*. Epist. imp. Friderici ad secretum Messanæ ex regesto ejusdem imp. ann. 1239 & 1240 pag. 385; vid. etiam pag. 387, ad calcem Constitut. edit. Neapolitanæ ann. 1786.

(6) Lib. 1 Const. tit. 95 pag. 99.

(7) Ibid. tit. 79 pag. 80, & tit. 95 pag. 99.

(8) Ibid. tit. 79 pag. 81, tit. 95 pag. 99, & Const.

Judices ubique locorum pag. 100.

(9) Const. cit. pag. 101.

(10) *In nomine Domini amen. Anno* 1295 — *quod cum Fr. Sybottus, Commendator Ecclesiæ S. Trinitatis, esset coram atrio S. Mariæ de Admirato civitatis Panormi, & bajulus & judices civitatis Panormi existerent in eodem — In atrio Ecclesiæ s. Mariæ de Admirato, ubi regia curia bajuli & judicum civitatis Panormi regebatur &c.* Diplomata ann. 1295 & 1305 apud Monumenta Historica Mansionis edita ab Mongitorio pag. 194, 74.

(11) Lib. 1 Const. tit. 44 pag. 45.

(12) L. c., & tit. 51 pag. 51, & tit. 16 pag 16.

(13) Ibid. tit. 55 Const. *Præsides provinciarum* pag. 58, & tit. 63 pag. 66.

(14) *Circa tamen compalatios Neapolis, & straticos Salerni scilicet & Messanæ, quibus cognoscere licet de criminibus de speciali & antiqua prærogativa, & regni nostri observatione dignoscitur esse concessum, ordinatione constitutionis præsentis nihil volumus innovari*, l. c. pag. 72.

(15) *Quod autem straticotus Messanæ, sicut scripsisti, nulli appellationi in criminali judicio interpositæ defert, asserens hoc esse de consuetudine Messanæ optenta, cum talis consuetudo juri videatur penitus adversari, mandamus, ut hoc de cetero fieri non permittas, & ecce quod eidem straticoto scribimus super hoc.* Epist. imp. Friderici ad Guglielmum de Anglono justitiarium Siciliæ citra flumen salsum ex cit. Regest. pag. 352, vid. etiam litteras ad ipsum stratigotum missas ibid. pag. 354.

(16) *Privilegia quibusdam locis a nobis, vel prædecessoribus nostris indulta, nec non consuetudines in locis ipsis obtentas, veluti Messanæ, Neapoli, Aversæ, Salerni, vel aliis quibuscumque, per quæ citati a curia nostra, vel a justitiariis regionum super causis, quæ ad eorum jurisdictionem spectare noscuntur, se hactenus*

tuebantur, ne loca ipsa tenerentur exire ad justitiam faciendam, ac propterea citationibus spretis, pœnam contumaciæ evitabant, & sic licentius maleficia committebant, præsenti constitutione irrita & inania esse censemus. Lib. 1 Const. tit. 106 pag. 111. *In Sicilia apud Messanam contra imperatorem seditio orta est, occasione Richardi de Montenigro justitiarii in Sicilia, quem cives dicebant contra eorum facere voluntatem — Imperator Messanam intrat, & de quodam Martino Mallone, qui caput fuerat motæ seditionis in populo, & ejus complicibus, sumpsit debitam ultionem, de quibus quosdam suspendio, & quosdam incendio condemnavit.* Richardus de s. Germano ad ann. 1232, & 1233 l. c. pag. 605, 606.

(17) *Et quia intelleximus, quod stratigotus Messanæ compositionem centum augustalium pro occiso clandestine ad se pertinere contendit, cum istud de novo sit nostris constitutionibus ordinatum, formiter sibi inhibeas & injungas, ut de hujusmodi se nullatenus intromittat, ad cognitionem enim justitiarii nostri regionis illius ammodo te scire volumus pertinere juxta quod in nostris constitutionibus continetur.* Ad Secretum Messanæ ex cit. Regesto pag. 244.

(18) Lib. 1 Const. tit. 95 pag. 99, tit. 51, 52 pag. 50, 51. A maggiore intelligenza delle nostre antichità giudiziarie noi quì soggiungiamo una carta di giudicato di un giustiziero di provincia di tempi assai vicini a quest'epoca. *In nomine Domini Amen. Anno ab incarnatione filii ejus* 1276, *regnante serenissimo domino nostro Karolo Dei gratia inclito Rege Siciliæ — Dum nos Robertus de sancto yano miles, regius justitiarius Siciliæ citra flumen salsum, olim die vicesimo sexto novembris proximi præteriti hujus quintæ indict. apud Salem curiam regeremus, assidente nobis judice Guglielmo de Summa, judice & assessore nostro per regiam curiam nobis dato, jurisdicendi causa, & unicuique justitiam ministrandi, Magister Jacobus*

Lauretanus procurator venerabilis viri domini Johannis Cephaludensis episcopi, nomine & pro parte ipsius, quod constitit, contra Constantinellum de Naro, defensorem domini Raymundi Dattuli, qui propter absentiam suam defensorem ipsius domini Raymundi se obtulit in judicio coram nobis, dato fidejussore de judicato solvendo Raidulfo de Manueli, per oblatum libellum proposuit in hunc modum. Proponit magister Jacobus Lauretanus, procurator venerabilis viri domini Johannis Cephaludensis episcopi, nomine & pro parte ipsius de quo constat. contra Constantinellum de Naro, defensorem domini Raymundi Dattuli, dato fidejussore domino Ridulfo de judicato solvendo, dicens, quod cum prædictus dominus Raymundus teneat & possideat in diœcesi ejusdem domini episcopi, videlicet in territorio Calatabuturi, molendinum unum, terras cultas & incultas, & alia jura in diversis partibus ejusdem territorii, concessa sibi in feudum ut dicitur per Regiam Majestatem, in quibus molendino terris & juribus idem dominus episcopus ratione prædictæ suæ Cephaludensis ecclesiæ integras decimas percipere consuevit, & debet; ac præsertim pro anno prox. præter. quartæ indict. pro medietate ipsius anni a Regia Curia decimas ipsas integre percepit, & quiete; dictus Raymundus decimas eorundem jurium residui temporis, quo ad manus ejusdem pervenerunt, sibi solvere contradicit, in ejusdem domini episcopi & ecclesiæ suæ prædictæ præjudicium & gravamen: quare petit idem actor nomine & pro parte, cujus agit, eumdem reum nomine & pro parte prædicti Raymundi, & eumdem dominum Raymundum ad solvendum sibi integras decimas prædictorum molendini terrarum & jurium sibi per curiam sententialiter condemnari salvo jure &c. Constitit autem dictus procurator decimas ipsas, de frumento salmas sex, item de hordeo salmam unam & dimidiam, item in auro tarenos quatuor. Qui prædictus Constantinellus defensor prædicto die 26 novembris litem contestando ignoravit proposi-

ta sicut erant proposita, & salvis omnibus rationibus & exceptionibus suis, & datus est utrique parti certus & perhemptorius terminus ad probandum; infra quem terminum dictus procurator domini episcopi quosdam suos testes produxit, quos utraque parte præsente jurare fecimus de veritate dicenda, & eos examinavimus diligenter, quorum depositionibus fideliter in scriptis redactis, & in judicio publicatis, data fuit copia dicto procuratori domini episcopi ex iisdem, eo quia requisita alia pars noluit comparere; in cujus contumacia processum est & disputatum super efficacia probatorum. Demum renuntiatum & conclusum est ad sententiam audiendam. Nos vero qui supra dominus justitiarius, visis ipsius causæ meritis, & diligenter inspectis, quia de intentione dicti procuratoris prædicti domini episcopi probatum fore vidimus, & de exceptionibus dicti defensoris nihil esse probatum, per quod possit actionis ejusdem intentio elidi, de consilio prædicti judicis Guillelmi, judicis & assessoris nostri per Regiam Curiam nobis dati, & aliorum proborum virorum jurisperitorum, eumdem Constantinellum defensorem ad dandum & solvendum dicto procuratori prædicti domini episcopi pro parte ipsius episcopi & eidem domino episcopo salmas frumenti sex, & salmam ordei unam & dimidiam, vel tarenos auri viginti & grana quinque pro extimatione earum, & tarenos auri quatuor in libello petitionis condemnamus sententialiter, & in scriptis. Unde ad futuram memoriam, & prædicti domini episcopi & ecclesiæ suæ cautelam præsens scriptum exinde factum est per manus notarii Petri Vindacii de Surrento actorum nostrorum notarii, subscriptione nostra qui supra Justitiarii, & judicis Guillelmi assessoris nostri, signoque prædicti Petri notarii munitum, ac etiam sigillo nostro cereæ rubeæ consueto. ✠ Nos Robertus de sancto yano Justitiarius subscripsimus ✠ Ego Guillelmus de Summa judex subscripsi. ✠ Ego Petrus Vindacius notarius actorum Justitiarii qui supra scripsi

& subscripsi. Dipl. ann. 1276 ex archivio Eccl. Cephalœditanæ Mss. Qq. H. 12 pag. 567 in publ. Sen. Panor. Bibliotheca.

(19) Lib. 1 Const. tit. 60, ibid. sub tit. 62 Const. *Magistri Camerarii* pag. 65, ibid. sub tit. 73 Const. *De quæstionibus* pag. 76.

(20) L. c. tit. 60 pag. 61, tit. 74 pag. 76.

(21) L. c. sub tit. 92 Const. *Castellanorum* pag. 95, tit. 60 pag. 61, tit. 63 pag. 66, 67.

(22) L. c. tit. 87 pag. 88.

(23) L. c. tit. 60 pag. 61.

(24) L. c. tit. 95 pag. 99.

(25) L. c. sub tit. 95 Const. *Volumus & præsentis legis edicto sancimus* pag. 100.

(26) L. c. sub tit. 38 Const. *Statuimus* pag. 35, & tit. 43 pag. 41.

(27) L. c. sub tit. 39 Const. *Præcipimus offerri* pag. 38, tit. 39 pag. 37, sub tit. 40 Const. *Magnæ nostræ curiæ magistrum justitiarium* pag. 40, tit. 42 pag. 40 & tit. 43 pag. 42.

(28) L. c. tit. 43 pag. 41, 42 & 43, tit. 41. p. 40.

(29) L. c. sub tit. 40 Const. *Magnæ curiæ* pag. 39, & tit. 41 pag. 40.

(30) L. c. sub tit. 38 Const. *Statuimus* pag. 35, tit. 39 pag. 37, tit. 38 Const. *Statuimus* pag. 36, & tit. 40 pag. 39.

(31) Il Pirro pubblicò un giudicato dell'anno 1250 proferito dalla Magna Curia, di cui era allora maestro Giustiziero Riccardo da Montenero, e giudici Giovanni di Martorana, Andrea di Capoa, Roberto di Palermo, e Durando di Brindisi: la sentenza è pronunziata da tutti cinque, e il notaro degli atti di essa Magna Curia Roberto de Rocco la ridusse in iscritto. Vid. Pirrum Sic. Sac. tom. 2 pag. 777.

(32) Lib. 2 Cap. 4 not. 5. pag. 35.

(33) Vid. cit. Regestum pag. 289, 297, 246, 237, 294, 366, 289, 367, 235, 296.

(34) Lib. 1 Const. tit. 61 pag. 62., & Regestum cit. pag. 236.

(35) Lib. 1 Const. sub tit. 61 Const. *Dohanæ de Secretis* pag. 62, & cit. Regestum pag. 412.

(36) Vid. Const. lib. 1 tit. 86, 87, 88 & sequ. pag. 86 & sequ.

(37) Ex cit. Regesto pag. 250, 258, 298, 377.

(38) *Ut castellani vel procuratores pecuniam de proventibus administrationis suæ — confidenter expendant, ne occasione mandati, quod super hoc a nobis non habent, aut dispendia vereantur, quia expensam pecuniam ipsis de ærario nostro restitui faciamus, vel in ratiocinio suo per rationales nostros excomputetur eisdem.* Lib. 1 Const. sub tit. 90 Const. ut de officialibus & procuratoribus pag. 93. *Cum ipse testis esset granaterius quodam tempore Agrigenti, de mandato Curiæ solvit victualia supradicta domino episcopo & canonicis suis, & apodixæ receptæ inde tempore ratiocinii sui a rationalibus curiæ fuerunt admissæ & adprobatæ.* Dipl. ann. 1264 ex arch. Eccl. Agrigentinæ Mss. Qq. H. 40 in pub. Sen. Pan. Bibl.

(39) *Officiales quoque, qui tempore prædicti Caroli officia & servitia suæ curiæ exercuerunt & gesserunt ad credentiam vel cabellam, de ponendis exinde rationibus coram magistris rationalibus magnæ curiæ nostræ, vel alibi, & satisfaciendo Curiæ nostræ, vel aliis pro parte ipsius curiæ de omnibus, in quibus ratione prædictorum officiorum & servitiorum dictæ curiæ tenerentur omnibus, in quibus ratione prædictorum officiorum & servitiorum dictæ curiæ tenerentur &c.* Cap. 47 pag. 27 tom. 1 Cap. Regni. Vide etiam epistolas Petri de Vineis lib. 3 epist. 64 pag. 483.

(40) *Non intromittentes vos, cum simpliciter exequi teneamini, quod sit juris, quoniam ad nobiles nostros magistros rationales spectet ordinarie appellatio & correptio segretorum.* Ex Cod. manuscripto ann. 1409, 1410 pag. 28 in archivio Regiæ Doganæ.

(41) Ibid. pag. 110 retr.

(42) *Præsenti scripto publico notum facimus, & testamur, quod coram nobis accedens ad regium palatium castri ad mare Panormi, ubi Magna Regia Curia magistrorum rationalium more solito regebatur &c.* Dipl. ann. 1329 apud Monumenta Mansionis pag. 86.

(43) Vid. Pancirolum in Notitia utriusque Imperii lib. 2, & Johannem de Johanne in Dissert. ad Codicem Diplom. Siciliæ cap. 4 pag. 465.

AL CAP. III. DEL LIB. III.

(1) *Madii apud Ortam. Mandante domino imperatore per magistrum Petrum de Vinea .... Andreæ de Cicala a porta Rosseti usque ad Trontum ad fines regni fideli suo — De imperiali mandato facto per magistrum R. de Trajecto & R. de Camera scripsit Laurentius Andreæ de Cicala capitaneo & magistro justitiario citra portam Roseti &c.* Regest. cit. pag. 234, 240, 410. Vid. etiam Riccardum de s. Germano l. c. pag. 618.

(2) *Similes factæ sunt ad Rogerium de Amicis capitaneum & magistrum justitiarium a porta Roseti usque ad farum & per totam Siciliam.* Reg. cit. pag. 235. Vid. etiam pag. 240, 366, 412.

(3) Ved. il cap. 2 del lib. 1. not. 6 pag. x.

(4) Saba Malaspina apud Caruso tom. 2 Bibl. cit. pag. 692, 680, 726.

(5) Vid. cit. Regestum pag. 294 collatum cum p. 366.

(6) Lib. 1 Const. tit. 43 pag. 41.

(7) Vid. Dipl. ann. 1250 apud Pirrum tom. 2 pag. 777, 778.

(8) Tom. 1 Cap. Regni cap. 76 Regis Alphonsi pag. 232.

(9) *Similes scripsit Goffrido de Montefuscolo justitiario Calabriæ — similes scripsit Tolomæo de Castilione*

justitiario Vallis Gratæ & terræ Jordanæ. Regest. cit. pag. 246. Vid. etiam pag. 256, 257.

(10) Giannone Ist. Civ. lib. 17 cap. v num. v, vi.

(11) Vid. Fazellum cum notis Amico Prior. Decad. lib. 5 pag. 236, & lib. 9 pag. 376, 377: ipsumque Amicum in suo Lexico Topographico in Valle Mazariæ tom. 1 pag. 76, & tom. 2 pag. 153.

(12) *Hieronymus legatos Carthaginem misit ad fœdus ex societate cum Annibale faciendum. Pacto convenit, ut quum Romanos Sicilia expulissent, Himera amnis, qui ferme Insulam dividit, finis regni Syracusani, ac punici imperii esset*. Livius lib. 24 pag. 415.

(13) Vid. epist. Gregorii Magni ann. 601 Johanni episcopo Syracusano lib. 12 epist. 48.

(14) *X octobris. De imperiali mandato facto per magistrum Petrum de Vinea & R. de Trajecto scripsit notarius G. de Cusentia ad Rogerium de Amicis justitiarium in Sicilia ultra flumen salsum — Similes scripsit Guglielmo de Anglono justitiario citra flumen salsum*. Regest. cit. pag. 246, 247, & pag. 256. Vid. etiam apud Pirrum tom. 1 Dipl. ann. 1250 pag. 147, Diploma ann. 1266 pag. 148, & tom. 2. Dipl. ann. 1252 pag. 777. Noi tra poco soggiungeremo prove cavate dal citato Registro intorno ai sopradetti confini, e spezialmente ove parleremo de principali segreti di Sicilia sarà chiaro, che ad essi fu assegnata la stessa provincia che ai giustizieri.

(15) *Item scripsit segreto Panormi. Pro parte hominum Siciliæ habitantium citra flumen salsum nostrorum fidelium Culmini nostro fuit expositum cum querela, quod cum contingat aliquos eorum seminare & habere alia bona sua in partibus ultra flumen salsum, cum victualia & hujusmodi res eorum volunt per terram in domos suas adducere, eas deferre sicut asserunt non permittis, tanquam si pro eo quod sunt de jurisdictione divisa essent alterius regionis. Cum igitur prædicti mediatio fluminis officialium sit, non provinciæ discreti-*

va, fidelitati tuæ præcipiendo mandamus, quatenus si est ita prædictos homines fideles nostros occasione dumtaxat, quod citra flumen salsum in jurisdictione tua non morantur, super deferendis victualibus & rebus eorum de partibus jurisdictionis tuæ quatenus eas ibi habere contingit non debeas molestare; sicut nec homines jurisdictioni tuæ in delatione simili rerum suarum, quas habent in partibus citra flumen salsum, volumus molestari — Similes scripsit Rogerio de Amicis justitiario Siciliæ ultra flumen salsum. Regest. cit. pag. 353, 354.

(16) Vid. Dipl. ann. 1251 apud Mongitorium Bullæ & Privil. Eccl. Panorm. pag. 111.

(17) *Eo quod Panormi Segretus non erat; nunc tamen cum ibi segretus statutus est, volumus ea omnia, quæ ad officium suum pertinent, exerceri per ipsum.* Regest. cit. pag. 297. Ei pare che chiamavansi prima *Magistri Doanæ Panormi*, siccome apparisce da una carta del 1215. Vid. Pirrum tom. 1 pag. 139.

(18) Vid. cit. Regestum pag. 246, 237, 382.

(19) L. c. pag. 294, 247, 246, 384, 256, 257.

(20) L. c. pag. 298, 279, 416.

(21) L. c. pag. 250, 310, 241, 414.

(22) Ibid. pag. 256, 257.

(23) *In Sicilia citra flumen salsum, ubi consueverunt esse hactenus tres Camerarii, tu vero unum, scilicet Sergium Muscettulam constituisti, placet Nobis, ut alium cum ipso statuas, ut duo Camerarii per terram sic diffusam melius possint jura conquerentibus reddere, & rationes curiæ nostræ diligentius indagare, nomen secundi Camerarii ad notitiam nostram tuis litteris transmissurus.* L. c pag. 385.

(24) *In nomine Domini Amen. Anno ab incarnatione ejus* MCCLI, *quintodecimo die mensis Februarii, nonæ Indict., regnante domino nostro Corrado Dei gratia Romanorum, Jerusalem, & Siciliæ illustrissimo Rege, anno primo feliciter amen. Ego notarius Matthæus de Palitio præsenti scripto notum fieri cupio universis me, a*

nobili viro domino Petro de Marillano Regio Camerario Comitatus Geracii partium Cephaludi & Thermarum recepisse litteras in hac forma. Prudenti viro notario Matthæo de Politio amico suo Petrus de Marillano regius camerarius Comitatus Geracii partium Cephaludi & Thermarum salutem & sinceræ dilectionis affectum. Noverit prudentia tua nos a nobili viro domino Bartholomæo Rizzaro de Catania Regiæ Dohanæ de secretis & questorum magistro per totam Siciliam recepisse litteras in hac forma. Prudentibus viris camerariis Comitatus Geracii partium Cephaludi & Thermarum amicis suis &c. Dipl. ann. 1251 ex arch. Eccl. Cephal. Mss. Qq. H. 12 pag. 925 l. c. *Jacobus de Bennacello juratus & interrogatus super omnibus antedictis dixit, quod cum ipse testis fuisset Camerarius Vallis Agrigenti tempore domini imperatoris Friderici de mandato Curiæ solvit & solvi fecit domino episcopo Rainaldo, & canonicis suis de proventibus regalibus Agrigenti tarenos auri — Paulus de Cephalo dixit ut Jacobus de Bennacello, excepto quod non fuit camerarius, sicut Jacobus fuit, sed vidit eumdem Jacobum camerarium Vallis Agrigenti tempore domini imperatoris Friderici solvere prædicta jura duarum partium decimarum victualium & tarenorum domino episcopo & canonicis suis tam in Dohana Agrigenti, quam in aliis terris Vallis Agrigenti.* Dipl. ann. 1264 ex archivio Eccl. Agrigentinæ in publ. Sen. Pan. Bibliotheca.

(25) Lib. 1 Const. tit. 97 pag. 103, & tit. 98 pag. 104.

(26) L. c. tit. 99. pag. 105, tit. 100 pag. 106, tit. 104 pag. 109, tit. 107 pag. 111, & Lib. 2 tit. 1, & sequ. pag. 113.

(27) L. c. lib. 2 tit. 18 pag. 131, tit. 14 pag. 127, & lib. 1 tit. *Præsenti lege sancimus* pag. 56.

(28) L. c. lib. 2 tit. 19 20 pag. 132, & tit. 26 pag. 138.

(29) L. c. lib. 2 tit. 27 *De fide instrumentorum &*

testium pag. 139.

(30) L. c. lib. 2 tit. 31 pag. 142.

(31) L. c. tit. 32 pag. 143, 144.

(32) Ibid. tit. 33 pag. 145.

(33) L. c. lib. 2 tit. 30 pag. 141.

(34) L. c. tit. 35 pag. 147, & tit. 52 pag. 161.

(35) L. c. tit. 32 pag. 144.

(36) Di questi atti abbondano i nostri archivj e massimamente gli ecclesiastici, e tale è un diploma da noi sopra riferito nella nota 24 di questo capitolo.

(37) Lib. 1 Const. tit. 80 pag. 81 82 83, & lib. 2 tit. 28 29 pag. 139.

(38) *Mandamus fidelitati tuæ, ut ipsum authenticum privilegium Curiæ nostræ certo termino præcipias præsentari, ut de ipsius & aliorum privilegiorum tenore Majestatis nostræ beneplacitum voluntatis injungamus. Nihilominus tamen volumus, ut diligenter inquiras de bullis, filis, & litteris prædictorum privilegiorum, sigilla etiam si vera & carentia vitio videantur, de iis etiam conlationem facias diligentem, & quidquid inde inveneris sub sigillo tuo significes nostræ Curiæ seriatim.* Ex cit. Regesto pag. 370.

(39) Lib. 2 Const. tit. 33 pag. 145, tit. 37, 38, pag. 149, tit. 40 pag. 151.

(40) L. c. lib. 1 tit. 76 pag. 80.

(41) Si vegga quì il Montesquieù lib. 28 cap. 34.

(42) Lib. 2 Const. tit. 48 pag. 157, 158.

(43) Ibid. lib. 1 tit. 32 pag. 31.

(44) Ibid. tit. 33 34 pag. 32.

(45) Ibid. tit. 76 pag. 79, tit. 52. Const. *Causas alias* pag. 52. & tit. 35 pag. 33.

(46) Ibid. lib. 2 tit. 50 & sequ. pag. 159.

AL CAP. IV. DEL LIB. III.

(1) Ved. il cap. 6 del Lib. 2 not. 1, 3 pag. 55.

(2) *Ut nullus auctoritate propria de injuriis & excessibus dudum factis, vel faciendis in posterum se debeat vindicare, nec presalias seu represalias facere, vel guerram in regno movere, sed coram magistro justitiario, & justitiariis regionum, vel locorum camerariis, vel bajulis, &* dominis, *prout ad unumquemque eorum causæ cognitio pertinet, causam suam ordine judiciario prosequatur.* Lib. 1 Const. tit. 8 pag. 10. *Cognitionem civilium etiam causarum in defectu etiam camerariorum & bajulorum ad officium suum justitiarii pertinere cognoscant — eodem per omnia observando in* dominis, *de quibus constiterit — hominibus nolle facere justitiæ complementum.* L. c. lib. 1 tit. 44 pag. 45. *Ut tamen in causis civilibus, quæ coram bajulis, vel* locorum dominis *agantur, pridie antea futurus reus citari debeat.* L. c. lib. 2 tit. 18 pag. 131. *Passus injuriam nullam omnino partem compositionis habebat, sed totum fisco nostro,* vel ei, cujus erat curia, *quærebatur; quod corrigentes decernimus, injuriam passum ubique per regnum — tertiam partem omnino habere debere, reliquis duabus partibus* domino *facientis injuriam,* cujus est jurisdictio, *relinquendis.* L. c. lib. 3 tit. 42 pag. 196.

(3) *Ea quæ ad speciale decus & merum imperium Celsitudinis nostræ spectare noscuntur per præsumptiones illicitas volumus a nemine usurpari &c.* Lib. 1 tit. 49 pag. 49.

(4) L. c. tit. 58 pag. 60.

(5) *Nobis aliquando, quibus solum ordinationem justitiariorum ubicumque fuerimus, reservamus &c.* L. c. tit. 95 pag. 99.

(6) *Sancimus ut nulla persona ecclesiastica vel sæcularis eidem ecclesiæ subdita ab aliquibus regni vel im-*

perii justitiariis in judicium trahatur aut distringatur, licet forte de capitulis illis quæstio sit habenda, quorum cognitio & examinatio temporibus regum Siciliæ ad justitiarios regios deferri consueverat : sed omnes quæstiones tam civiles quam criminales adversus homines ipsius Ecclesiæ movendæ coram judicibus ejusdem ecclesiæ tractentur & decidantur. Dipl. imp. Henrici VI, regis Siciliæ, ann. 1195 apud Gattola Hist. Cassin. tom. 1 pag. 290.

(7) *Venit in regnum* Imperator, *& apud sanctum Germanum magnifice a prædicto abbate receptus, mensam campsorum & jus sanguinis, quod usque tunc habuerat concessione imperatoris Henrici in Ecclesia Casinensi, recipit ab eodem*. Richardi de s. Germano Chronicon l. c. pag. 568.

(8) *Quia nobis constitit ex tenore instrumentorum seu privilegiorum, exhibitorum coram nobis, cognitionem causarum criminalium in civitate Cataniæ, terram & castrum Jacii ad dictam ecclesiam spectare & pertinere; & per attestationem testium productorum dictam ecclesiam fuisse in possessione vel quasi cognitionis causarum criminalium in civitate Cataniæ, terris Jacii, S. Anastasiæ, & Mascalarum sic in possessione vel quasi custodiæ portus civitatis Cataniæ — & prædictam Ecclesiam fuisse per dominum Fridericum olim romanorum imperatorem præmissis omnibus & singulis spoliatam &c.* Dip. ann. 1266 apud Pirrum tom. 1 pag. 535.

(9) Matthæi Paris Hist. ad ann. 1239 pag. 133.

(10) *Ipse princeps principatum Tarenti, & totam terram sibi prælegatam teneret in capite, & merum imperium in ea tanquam dominus haberet — Justitiarium quoque in principatu ipso a principe ordinatum removit* Corradus, *& justitiarium suum, sicut in aliis regni partibus, in ipso constituit, subtracta sibi in eodem principatu mera imperii potestate, quam ex concessione patris imperatoris habuerat, ut princeps nonnisi in civilibus tantum jurisdictionem in principatu i-*

pso retineret. Sabæ Malaspinæ Hist. Sic. l. c. pag. 679, 687.

(11) *Retentis igitur nobis causis criminalibus, pro quibus corporalis pœna, videlicet mortis vel amissionis membrorum aut exilii debebit inferri, in omnibus & singulis terris & locis ipsis, excepto in Salerno, quam civitatem sibi concessimus cum stratigotia civitatis ipsius exercenda ibidem, prout exerceri hactenus consuevit*. Dipl. ann. 1269 apud Vargas Esame delle carte normanne num. 28 pag. XXXXIX.

(12) *Item prætendente comite Brehennæ & Licii fuisse sibi concessas causas criminales in terris suis scribitur, quod cum omnino id incredibile reputemus, pro eo præcipue, quod terras ipsas eidem comiti concessimus sub illa forma, & cum illis conditionibus, cum quibus terræ singulæ aliis familiaribus & fidelibus nostris per nostram Excellentiam sunt concessæ, & in singulis concessionibus terrarum per nostram Excellentiam factis omnia criminalia nostræ curiæ sunt reservata*. Dipl. ann. 1275 apud Pecchia tom. 2 pag. 236.

(13) *Cognitionem civilium etiam causarum in defectu etiam camerariorum & bajulorum ad officium suum pertinere cognoscant — eodem per omnia observando in dominis, de quibus constiterit hominibus suis nolle facere justitiæ complementum*. Lib. 1 Const. tit. 44 p. 45.

(14) Di questo stabilimento dà notizia distinta Riccardo da san Germano l. c. pag. 608, e ne abbiamo ancora la costituzione dell'imperadore, la quale sebbene sia stata tralasciata dai compilatori del libro delle costituzioni, pure è citata dall'Isernia, e fu poi trascritta nei suoi commentarj dall'Afflitto *tom. 1 rubr. 41 pag. 136*, da cui poscia la copiò il nostro laboriosissimo Muta *tom. 6 ad cap. reg. Johannis pag. 28*. Vi ha pure qualche differenza tra il testo di essa costituzione, e la relazione di Riccardo da san Germano: tuttavia nell'essenziale convengono, e possono correggersi acconciamente, e rischiararsi a vicenda.

(15) I nostri scrittori, e massimamente l'Inveges, e il Mongitore *tom.* 1 *Mem. Stor. dei parlam. pag.* 36 giudicarono, che queste corti fossero *parlamenti* propriamente detti: il Pecchia disse *tom.* 3 *pag.* 75, che l'oggetto di quelle fu *per istabilir leggi*, e per *riformare abusi*. Quantunque possa per avventura aver quì luogo una question di vocabolo, pure egli è manifesto, che i parlamenti generali della nazione aveano per oggetto diretto i servizj, e le contribuzioni pubbliche, e queste corti istituite da Federigo non rignardavano, che la sola retta amministrazione della giustizia, e la sindicatura dei magistrati: si aggiunga che nei parlamenti interveniano i soli rappresentanti dei luoghi demaniali, e in queste corti di giustizia par che tutti indistintamente sienvi stati ammessi e dei luoghi del demanio, e di quei soggetti ai baroni: finalmente i parlamenti erano consigli generali della nazion tutta, e dallo statuto di Federigo è chiaro, che ei non intese istituire, che assemblee provinciali. Di fatto destinò per esse in Sicilia la città di Piazza, in Calabria Terra Giordana e val di Crati designò Cosenza; nel Principato Terra di Lavoro e Contado di Molise sino a Sora, Salerno; e Sulmona nel Giustizieriato di Abruzzo.

AL CAP. V. DEL LIB. III.

(1) *Imperator sua statuta per regnum dirigit in singulis civitatibus, castellis & villis, ut singula mercimonia vendi debeant ad denarios novos Brundusii, cassatis tarenis novis Amalphiæ, juxta arbitrium sex bonorum uniuscujusque terræ* ad hoc juratorum, *& super hoc generales litteras mittit*. Richardus de s. Germano l. c. pag. 571. Per *buoni uomini* intendevansi nel linguaggio di quei tempi giudici, consiglieri, capi

delle arti e dei mestieri, ed uomini di riconosciuta probità. Ducange voc. *Boni homines*, *Probi homines*. Lo stesso imperador Federigo quando ordinò, che nelle corti provinciali di sindicatura intervenisseso i rappresentanti delle popolazioni, volle che questi fossero *de melioribus terræ*, *bonæ fidei*, *& bonæ opinionis*, *& qui non sint de parte*. Richardus de s. Germano l. c. pag. 608. A intendere queste ultime parole giova il quì ricordare uno statuto del santo re Ludovico di Francia, in cui prescrivea, che in alcuni giudizj fossero chiamati *gens suffisans*, *qui ne sojent de l'une partie*, *ne de l'autre*, e in altro luogo al nostro più simigliante, *quì ne seront mie de parties*. Ducange l. c.

(2) *Henricus de Morra magister justitiarius auctoritate imperiali contra forbannitos & lusores taxillorum, & euntes nocturnis horis post tertium campanæ sonitum sua statuta edidit in s. Germano — & super his inquirendis certum statuit numerum* juratorum, *qui pœnas statutas a transgressoribus recipiant pro diversa criminum qualitate &c.* Richardus de s. Germano l. c. pag. 577. *In Apuliæ finibus & aliis regni partibus ad destruendam pestem brucorum innumeram generale a Cæsare edictum exiit, ut singuli de singulis terris, in quibus invaluerat pestis illa, summo mane ante solis ortum deberent capere quatuor tuminos de brucis ipsis, & assignare* quatuor juratis *de terra qualibet ad comburendum*. l. c. pag. 601. *Tunc de mandato ipsius Acerrarum comitis sex electi sunt in s. Germano, qui* juraverunt *dare Philippo de Citro comestabili Capuæ fidele consilium & auxilium, qualiter munitio terræ s. Germani celeriter compleatur*. l. c. pag. 603.

(3) La costituzione, della quale ora favelleremo, e in cui fu ordinato la prima volta tale stabilimento, è nel libro terzo, ed ha il titolo nel testo greco *de Artificibus*, nel latino *De fide mercatorum in vendendis mercibus adhibenda*. Il surriferito Riccardo atte-

sta, che quella costituzione con altre dello stesso argomento fu dall' imperador pubblicata nel febbraro del 1232. *l. c. pag.* 603.

(4) Lib. 3 Const. tit. 49 pag. 203.

(5) A ben comprendere la suddetta costituzione, nella quale è descritta la forma di elezione dei giurati, dee congiungersi il testo greco col latino, e supplirsi ammendue a vicenda, e potrà allora risultarne un senso ragionevole. Leggesi nel testo latino: *Quorum officialium nomina etiam per litteras sub sigillis et subscriptionibus eligentium, & eorum, qui in iis consilium dederint eligendis*, ad nos per locorum dominos *volumus destinari, ut ex approbatione nostra, vel aliorum quorum intererit, retineantur idonei, & non idonei refutentur*. Nel testo greco si ha προς ημας η προς τους δεσποτας των τοπων *ad nos, vel ad locorum dominos*. Disponendosi nel testo greco, che le lettere di proposta dei giurati debbano essere mandate da ciascuna università *ad Nos, vel ad locorum dominos*, accordasi bene con quel, che siegue nel testo latino *ut ex approbatione nostra, vel aliorum quorum intererit: approbatione nostra* riferiscesi *ad Nos*, e *aliorum quorum intererit* riguarda *locorum dominos*. Del resto prescrivendo questo stabilimento Federigo in tutti i luoghi generalmente, e in conseguenza anche nelle popolazioni del demanio, non si comprende come in queste possa l' imperadore incaricarne *locorum dominos*. E' chiaro che nel sistema di Federigo così nei luoghi del demanio come nelle baronie, previo un consiglio pubblico, doveansi nominare i giurati, da quelli al sovrano, da queste al signore del luogo, che aveano dritto di rigettare o di autorizzar la proposta.

(6) Ex diplomate ann. 1273 apud Lo Judice *Monumenta Eccl. Montisreg.* pag. 93.

(7) Bartholomæus de Neocastro tom. 1 bibl. Hist. temp. aragon. cap. 27 pag. 45.

(8) Nelle corti di Aragona i rappresentanti delle città furono ammessi nel 1133: nelle corti di Castiglia si ha memoria, che aveanvi ottenuto luogo diciotto città nel 1350. In Inghilterra furono i rappresentanti dei borghi chiamati nei parlamenti nel 1225. Le città imperiali cominciarono a far parte nelle diete del corpo germanico nel 1293. In Francia finalmente i deputati dei comuni furono ammessi la prima volta agli stati generali nel 1303. *Robertson Introd. not. XXXI, XVIII, XIX.*

(9) Richardus de s. Germano l. c. pag. 605.

(10) L. c. pag. 608.

(11) *Martio in Viterbo. De imperiali mandato facto per magistrum Petrum de Vinea scripsit G. de Cusentia Roggerio de Amic. Justitiario Siciliæ ultra flumen salsum. Ex occupationibus nostris medicum temporis subtractione laudabili subtrahentes, ecce quod ad hæreditarium regnum nostrum Siciliæ, quod inter ceteras regiones ditioni nostræ subjectas delectabilius nobis & præcipuum reputamus, gressibus festinatis accedimus, ut regnum & regnicolas ilariter videamus. Cum igitur apud Fogiam in festo Palmarum primo venturo colloquium indixerimus generale, ubi de fidelibus nostris aliquos ex singulis regni partibus volumus habere præsentes, fidelitati tuæ præcipiendo mandamus, quatenus in prædicto termino personaliter nostro conspectui te præsentes, ducturus tecum duos nuntios de unaquaque civitate, & unum de unoquoque castro jurisdictionis tuæ, quæ in demanio nostro tenentur ad præsens, præter civitates illas, quibus de mictendis earum nuntiis litteras mittimus speciales, quas eis facias assignari, attentissime curaturus, quod infra terminum supradictum collectam de Justitiariatu tuo integre recollectam ad præsentiam nostram feras, & si quid modicum residuum fuerit colligendum, statuas instantissimos exactores, qui te ad nostram præsentiam veniente illud instantissime colligant, & ad præsentiam nostram deferre procurent — Si-*

miles G. de Anglone Justitiario Siciliæ citra flumen salsum. Similes G. de Montefuscolo Justitiario Calabriæ. Similes Tholomæo de Castellione Justitiario Vallis Gratis & terræ Jordanæ &c. Regestum ann. 1239, & 1240 pag. 360.

(12) *Martio in Viterbio. De imperiali mandato facto per magistrum Petrum de Vinea scripsit G. de Cusentia Bajulis, Judicibus, & universo populo Panormi. Ex occupationibus nostris modicum temporis subtractione laudabili subtrahentes, ecce quod ad hæreditarium regnum nostrum Siciliæ, quod inter alias regiones &c.* uti supra. *Fidelitati vestræ præcipiendo mandamus, quatenus in termino supradicto, sicut gratiam nostram diligitis, duos nuntios vestros ad nostram præsentiam destinetis, qui pro parte vestrum omnium serenitatem vultus nostri prospiciant, & nostram vobis referant voluntatem. Similes Nicosiæ. Similes Trapani. Similes Castri-Johannis. Similes Platiæ. Similes Calatagironi. Similes Lentini. Similes Augustæ. Similes Syracusiæ. Similes Cataniæ. Similes Messanæ. Similes Regii citra farum &c.* L. c. pag. 361.

(13) Lib. 2 Const. tit. 2 pag. 114. Vid. etiam Consuetud. Panormit. cap. 79.

(14) Giornali di Matteo Spinelli da Giovenazzo tom. 7 S. R. I. pag. 1085, 1103, 1105.

(15) Vid. cit. Regestum pag. 360, & Matteo Spinelli l. c. pag. 1105.

(16) Siccome nel medesimo tempo e nel parlamento istesso chiamò Federigo la prima volta con quei di Sicilia i rappresentanti dei comuni di Calabria e di Puglia, e la formola delle lettere di convocazione è per gli luoghi di tutte le tre provincie la stessa, così è manifesto, che l'epoca dell' ammission dei comuni nei parlamenti è la stessa per ambi i due regni, e che il parlamento siciliano non era ancor composto in diversa forma del napolitano: anzi non potea sino a questi tempi aver luogo alcu-

na differenza, imperciocchè dai deputati di tutte le provincie, che costituiscono oggi i due regni, risultava unico, e general parlamento. *Vid. cit. Regestum l. c.*

(17) Robertson l. c. not. XVI.

(18) *Alienora Dei gratia humilis Regina Angliæ, Ducissa Normanniæ &c. Sciatis nos concessisse, & præsenti charta nostra in perpetuum confirmasse dilectis & fidelibus nostris universis Juratis Communiæ Oleronis, & eorum hæredibus perpetuam stabilitatem, & inviolabilem firmitatem Communiæ suæ juratæ apud Oleronem, ut tam nostra quam sua propria jura melius defendere possint, & magis integre custodire &c.* Dipl. ann. 1199 apud Rymer Acta Conven. & Fœdera &c. tom. 1 par. 1 pag. 35.

(19) Regestum cit. pag. 361.

(20) Noi quì giudichiamo di trascrivere parte di questo diploma, dal quale apparisce la maniera come le università celebravano allora i consigli, ed eleggevano i sindaci. *Nos Matthæus de Costa bajulus, Guidotus Tanicus, Jacobus de Minialdo, & Salvus de Saliceto, judices Corilionis, in unum voce præconia prout moris est loco solito congregati, confisi de prudentia & legalitate judicis Arnaldi, & Manfredi de Gonardo concivium nostrorum, unanimi & spontanea voluntate nostra ipsos & quemlibet ipsorum in solidum constituimus fecimus & ordinavimus nostros veros & legitimos syndicos procuratores & nuntios spetiales ad promittendum per stipulationem solemnem nomine & vice nostra omnium & singulorum reverendo patri domino Johanni Dei gratia archiepiscopo Montisregalis — quæ omnia & singula supradicta rata & firma habebimus, & quidquid per prædictos syndicos & procuratores nostros in prædictis, & quolibet prædictorum actum fuerit, seu etiam procuratum. Ut autem de præmissis sit omnibus plena fides, præsens publicum instrumentum de prædictis omnibus fieri fecimus per manus Johannis di*

Lixivio publici notarii prædictæ terræ Corilionis, sigillo & subscriptionibus nostrum, qui supra, bajuli, & judicum, & subscriptorum proborum virorum subscriptionibus & testimonio roboratum &c. Dipl. ann. 1280 apud Lo Judice inter dipl. Eccl. Montisreg. pag. 95.

(21) Regestum cit. pag. 361, 362.

(22) Giornali di Matteo Spinelli l. c. pag. 1085.

(23) *Cum satis abundeque sufficiant officiales a nostro culmine stabiliti ad hoc, ut tam in civilibus, quam criminalibus causis unusquisque justitiam valeat invenire, usurpationem illicitam, quæ in quibusdam partibus regni nostri invaluit, abolentes, præcipimus ut amodo potestates, consules, seu rectores in locis aliquibus non creentur, nec aliquis sibi auctoritate consuetudinis alicujus, vel ex collatione populi officium aliquod, aut jurisdictionem usurpet; sed officiales tantum a nostra Majestate statutos, vel de mandato nostro, scilicet magistros justitiarios, justitiarios, camerarios, bajulos, & judices ubique per regnum volumus esse, & tam jura nostra, quam nostrorum fidelium ministrare. Quæcumque autem universitas in posterum tales ordinaverit, desolationem perpetuam patiatur, & omnes homines ejusdem civitatis angarii in perpetuum habeantur. Eum vero, qui aliquid de officiis supradictis susceperit, capite puniri censemus.* Lib. 1 Const. tit. 50 pag. 49 & 50.

(24) *Delictum Fogitanorum adeo fuerat perniciosum exemplo, quod quæcumque eorum citra sanguinem pœna fuit, magnæ lenitatis ipsis apparuit — Constituerant enim sibi consiliarios in civitate præsidentes, & formam judiciorum solitam transmutantes, non jam apud præsidem a principe constitutum, vel apud loci bajulum ex more ordinatum, criminales aut civiles querimonias causasque tractabant, sed apud prædictos consiliarios noviter creatos petendam sibi exequendamque justitiam decernebant, prætendentes alias fidem & obedientiam regiam, & se ad novitatem illam processisse,*

salva fidelitate Regis, asserebant. Saba Malaspina l. c. pag. 682.

(25) *Nonne post mortem Conradi regis panormitani cives Comune furiosi vocantes, nostros* messanenses *manifesto colludio deceperunt?* Bartholomæus de Neocastro l. c. cap. 29 pag. 47. Il Pirro *tom.* 2 *pag.* 806 pubblicò dall' archivio della chiesa di Cefalù il principio di una lettera di papa Alessandro scritta nel 1254, ed è essa diretta. *Dilectis filiis, Potestati, Consilio, & Comuni Panormitanorum*.

(26) *Direxit se contra Messanam, in qua erat Potestas quidem, Romanus nomine, ab ipsius terræ Comunitate constitutus, sub quo civitas more civitatum Lombardiæ & Tusciæ vivebat: sub cujus regimine comunitas ipsius civitatis jam egressa bis fuerat, exercitu congregato in offensionem illorum, qui principis partem tenebant*. Saba Malaspina l. c. pag. 754. Appendix ad Malaterram tom. 1 apud Caruso pag. 253, 254.

(27) Saba Malaspina l. c. pag. 757, & sequ. Appendix cit. pag. 254.

(28) Saba Malaspina l. c. pag. 754, & Pirrus l. c.

(29) *Regnavit quidem Conradus primus annis duobus. Commune perduravit annis similiter duobus. Conradinus regnavit annis duobus &c.* Bartholomæus de Neocastro l. c. cap. 7 pag. 23.

(30) *Anno* 1254 *Henricus de Abbate cum exercitu vallis Mazariæ cepit Panormum, & fratrem Businum legatum; & tota Sicilia se convertit ad dominationem domini principis, præter Platiam, Castrum Johannem, & Aydonem — comes Fridericus Lancea venit vicarius in Siciliam, & congregatis baronibus Calabriæ, Vallis gratis, & totius Siciliæ ivit cum magno exercitu super Platiam, & obsedit & cæpit ipsam — & postea ivit super Castrum Johannem & Aydonem, & homines earum terrarum converterunt se ad dominium domini principis*. Appendix cit. pag. 254.

(31) *Post mortem autem imperatoris, & Conradi pri-*

mi, Siciliæ supervenit Comunitas vanitatis. Barth. de Neocastro l. c. cap. 87 pag. 121.

AL CAP. VI. DEL LIB. III.

(1) *Imperator ipse pro libertate ecclesiarum & clericorum justitiario Terræ Laboris suas literas mittit, in quibus mandat, ut ecclesias omnes, clericos, obedientias, possessiones, & homines earum contra libertates, quas habuerant temporibus regum, in collectis, talleis, datiis, & aliis publicis servitiis admisceri cum aliis non permittat, & nihil cum laicis participent in eisdem, nisi probetur, quod tempore regis Guglielmi II cum eis in hujusmodi servitiis contulissent.* Richardus de s. Germano l. c. pag. 573. *Stephano venerabili Casinensi abbati fideli suo — petitiones tuas clementer admisimus, super eo videlicet, quod antiqua jura & rationes, quibus tempore regis Guglielmi, recolendæ memoriæ, tuum monasterium est provisum, tibi & ipsi monasterio conservare de nostra gratia dignaremur &c* L. c. pag. 577. *Proponi fecit & legi subscripta capitula in modum testamenti, ut videlicet omnes de regno, tam prælati, quam domini, & eorum subditi, omnes in ea pace & tranquillitate viverent & manerent, qua esse & vivere soliti erant tempore regis Guglielmi II.* L. c. pag. 581.

(2) *Item statuimus, ut homines regni nostri Siciliæ sint liberi & excepti ab omnibus generalibus collectis, sicut consueverunt esse tempore regis Guglielmi II consobrini nostri. Item statuimus, quod comites, barones, & milites, & alii feudatarii nostri regni gaudeant juribus suis & rationibus omnibus, quæ consueverunt habere tempore regis Guglielmi in collectis.* Testamentum imp. Friderici apud Caruso tom. 2 pag. 670.

(3) *Mense augusto de mandato imperiali per totum*

regnum seta cruda emi prohibetur, similiter sal, ferrum, & æs emi nonnisi a dohana imperiali mandantur — mense septembri apud s. Germanum sicut per totum regnum pondera & mensuræ mutantur, ponuntur rotuli & tumini. Tinctorias omnes de regno ad opus fisci imperialis recipi præcipit imperator, & super hoc suas mittit litteras generales. Richardus de s. Germano l. c. pag. 602. *Mense octobri in s. Germano hujusmodi sunt imperiales assisiæ publicatæ. Cives in terris eorum pro mercibus suis, quas intromittent vel extrahent, nihil solvent, nisi quod olim solvebant; de pomis, castaneis, nucibus avellanis, & aliis fructibus in jure Curiæ servabitur forma antiqua. Jus coreorum pro conzatura dimittitur in forma antiqua. Factum canapis omnino remittitur; a vendentibus vinum, sive ad minutum sive ad grossum, nihil requiritur, sed in eis servabitur forma antiqua. Statera erit in fundicis, & nihil recipietur pro ea, nec amplius pro cantaro, quam gr. 5. Pro herbatico animalium, venditione equorum, & aliorum animalium similiter servabitur forma antiqua. A piscatoribus nihil requiritur, nisi secundum formam antiquam. Pro jure mensurarum victualium tam in sauma, quam in tumminis servabitur forma antiqua; de jure casatici remissa sunt gr. 3 pro unc. ita quod mercatoribus, qui erunt pro eis, providebitur a custodibus fundaci in lectis, luminaribus, palea, & lignis; de jure bucceriorum pro bove, vel vacca remittuntur gr. 3, pro porco gr. 3, pro ariete gr. 3, pro agno gr. 2; de tumninis & sardellis servabitur forma; de jure lini idem, de jure cannarum idem, de lana Syriæ idem, de bambace, & de arca cuctonis idem.* L. c. pag. 605.

(4) *Nova* Jura *sunt hæc, videlicet. Jus fundici ferri. Azarii. Picis. Salis. Jus stateræ seu celandræ. Ponderaturæ. Jus mensuraturæ. Riæ de novo. Jus setæ. Jus cambii. Saponis. Molendini. Becheriæ novæ. Imbarcatura. Jus sepi. Jus portus & piscariæ. Jus exituræ. Jus decini. Tentoriæ. Jus marchium. Jus balistarum.*

Jus gallæ. Jus lignaminum non est ubique. Jus gabellæ auripellis non est ubique per regnum. Isernia ad Const. *de Decimis* lib. 1. tit. 7.

(5) *In primis quod specialem curam habeat de sale ferro azzaro & ære, & ut omnia nova statuta servari faciat & inviolata teneri. . . . tam in duana, fundicis, tinctoriis, boczariis, quam in omnibus aliis, quæ pertinent ad nova statuta: proventus, qui ex iis proveniunt, ad opus curiæ nostræ recipiet, & receptis, ad imperialem curiam destinabit; & hæc omnia diligentissime procurabit, sive ad cabellam dando, sive locando ad credentiam &c.* Regestum cit. pag. 334.

(6) Vid. Capitula Regni tom. 1 cap. 63 regis Jacobi pag. 38.

(7) *Procurabunt autem magistri fundicarii fundicos salis, ferri, & azarii, & mercium exituras, quæ fundicandæ per Curiam nostram sunt statutæ . . . . dum tamen fundicarii caveant, quod nullas res alias præter eas, quæ in novis statutis fundicari seu dohanari mandavimus, mercatores seu quoslibet distrahentes fundicare seu dohanare compellant.* Lib. 1 Const. tit. 89 pag. 90, 91.

(8) *Pro novis statutis impositis per Fridericum imperatorem — quæ imposita fuerunt per illum contra Deum & justitiam, per quod videtur ille Fridericus quiescere in pice, & non in pace. Multum debent cavere principes mundani in hoc, quia etiam hoc Deus retribuit, sicut patet in illo Friderico, cujus hæredes non sunt hodie.* Andreas de Isernia in comm. ad cit. Constitutionem de decimis.

(9) *Antiquorum habet relatio, quod quondam Fridericus romanorum imperator tempore, quo de ultramarinis partibus rediit, primo subventiones & collectas ordinarias in regno imposuit supradicto: & quod ante prædictum tempus collectæ & subventiones tantum fiebant, cum rex Siciliæ pro defensione ipsius regni exercitum faciebat, ac in coronatione regis ipsius, nec non*

& quando filius ejus suscipiebat cingulum militare, ac ipsius filia nuptui tradebatur. Epist. papæ Martini apud Annales Rainaldi tom. 3 pag. 563.

(10) Non sarà discaro ai nostri lettori, che quì si presentino le memorie di quel tempo, per comprendersi i costumi e le usanze relative agli oggetti, di cui si è favellato. *All' intrata di agosto 1250 fò posta per tutto lo reame una colletta la più grande, che sia stata mai posta, che se paghe uno tarì per capo — Alli 5 di novembre lo justitiero messer Berardo Caracciolo Dusso andao a vedere l' imperatore, & portaole settecento onze, che avea raccolto dalle collette: & lo imperatore se scorrucciao fortemente, che non avea raccolto più, & le disse molte parole iniuriose, & lo justitiero gli rispose. Signore, se non vi piace lo servire mio, proveditevi per altro, perchè le terre stanno tutte povere. Et lo imperatore se adirao più forte, & se voltao a messer Taddeo da Sessa, & disse, che se non fosse stato l' amor che portava a messer Giovanni, l' avria fatto jettare per li mergoli — Alli 15 fò jettato lo bando, che a pena de ire a galera, omne persona avesse pagata la colletta per lo dì de santo Andrea — Alli 24 febbraro 1253 fò fatto parliamento, & lo conte di Caserta propose, che dessero allo re trenta millia onze di oro: & subito se mandaro li rescattaturi per tutte le terre, & quelle che tardavano a pagare, nce mandavano tudischi o saracini ad alloggiare — Le feste de Natale se fece intendere a tutte le terre de lo reame, cha lo re havea maritata la prima figlia sua, & l' havea data allo figlio de lo rè d' Aragona, & che si apparecchiassero a pagare lo maritaggio. Lo mese di jennaro 1257 jeio tre fatturi con gran pressa raccogliendo lo maritaggio, perchè dicevano, cha lo aprile vegnente venevano le galere dei catalani a pigliare la zita. Alli 27 del detto mese venne Bisichavez saracino justitiero di Apruzzo con due compagnie di saracini, & portao nove saime di denari a Taranto per*

mandarle in Sicilia. Et allora messer Lionello Fajella cavalcao per la provincia recogliendo; & nello primo di marzo pigliao & portao a Taranto quattro millia & ducento onze d'oro; intanto che si dice, che a chisto maritaggio di sua figlia lo rè nce avanza chiù della mitate, perchè non l'ha dato più di trenta millia onze di dote; & ne ha recoverato da questo reame & da la Sicilia chiù de settanta millia. Giornali di Matteo Spinelli da Giovenazzo apud S. R. I. tom. 7 pag. 1067, 1071, 1091.

(11) L. c. pag. 1071.

(12) Noi ora nelle note, che seguono, ne addurremo le prove, cavate dai registri e dalla cancellaria dell'imperador Federigo. Intanto dee quì tenersi presente ciò che lasciò scritto il diligentissimo Moles. *Sed quo ad generales subventiones, quæ a toto regno ut supra dictum est exigebantur, instituit Federigus, ut justitiarii regionum illas exigerent, quod ego non legi — sed ex iis libris, qui conservantur in archivio regiæ Siclæ, apparet, quod exactio prædictarum subventionum commissa fuit justitiariis provinciarum a primo libro ipsorum de anno 1265, qui fuit primus regnorum Caroli Andegavensis hujus nominis primi, qui in libro adnotavit, quod regii generales thesaurarii in eorum ratione, posita coram magistris rationalibus regiæ cameræ in camera castri Salvatoris ad mare, quod vulgo dicitur Castrum ovi, fecerunt introitum recepisse jura secreta & dohanarum a secretis, jura vero generalium subventionum a justitiariis provinciarum, distincta ibi quantitate exactionis a quolibet justitiario factæ &c* Moles. Decis. Supr. Tribun. Reg. Cam. de Regiis Fiscalibus §. 1 pag. 4.

(13) *Cum igitur velimus in præsenti, ut regnum nostrum nobis subventionem faciat, colligendam, postposita tarditate, in ea quantitate & forma, quæ in collecta anni præteriti statuta extitit & servata: ecce mittimus ad te judicem M. de Juvenatio fidelem no-*

stium, qui super quantitate & forma colligendæ collectæ nostram tibi patefaciet voluntatem. Fidelitati itaque tuæ præcipiendo mandamus, quatenus eidem judici M. fideli nostro in his, quæ tibi super hoc dixerit, fidem adhibeas, & devote studeas adimplere, ita quod quantitas anno præterito imposita in Justitiariatu tuo in nullo penitus minuatur, & diligentiam tuam circa servitium istud merito commendemus — Justitiario Aptutii — Similes G. de Anglone justitiario Siciliæ citra flumen salsum, quod credat H. Abbati — Similes R. de Amic. justitiario ultra flumen salsum, quod credat eidem. Regestum cit. pag. 306.

(14) *Justitiario Regni super exactione pecuniæ — ut ad solutionem multiplicium debitorum, quæ propterea camera nostra contraxit, sine fidelium nostrorum suffragio fisci nostri non suppetunt facultates, quantitatem pecuniæ, interclusa præsentibus cedula comprehensam, ab hominibus jurisdictionis tuæ providimus exigendam — Magistro justitiario de distributione generalis collectæ — ideoque fidelitati tuæ firmiter & districte præcipiendo mandamus, quatenus quantitatem præsentibus interclusam per singulos justitiariatus decretæ tibi provinciæ per justitiarios authoritate nostra mandes imponi.* Epist. Petri de Vineis tom. 2 lib. 5 pag. 147, & tom. 1 lib. 2 pag. 295. *Rogerio de Amicis justitiario in Sicilia ultra flumen salsum. Quod autem significasti te super imponenda & exigenda collecta per partes jurisdictionis tuæ, sicut dudum tibi mandavimus per Riccardum filium Malgerii fidelem nostrum, modum & formam missam tibi a nostra curia diligenter servasse &c.* Regestum cit. pag. 267.

(15) *Generalem subvention pro anno instanti secundæ indict. per singulas terras & loca dicti regni providimus imponendam: de cujus impositione, proportionali qualitate pensata, contingunt decretam tibi provinciam pro solita exactione uncias tot, tarenos tot, granos tot, prout hæc in schedula, quæ tibi sub ma-*

gno sigillo nostro transmittitur, plenius continentur. Dipl. regis Roberti ann. 1333 in Lib. Const. Regni Siciliæ tom. 2 inter Cap. Regni pag. 354.

(16) *Circa pœnam autem contumaciæ curiæ nostræ debitam hanc formam ab universitatibus volumus observari, ut contumacia ab universitate contracta pro dinumeratione cujuslibet focularis dimidium augustalis curiæ nostræ debeatur, ut videlicet si mille focularia ipsa universitas habeat, quingentos augustales pro pœna contumaciæ universitas tota fisco nostro persolvat. Quæ quantitas inter habitatores loci pro modo facultatum proportionaliter dividetur, sicut in collectis aliis hactenus fieri consuevit.* Lib. 1 Const. tit. 107 pag. 112. *Si universitas sit fisco contumax, solvitur pro quolibet focolari medium augustalis, quæ summa in unum coacervata dividetur inter homines pro modo facultatum suarum — Non ergo unusquisque focularis debet solvere medium augustale, sed debet proportionabiliter dividi &c.* Vet. gloss. ad hanc Constit. pag. 125 edit. Ludg. ann. 1568.

(17) Vid. Frecciam de Subfeudis pag. 298.

(18) Tom. 1 Cap. Regni Siciliæ cap. 3 regis Martini pag. 133.

(19) *Quia tamen pro certo comperimus, quod in ipsa collecta præterita satis informiter est processum, dum nec civitatibus nec locis nec etiam personis quibuslibet quantitas eis imposita panderetur, volumus & mandamus, quatenus tam per civitates castra & loca alia, quam personas quaslibet jurisdictionis tuæ, diligentissime considerationè præhabita, collectam imponere debeas & taxare cum consilio nostrorum fidelium juxta facultates ipsorum.* Regestum cit. pag. 338.

(20) *Taxatis singulis pro qualitate eorum, habita extimatione congrua ad omnium facultates, itaquod pauperes non senserunt gravamen, & divites mensura debita persolverunt, nulli eorum gratia in talibus observata.* Ibid. pag. 267.

(21) La descrizione di tutta questa operazione della distribuzion locale della colletta è ricavata dal citato diploma del re Roberto: noi assai volentieri lo trascriviamo a questo luogo, perciocchè può certamente esso diploma servire di commentario e di dichiarazione a quanto è accennato nei passi da noi quì sopra addotti dell'imperador Federigo. *Fidelitati tuæ mandamus expresse, quatenus super impositione prædictarum unciarum tarenorum & granorum, solitorum imponi in decreta tibi provincia pro generali subventione, formam serves tenaciter infrascriptam; videlicet universitatibus singularum terrarum & locorum jurisdictionis tuæ sub certa pœna præcipias, ut instanter sub ipsarum universitatum periculo taxatores & collectores de melioribus, ditioribus, & sufficientibus hominibus terrarum & locorum ipsorum, pro taxanda & recolligenda particulariter subventione prædicta, secundum qualitatem terrarum & locorum ipsorum eligant in numero consueto & eis honesto electionis & approbationis earum, ac quaternis, in quibus continentur nomina & cognomina singulorum hominum, locorum, & terrarum, & aliorum possidentium ibi bona, sive ibi sive alibi habeant incolatum, ad præsentiam tuam mittant: in quibus quaternis apponantur sigilla bajulorum, & judicum earumdem terrarum, & eorum subscriptionibus roborentur, ut in universo eos electos appareat. Itaque si taxatores vel collectores ipsi minus idonei fuerint, vel non bene se gesserint, de omnium eorum defectu .... ad universitates ipsas libere & licite sit recursus: a quorum singulis, tactis sacrosanctis evangeliis, recipias sacramentum, ut ipsi & eorum singuli quantitatem pecuniæ pro subventione ipsa singulis terris & locis decretæ tibi provinciæ, vel per curiam impositam & taxatam, juxta tenorem schedulæ, quam de taxatione ejusdem subventionis factæ in eadem curia de terris & locis eisdem sub sigillo nostro transmittimus, nemini deferentes prece, vel pretio, timore, gratia, vel*

amore, nec opprimentes aliquos ultra æquum, attentis facultatibus, proventibus, & familiis, ex quibus onera vel utilitatem reportant: ac expensis etiam singulorum æqualiter, & cum omni provisione particulariter ipsos taxent, ita quod quilibet pro modo facultatum suarum taxetur — De prædicta vero particulari taxatione subventionis ipsius in singulis terris & locis decretæ tibi provinciæ fieri facias quatuor quaternos consimiles: quorum unum tibi retineas, alium collectoribus & taxatoribus ipsis sub tuo sigillo dimittas, tertium in æde sacra deponi facias, vel apud aliquem idoneum virum & fedelem — & quartum magistris rationalibus magnæ curiæ nostræ, dilectis consiliariis familiaribus & fidelibus nostris, infra mensem unum & medium post receptionem præsentium, sigillatum sigillo tuo sine qualibet distinctione trasmittas. Et ut quantitati per curiam impositæ de subventione prædicta in singulis terris & locis ipsis nihil addatur contra intentionis nostræ propositum, & dispendium subjectorum, universis & singulis universitatibus terrarum & locorum ipsorum per tuas significes litteras totam quantitatem pecuniæ eis de subventione hujusmodi contingentem, secundum tenorem schedulæ supradictæ, ita quod de significatione tua habeas a singulis universitatibus ipsis idoneas litteras responsales simul cum dictis quaternis ad curiam transmittendas. Et insuper eamdem subventionem imponens secundum tenorem schedulæ supradictæ diligenter inquiras. Dipl. ann. 1333 l. cit. pag. 354.

(22) *In calendis maii anni cujuslibet justitiarii singuli universitatibus singulis jurisdictionis eorum ad pœnam tertiæ partis totius collectæ eis in anno ipso per curiam nostram impositæ, quam pœnam ab eis qui contrafecerint exigant & exigi faciant, ut apprecium renovent, ita quod in fine præsentis mensis augusti apprecium sit renovatum — In singulis civitatibus nostris & locis regni apprecium anno quolibet de mense augu-*

sti, eo quod aliquorum crescit & decrescit facultas, in solita forma statuimus renovari, juxta quod singuli de civitatibus terris & locis ipsis, & alii in eis vel eorum territorio burgensaticas res tenentes, licet alibi habeant incolatum, in generalibus subventionibus aliisque servitiis publicis, vel aliquando eorum propriis conferant, vel alter alterius onera non reportet. Cap. Regis Caroli Andegavensis ann. 1289 tom. 2 Const. Regni pag. 331, 335. Mi son creduto abilitato a potermi giovare delle carte angioine per comprendere con quali ordini ed espedienti, e per quali ministri fosse in Sicilia sotto gli svevi distribuita ed esatta la colletta, non solo perchè le disposizioni prescritte in quelle carte sono conformi agli stabilimenti annunziati nei diplomi quì riferiti dell' imperador Federigo, ma perchè ancora quegli ordini ed espedienti erano riconosciuti nel reame come legali e fondati sopra antiche e legittime istituzioni: il che è sì vero, che contro quelli ninna doglianza fu proposta alla caduta del governo angioino, nè fu ordinata riforma alcuna nei capitoli di Onorio e di Giacomo, dei quali ora nel capitolo seguente ragioneremo.

(23) Regestum cit. pag. 241, 360, 365. Richardus de s. Germano l. c. pag. 610.

(24) *Mandamus tibi, ut omnes vineas ipsas facias diligenter coli, & nullas ex eis ad cabellam concedas, quia magis credimus expedire commodis nostris ipsas diligenter in demanio nostro excoli, quam ad cabellam concedi, pro eo quod qui cabellam ipsam recipiunt, non de cultura debita vinearum curant, sed qualiter fructus percipiant in suo tempore pleniores, & sic vineas nostras intelligimus pejorari.* Regestum cit. pag. 386.

(25) *Quia intelleximus, quod quidam de judæis, qui nuper ad habitandum Panormum venerunt, volunt facere dactulitum nostrum Panormi fructificare, cum exinde sint instructi, mandamus tibi, quod ordines cum eisdem, ut ad hoc faciendum intendant, etiamsi de jure*

curiæ nostræ, quod debent eis proinde, aliquid debeas relaxare — Significasti etiam nobis per capitula ipsa te concessisse pluribus de judæis multas terras ad excolendum in contrata Favariæ, in quibus procuratur & augmentatur utilitas curiæ nostræ, & debent in eis seminare alebanam, & indicum, & alia diversa semina, quæ crescunt in Garbo, nec sunt in partibus Siciliæ adhuc visa crescere, acceptamus quod inde fecisti, dum tamen terræ non sint nostris solatiis deputatæ, & mandamus, quod des operam, quod semina ipsa bene colantur & diligenter. Regestum cit. pag. 280, 290.

(26) *Quod autem significasti te juxta celsitudinis nostræ mandatum super locandis mandris ovium curiæ nostræ ad certam quantitatem pecuniæ, cum proinde curia nostra majus commodum sortiatur, curam & diligentiam debitam præbuisse, & mandras ipsas probis & fidelibus viris ad profectum nostræ curiæ locavisse, gratum est culmini nostro, & tuam super hoc sollicitudinem commendamus. De Saracenis autem, qui dudum oves ipsas in extalium habuerunt &c.* L. c. pag. 268. *Ecce scribimus M. de Plancatone secreto, fideli nostro, ut mille boves de armentis nostris inter domitos & indomitas tibi debeat assignare — & omnes ipsos mille boves des ad laborem pro parte curiæ nostræ Sarracenis Luceriæ, ut ipsos teneant ad partem, sicut tenere consueverunt tempore regis Guglielmi Secundi &c.* L. cit. pag. 307. Vid. etiam pag. 371, 372.

(27) *Significaverunt Culmini nostro statuti super marescallis nostris Calabriæ, quod obeunte quondam Matthæo Marchafaba secreto Messanæ, secundum quod ipse ordinaverat, necessaria pro marescallis ipsis tam pro stallonibus, quam pro aliis equis nequiverunt habere propter negligentiam camerariorum ipsarum partium, qui tunc erant; propter quod ipsi ad servitia nostra debitam curam habentes, de suo in marescallis ipsis expensas fecerunt, ne pro necessariorum defectu, marascallæ ipsæ incurrerent lesionem; quare fidelitati tuæ*

præcipiendo mandamus &c. L. cit. pag. 257. *Cum pro ducendis ad præsentiam nostram duobus equis nostris de Barbaria, quos habet Riccardus de Molisio magister marescallæ nostræ Siciliæ, Planerium scuterium marescallæ nostræ latorem præsentium destinemus, fidelitati tuæ præcipiendo mandamus, quatenus in reditu suo pro eodem Planerio, uno roncino curiæ nostræ, quem equitat, prædictis duobus equis nostris, quos ducere debet, & uno scuterio alio pedite, qui adjuvet eum ad ducendos equos prædictos usque ad curiam nostram, expensas debeas exhibere.* Secreto Messanæ l. c. pag. 384.

(28) *Secreto Messanæ. De ancillis curiæ nostræ, quæ sunt in palatio nostro Messanæ, & cum nullum servitium faciant, victum a curia nostra recipiunt, mandamus, ut statuas eas ad aliqua servitia facienda, sive ad filandum, sive ad alia quæcumque opera, ut panem non comedant otiosum.* L. c. pag. 337, 338. *Secreto Panormi. Mandamus etiam tibi, quatenus locum Minsæ, subtus palatium nostrum, sicut expedire videris, reparari facias, & columbarium in ea fieri, & columbas ibidem ad opus curiæ nostræ nutriri.* L. c. p. 321. *Exquiras etiam a singulis eorumdem* massariorum *de quantitate seminis, & victualium recollectione, ut sciatur per te, si labores fructibus recompensentur: si vinum in mundis & aptis vascellis reponunt — si de anseribus, gallinis, columbis, anatibus, caponibus, & pavonibus similiter competentem sufficientiam habent: si de pennis ipsarum avium massarii faciunt fieri lectos &c.* Epist. Petri de Vineis tom. 1 lib. 3 p. 489.

(29) Montesquieù lib. 31 cap. 18.

(30) *De hominibus Heracleæ, qui volunt solvere ut scripsisti terragium curiæ nostræ pro terris, quas tenent, de quibus curia nostra percipiet usque in sex mille fere salmas, placet nobis, ut ipsum terragium ad opus curiæ nostræ idem secretus cum consilio tuo recipi faciat, & cum debita diligentia procurari.* Regest. cit. pag. 309. *De terris vacuis, quæ sunt de demanio nostro in teni-*

mento Syracusiæ in prato magno, de quibus sicut scripsisti curia nostra commodum nullum consequitur, quas burgenses Syracusiæ petunt ad annuum censum pro plantandis in eis vineis, quæ si concessæ fuerint ipsis burgensibus, habebit inde curia nostra fere tarenos auri 600, & decimam partem totius musti, quod ex ipsis vineis percipietur, placet Excellentiæ nostræ, quod de terris ipsis dictis burgensibus ad censum annuum concedatur. L. cit. pag. 336. *Secreto Panormi. De molendinis curiæ nostræ locandis ad victualia, ut scripsisti, quod significasti Gaytum Panormi facere noluisse, tuum esi amodo & de bis & aliis servitiis, quæ ad officium Secretiæ pertinent, nostræ curiæ commoda procurare.* L. cit. pag. 270.

(31) *De tertiaria extractionis victualium receptorum dudum a fidelibus nostris de Regno, placet nobis, ut sicut per alias litteras nostras tibi & aliis officialibus nostris statutis super portubus nostris mandavimus observandum, quintam tantum recipias: in hoc enim utilitati fidelium nostrorum benigne providimus, quorum commoda nostris accrescere commoditatibus reputamus. De victualibus curiæ nostræ tam de portubus, quam de granariis &c.* L. c. pag. 309. *Notum facimus fidelitati tuæ, quod in Curia nostra nuper est ordinatum, quod in jurisdictione tua duo portus debeant esse, in Augusta videlicet & Melacio, a quibus tantum victualia extrahantur extra regnum, salva quinta parte, quam curiæ nostræ applices.* L. c. pag. 243. *Omnes & singuli tam incolæ regni quam advenæ undecumque sint, præter venetos, ad eosdem portus secure veniant, & emere de prædictis, quæ volunt, per manus statutorum in portubus, eademque extrahere deferenda quocumque voluerint permittantur. In Apulia & Sicilia, quæ magis abundant victualibus, quinta parte, in Calabria, Principatu, Terra laboris, Aprucio & locis adjacentibus, septima parte victualium extrahendorum de portubus — tam ab incolis quam exteris per statutorum manus pro*

jure Curiæ nostræ recepta. L. c. pag. 417.

(32) Matthæus Paris Hist. Angliæ ad annum 1251 pag. 544.

(33) *De aliis victualibus curiæ nostræ, quæ sunt per manus tuas, & ut scripsisti, si mittentur in Barberiam vel Hispaniam carius venderentur, placet nobis, ut ubicumque melius vendi possunt, ipsa victualia vendenda transmittas*. L. c. pag. 309. *Secreto Panormi. Et primo super eo, quod per ipsa capitula scire petisti, videlicet de quo frumento velimus onerari navim nostram, quæ tibi assignata fuit per Angelum de Marra, & duos buctios nostros, qui sunt in jurisdictione tua, tibi taliter respondemus, quod tam navim ipsam, quam buctios onerari facias frumento curiæ nostræ; quod si forte de frumento curiæ nostræ non habes tantum, quod sufficeret oneri navis & buctiorum ipsorum, emas frumentum de pecunia curiæ nostræ, quæ est per manus tuas, & mittas navim & buctios ad illas partes, in quibus majus commodum, & utilitas curiæ nostræ valeat procurari*. L. c. pag. 290.

(34) *Universis portulanis per Siciliam constitutis. Cum Nicolino Spinulæ Regni Siciliæ Admirato, fideli nostro, dedimus nostris litteris in mandatis, ut quinquaginta millia salmas victualium apud Tunisium navibus nostris deferri faciat, & onerari eas in quibuscumque portubus melius & utilius pro nostra curia reputabit, fidelitati vestræ præcipiendo mandamus, quatenus de Sicilia aliqua victualia nullatenus extrahi permictatis, quousque naves nostræ fuerint oneratæ victualium quantitate prædicta*. L. c. pag. 356.

(35) *Quod vero significasti fideles nostros ipsarum partium habere penuriam aratrorum propter loca defensarum nostrarum, in quibus non audent incidere, propter quod bonum esse scripsisti, ut certus locus aliquis statueretur eis pro incidendis aratris, ex quo nulla defensis nostris lesio inferretur, placuisset nobis, & mandavissemus hoc fieri, si distincte locum ipsum & no-*

minutim nostro culmini nunciasses. Regest. c. p. 269.

AL CAP. VII. DEL LIB. III.

(1) Tutte le memorie contemporanee, che ci descrivono la qualità del governo angioino, fanno comprendere chiaramente, che divennero allora fondi fiscali generali i privati traffichi dell' imperador Federigo. Dee quì sentirsi uno scrittore straniero, e che fu più tempo in Sicilia, ossia Saba Malaspina. *Falsa igitur & fallaci suasione recepta & pariter approbata, per totam Siciliam, quæ terra est fertilis & fœcunda, segetibus apta & accomoda massariis, viros habentes aliquid, maxime archivillanos locorum & protorusticos, eligit ad hujusmodi officiorum onera officialium docta malitia. Huic invito sues in numero, alii renitenti boves, illi compulso vaccas, illi repugnanti pecora sive oves & equas custodiendas assignat, legem ponens ceteris ac si naturæ dominaretur & aeri, aut esset humana virtus super omnipotentia Deitatis. Hæc est enim lex, hic est modus impositus ceteris talibus, hoc statutum curiæ officialium mala fraude valdatum, ut ille videlicet, cui societatis nomine sues custodiendæ traduntur, assignet fisco curiæ, anni circulo revoluto, parturiisse suem quamlibet bis quinque capita fœtus, duos scilicet fœtus masculos, & tres fœminas, fœtusque primos fœmineos eodem anno quinque similiter quamlibet generasse, ita quod de qualibet porca in omnem eventum viginti capita in universo post annum, velit nolit, de bona & æqua ut ajunt ratione resignet: secundo vero anno, & deinceps quolibet, XXX salmas frumenti, & totidem ordei magistro Curiæ repræsentet, receptis pro expensis & mercede servitii & laboris duobus tantum augustalibus per singulos duos boves. Alteri vero, cui bidentes ad participium fru-*

ctus dantur, talis est rationis compulsio ad tapetum, ut pro singulis centum ovibus sibi datis, de decem cantariis casei, & de duobus recottæ, ac quatuor cantariis lanæ, venditoque caseo, de duodecim tarenis auri pro quolibet cantareo casei, & de sex tarenis de cantareo, soluta omnino integre pecunia curiæ, anno revoluto faciat rationem. Si quæ sint oves fœtus portantes, nonaginta saltem ex quolibet centenario fœtus, sexaginta videlicet fœminas, & triginta masculos anniculos, easdemque fœminas secundo anno suos pariter fœtus habere in sui tempore ratiocinii omnino deponet. Pro stercoribus vero bidentium de terris impinguatis ab eis, in quibus die stabulantur & nocte, duas salmatas pinguis novalis procuret haberi; ex quibus duabus salmatis duodecim salmas victualium de suo, si novalis casu pereat, fisco componat. Equarius vero per singulas duodecim equas suæ custodiæ assignatas quolibet anno decem fœtus, quatuor masculos, & sex fœminas necessario sub omni suo periculo repræsentet. His & aliis gravaminibus præter collectas & exactiones innumeras, novamque monetam, qui præsunt regno & regnicolas cæteros student & incolas lacessire &c. Hist. Sabæ Malaspinæ Continuatio pag. 331 tom. 2 Bibl. Hist. script. qui res in Sicilia gestas sub aragonum imperio retulere. Vid. etiam *epistolam panormitanorum ad papam Martinum* ann. 1282 apud Pirrum tom. 1 pag. 150, *Bartholomæum de Neocastro* tom. 1 bibl. cit. pag. 30, & ibidem *Nicolaum Speciale* pag. 308.

(2) Ved. il capitolo precedente pag. 110.

(3) *Paucis vero post diebus pontificio jussu . . . in lateranensi basilica siculi sceptri juribus, initis solemnibus pactionibus, acceptoque vexillo, donatus est* Carolus. *De quibus pactionibus Ptolomæus Lucensis tradidit conventum esse: circa regimen regni videlicet secundum statuta regis Guillelmi, de quo dictum est supra, ad quæ observanda ipsum sub fidelitatis juramento adstrinxit.* Apud Rainaldum edit. cit. ad ann. 1265

pag. 161 num. 13. *Conventum etiam est, ut iniquæ leges latæ a Friderico, Corrado, aut Manfredo, qui tyrannidem antea exercuere, adversus ecclesiasticam dignitatem latæ abrogentur; ac veteres Guillelmo II Siciliæ rege promulgatæ, quæ ad ecclesiarum vel populi comoda spectant, restituantur.* Ibid. pag. 163 num. 20. *In collectis, talliis, sive quæstis generalibus & specialibus, seu subventionibus servetur status usus & modus, qui tempore felicis recordationis Guillelmi II extitit observatus, secundum quem in conventionibus habitis inter Sanctam Romanam Ecclesiam, & dominum patrem nostrum tempore collationis sibi factæ de regno plenius continetur.* Capitula in planitie s. Martini Principis Caroli ann. 1283 apud Const. Regni utriusque Siciliæ pag. 317.

(4) *De collectis, quas hoc anno levasti, consulimus tibi, quod vocatis baronibus, prælatis, & personis egregiis civitatum & locorum celebrium, tractetur forma competens, ut sciatur in quibus casibus a tuis vel alienis hominibus collectas levare valeas, & speramus, quod tibi utilis & terræ portabilis poterit inveniri.* Apud Rainaldum ann. 1267 pag. 204 num. 4. *Sed tunc diximus quod & nunc scribimus, te videlicet prælatis & baronibus & locorum communitatibus convocatis, tuæ necessitatis instantiam & utilitatem defensionis eorum debere patenter exponere, & de ipsorum ordinare consensu quale tibi a tuis impenderetur auxilium; quo contentus, & aliis tuis juribus, eos in sua dimittere libertate.* Ibid. l. c.

(5) *Constitutiones aliæ factæ per prædictum dominum Carolum regem Siciliæ super bono statu regni.* Apud Constit. Regni utrius. Siciliæ pag. 302.

(6) Vid. historiam conspirationis Johannis Prochytæ &c. apud bibl. cit. tom. 1 pag. 267, 268, & Hist. Johannis Villani tom. 13 S. R. I. cap. 65.

(7) *Cum vero præcipua siculi mali labes ex nimiis extorsionibus, quas Carolus tuendi regii juris specie e-*

xercuerat, medendi huic malo serius sollicitus, regio sanxit edicto, ad populos qui nondum defecerant continendos in obsequio, aliosque ad officium pelliciendos, libertatis leges, quæ viguerant moderante sceptrum Guillelmo Secundo, sub quo Sicula res bonorum omnium affluentia singulari efflorverat, restitutum iri. Apud Rainaldum ad ann. 1283 pag. 560 num. 41.

(8) *Statuimus mandamus & volumus inviolabiliter observari, quod in collectis, talliis . . . servetur status usus & modus; qui tempore felicis recordationis regis Guillelmi Secundi extitit observatus . . . . qui status modus & usus pro eo quod constare non potest, quia vel nulli vel pauci supersunt, qui possint de hoc testimonium perhibere, volumus, quod per sanctissimum patrem & dominum Martinum summum pontificem declaretur, exponatur, seu determinetur.* Capitula in planitie s. Martini l. c. pag. 318.

(9) *Recreati porro hac libertatis luce ecclesiastici, tum aliarum legum promulgatarum a salernitano principe beneficio in meliorem rerum spem adducti neapolitani, aliique, insignes populi oratores ad pontificem misere deprecaturos, ut quæ forent eæ libertatis leges pronuntiaret: professus quippe erat Carolus, promulgata regia sanctione, pontificiæ sententiæ omnino staturum. His auditis Martinus dimissisque, ne in re obscura nec explorata incertam ferret sententiam, quæsiturum diligenter respondit, populosque citerioris Siciliæ ad meliorem spem erexit. Tum Gerardo episcopo Sabinensi Apost. Sedis legato provinciam dedit, ut de libertate, qua Siculi, dum Guglielmus Secundus sceptrum siculum tractabat, potiebantur, inquireret.* Apud Rainaldum ad ann. 1283 pag. 562 num. 46.

(10) L. c. pag. 563.

(11) *Vinctus igitur ab hoste Carolus Secundus cum paternum sceptrum non posset moderari, Pontifex ad temperandum Siciliæ regnum optimis legibus paternam solicitudinem applicuit, ac primum morientis Caroli &*

neapolitani regni ordinum precibus impulsus, Sabinensi episcopo munus demandavit, uti urbium magistratus proceresque moneret, ut mitterent oratores ad Apostolicam Sedem, cum quibus optima consilia pro restituendo Guglielmi Secundi jure, ac tollendis publicis gravaminibus explicaret. L. c. ad ann. 1285 pag. 592 & seq. num. 3 & sequ.

(12) Questi capitoli furono pubblicati dal Rainaldi l. c. pag. 603 num. 29, e dal Giannone lib. XXI cap. 1.

(13) *Ceterum Honorius ad pelliciendos ad officium Siciliæ insulanos aliosque rebelles, edixit superioris constitutionis beneficio privandos, ni quamprimum excusso aragonio jugo in Caroli posterorum fidem & clientelam rediirent.* Rainaldus l. c. pag. 614 num. 62.

(14) Vid. Bartholomæum de Neocastro tom. 1 bibl. cit. pag. 144.

(15) *Petrus rex, decreto duelli die, relicto in Calabria exercitu, in Siciliam venit, & Catanæ conventu cum proceribus habito, vectigalia omnia, quæ Carolus imposuerat, remisit, ut ex ejus adhuc diplomate constat.* Fazellus poster. decad. lib. 9 pag. 38 edit. Catin.

(16) *Tunc sieuli capitaneos sibi præficiunt, eorumque dominatum* Comunitatem *appellant, romanos in hac parte sequentes, qui post ejectam Tarquinii regis superbiam sibi annales consules præfecerunt.* Nicolaus Speciale tom. 1 bibl. cit. pag. 302. *Fiunt inter hæc in tota Siciliæ capitanei populorum, dominus Alemannus in Valle Noti, & tandem in tota Sicilia capitaneus, dominus Sanctorus de Lentino in Valle Demini, & plano Milatii, dominus Johannes Foreste Lentini, dominus Simon de Calatifimo in montibus Lombardorum, & multi alii nobiles in regionibus ac terris Siciliæ capitanei eriguntur.* Continuat. Sabæ Malaspinæ l. cit. pag. 358. *In nomine Domini amen. Anno ejusdem incarnationis 1282, tempore dominii sacrosanctæ romanæ ecclesiæ, & felicis Communitatis Messanæ anno primo feliciter amen.*

Nos Alaymus de Leontino miles, capitaneus civitatum Messanæ, Cataniæ, & a Tusa usque ad aguliam Augustæ, Judices, Consilium, & Comune ejusdem civitatis. Dipl. ann. 1282 apud Gallo tom. 2 Ann. di Messina pag. 131. *In diebus illis Machalda mulier, uxor Alaymi, Cataniæ residens, urbem ipsam regebat, & in fide Comunitatis Siciliæ habitatores ipsius terræ provide animabat.* Bartholomæus de Neocasiro l. cit. pag. 60. Da queste testimonianze è manifesto, che nell' interregno, ossia dalla espulsione degli angioni sino all'arrivo degli aragonesi in Sicilia, fu sospesa la forma dell'antico governo politico.

(17) *Tunc juxta quod sacri reges consueverunt antiquitus, civitatibus & locis Siciliæ immunitates indultæ per antiquos dominos præ tantæ festivitatis gaudio confirmantur, & aliæ de novo eis gratiæ conferuntur.* Idem l. cit. pag. 144. Noi ora giustificheremo alla lettera il Neocasiro: ma dee quì avvertirsi, che in tutte le edizioni i capitoli di Giacomo non sono altrimenti intitolati, che *Constitutiones Immunitatum*.

(18) Ved. il cap. 4 del Lib. 2 pag. 81.

(19) *Privilegia vero remissionum jurium marinariorum, indulta fidelibus nostris Siculis per illustrem dominum regem Aragonum & Siciliæ patrem nostrum divæ memoriæ, acceptamus, & tenore præsentium confirmamus.* Cap. 44 pag. 25 tom. 1 Cap. Regni.

(20) *Per hoc autem juri regio in lignaminibus & marinariis vel alio servitio vassallorum, quæ a quibusdam universitatibus & locis aliis sive personis singularibus dicti regni deberi dicuntur, nolumus in aliquo irrogari.* Apud Giannone l. c. pag. 101.

(21) Ved. nel cap. precedente la nota 8 pag. 29.

(22) *Volumus insuper & prohibemus, quod secreti Siciliæ & officiales in terris & locis jurisdictionis suæ non exigant nec exigi faciant nec permittant* nova statuta, *quæ fuerunt per nostram Curiam relaxata.* Cap. 63 l. c. pag. 38. Qui si dee consultare il capitolo precedente pag. 111.

(23) Lib. 3 Const. tit. 26. *In aliquibus* pag. 181, & tit. 27. *Ut de successionibus* pag. 183.

(24) Francisci de Andreis Disputatio *An fratres in feuda succedant* cap. 1 § 1, Pecchia tom. 2 pag. 302.

(25) Apud Giannone l. c. pag. 102.

(26) Cap. 33 regis Jacobi *Si aliquem* pag. 21.

(27) Chi voglia ragionare senza prevenzioni, accorderà facilmente, che il capitolo *Si aliquem* del re Giacomo è più conforme alla costituzione di Federigo, che non è quello di Onorio, imperciocchè niente di più sinonimo, che quelle parole di Federigo *fratres ex utroque parente, sive ex altero tantum*, e quelle di Giacomo *ab aliquo ex parentibus sibi & fratri comunibus, vel non comunibus*. Pure a nostri giorni si è voluto sospettare, che queste ultime parole *non comunibus* sieno state posteriormente intruse in quel capitolo. Ha detto adunque il Guarani, che parlando Onorio della successione del feudo nuovo, ed avendo disposto *si vero feudum inceperat a defuncto, tunc solus defuncti frater in eo succedat, nisi lex concessionis in præmissis aliud induxisset*, e questa disposizione non avendo nel suo capitolo adottata il re Giacomo, e quindi essendo lui stato men liberale coi siciliani, argomenta il Guarani non essere credibile, che le parole *non comunibus* avessevi aggiunte quel re. *Jus feudale Neap. & Sicul. tom. 2 pag. 197, 219, 229.* Noi abbiamo già dimostrato, quanto Giacomo sia stato assai più liberale coi siciliani: di più le ultime parole del suo capitolo *& hoc tam super feudis antiquis & veteribus, quam feudis per nos & hæredes nostros personis aliquibus sicut præscribitur concedendis* dimostrano chiaramente, che estese la successione ai feudi nuovi, ed a quelli che aveva il difonto fratello il primo acquistati, e ciò senza la limitazione appostavi da Onorio *nisi lex concessionis aliud induxisset*. Soggiunge il Guarani le parole *sive* non comunibus *per dolum fuisse supposita, ac baronum frau-*

de fuisse conficta per la ragione, che l'Appulo il primo editore dei capitoli non ebbe per quei di Giacomo altro manoscritto, che uno del baron di Asaro, e perciò conchiude il Guarani *verba in capitulo illo* vel non comunibus *in fisci fraudem fuisse supposita, atque ea avum, proavum, aliumve ejusdem baronis superiorem parentem in Jacobi privilegium intrudi curasse*. Noi preghiamo di riflettere, che il nostro Perno dal Guarani letto e più volte citato, e che fiorì tra noi assai tempo innanzi della introduzion della stampa, e che era stato giudice della gran corte 73 anni prima della edizione dell'Appulo, *ved. la nostra Introduzione pag.* 71., trovò nel suo testo a penna di quei capitoli le parole *sive non comunibus*, anzi ivi attesta di averne veduti più esemplari, nè fa sospettare, che in alcuno di essi mancassero quelle parole. *In Cap. Si Aliquem pag.* 43. Inoltre abbiamo noi osservato un codice in pergamena degli anzidetti capitoli di Giacomo, che conservasi nell' archivio del nostro Senato, e le cui varianti lezioni abbiamo pubblicate nella Introduzione, e in esso veggonsi le parole *non comunibus*: è chiaro adunque, che queste parole non furono coniate nella famiglia dei baroni di Asaro. Del resto a comprendere quanto era fondato nelle circostanze e nella ragione dei tempi, che quelle parole aggiungesse re Giacomo nel suo capitolo, basta sentirsi il dotto giureconsulto napolitano Francesco de Andreis, *l. c. pag.* 21. *Barones insulæ Siciliæ, tunc separatæ a nostro regno, statim atque viderunt caput illud Honorii concessum nostris baronibus, illud per eadem verba concedi sibi postularunt a rege Jacobo, aragonei regis fratre, quem sibi in regem elegerant; sed ut aliquid ultra obtinerent, quam quod nostris fuerat ab Honorio indultum, petierunt, ut fratres succederent in feuda, etiam si non pervenissent a patre comuni. Quod a novo rege facile obtinuerunt.*

(28) Apud Giannone l. c. pag. 100, 101, & cap. 22 regis Jacobi pag. 16.

(29) Vid. cap. 39 regis Jacobi pag. 23, 24, & apud Giannone pag. 103. l. c.

(30) *Ut igitur in eodem regno cesset de cetero onerosa exactio collectarum, præsenti edicto, provisione, & constitutione valitura perpetuo inhibemus, per nos hæredes & successores nostros, qui pro tempore fuerint, seu pro nobis & eis dominantes in regno prædicto, vel officiales eorum, collectas fieri & imponi, nisi tantum in quatuor casibus infrascriptis, qui pro nostra & nostrorum hæredum salute, & defensione dicti regni, & nostrorum fidelium statu pacifico sunt utiles & necessarii, ab eisdem fidelibus per nos & hæredes nostros subventio exigatur.*

Primus est pro defensione dicti regni, si contingat ipsum invadi invasione notabili sive gravi, per quam possit dicto regno pervenire periculum, vel evidens imminere jactura; vel si supervenerit dicto regno notabilis rebellio sive gravis, per quam dicto regno possit intervenire periculum, vel evidens imminere jactura.

Secundus pro nostra, nec non successoris & hæredis nostri persona redimenda, de fisci nostri redditibus & subventione, si eam, quod absit, ab inimicis captivari contingat.

Tertius est pro militia nostra, seu fratris nostri, vel alicujus ex liberis nostris, & post nostrum obitum nostrorum hæredum vel fratris, seu filii hæredum ipsorum, cum hujusmodi frater & filius decorabitur cingulo militari.

Quartus est pro maritanda sorore nostra, vel aliqua ex filiabus nostris, vel hæredum nostrorum.

In prædictis enim casibus, prout qualitas tunc imminentis casus exegerit, licet nobis & hæredibus nostris in eodem anno subventiones imponere ac exigere a subditis, dummodo pro invasione, defensione, seu rebellione prædictis, aut redemptione jam dicta quindicim millium, pro militia quinque millium, & pro maritagio quinque millium unciarum auri summam sub-

ventiones universales totius Siciliæ aliquatenus non excedant. Et si forte &c. Cap. 2 & seq. pag. 6 & seq. l. cit.

(31) *Ad audientiam vero nostram ex quorumdam ex prædictis syndicis relatione pervenit, quod prædicti justitiarii, dimisso tenore cedularum distributionis & taxationis prædictæ pecuniæ provisionis, casalibus & locis aliis, quæ sunt de tenimento terrarum circum adjacentium, cum quibus conferre sunt solita in taxatione & solutione ipsius pecuniæ, non cum eisdem terris, sed semotim per se imponi, & taxari faciunt certam pecuniæ quantitatem; unde prædictis terris onera & damna plurima irrogantur: ad quod providendo præcipimus, quod impositio taxatio & distributio prædictæ pecuniæ fiat & fieri debeat juxta tenorem cedularum, quæ prædictis justitiariis annis singulis sub sigillo nostri culminis assignetur.* Cap. 60 pag. 36 l. c.

(32) *Petrus Dei gratia Aragonum & Siciliæ Rex, Rogerio de Magistro Angelo militi justitiario Comitatus Geracii, partium Cephaludi & Thermarum, fideli suo gratiam suam & bonam voluntatem. Pro parte clericorum tam latinorum quam græcorum messanensis dioecesis jurisdictionis tuæ, nostrorum fidelium, coram nostra fuit expositum Majestate, quod cum olim retroactis temporibus in exactionibus, generalibus subventionibus, provisionibus, & subsidiis, quæ in terris & locis jurisdictionis tuæ de mandato & pro parte curiæ consueverunt imponi, cum hominibus terrarum & locorum ipsorum communicare & contribuere non consueverint, sed exempti inde fuerint & immunes; nunc universitates terrarum & locorum ipsius jurisdictionis tuæ in solutione pecuniæ facienda per universitates ipsius de summa quantitate pecuniæ, tam per universitates easdem, quam universitates aliarum terrarum & locorum Siciliæ, predicto Culmini nostro promissæ in generali colloquio de mandato nostræ celsitudinis nunc Cataniæ celebrato in subsidium expensarum, quas in expeditione*

imminentis guerræ negotii . . . . subire debemus, collectores super ipsius recollectione . . . per easdem universitates terrarum & locorum ipsius jurisdictionis tuæ statutos, clericos ipsos ad concurrendum & contribuendum cum eis molestant . . . Fidelitati tuæ præcipiendo mandamus &c. Dipl. ann 1283 in archivio Eccl. Cephaludensi, in pub. Sen. Pan. bibliotheca Mss. Qq. H. 12 pag. 638.

(33) Cap. 48 regis Jacobi pag. 39, cap. 59 pag. 36, cap. 57 pag. 34, cap. 61 pag. 37.

(34) Egli è sì vero, che questo articolo non era ancor fissato in quel tempo nel Dritto pubblico delle altre nazioni, che mentre nel Ducato di Normannia dovea sin da tempi antichissimi quel duca, nell' atto di prender possesso, giurare espressamente di non potere i beni del suo demanio alienare, e dover gli alienati rivocare, *apud Hist. North. Script. edit. Duchesnii pag.* 1052, in Francia non prima del 1356 fu stabilita la inalienabilità delle terre della Corona. *Mably Osserv. tom.* 3 *lib.* 5 *cap.* 1 *not.* 3. Lo stesso articolo fu la prima volta ordinato in Aragona nel 1328 da re Alfonso, che fu figliuolo del nostro re Giacomo. *Ne patrimonium regium, vectigaliaque intra decem annos ullo modo neque a semetipso possint abalienari aut disjungi. Hieronymus Blanca tom.* 3 *Hisp. Illustr. pag.* 666. In quanto al reame siciliano dee sentirsi l'Isernia. *Ex his oritur quæstio, an rex vel imperator possit donare demanium regni, vel imperii, & an homines demanii possint donari? quia antiqui periti regni Siciliæ dicunt quod non, quod sint deputata ad vivere regium, ut non extendant manus suas ad iniquitatem, auferendo bona subjectorum:* e l' Isernia non seppe addurre legge più antica del capitolo di Onorio. *In Consuet. Feudales pag.* 270.

(35) Anonymi Foxensis Gesta Innocentii III apud Caruso tom. 2 pag. 648, ibidem testamentum imp. Friderici pag. 670.

(36) *Ut in prædictis casibus possit rex, qui pro tempore fuerit, eo vitare commodius gravamina subditorum, quo uberiores fuerint redditus & obventiones ipsius, eum a demaniorum donatione volumus abstinere, id sibi consultius suadentes.* Apud Giannone l. c. p. 96.

(37) *Circa donationes diligenti consideratione pensantes, quam regiæ dignitati expediat, ac sit fructuosum & utile, absque fidelium nostrorum gravamine, curiæ nostræ demania alienari aliquatenus non debere, præsentis provisionis edicto mandamus, & tam nos quam hæredes & successores nostros ab ipsorum demaniorum donatione volumus abstinere. Nam quanto ipsa demania servabuntur, ipsorum concessione prohibita, tanto proventus fisci nostri uberiores fieri poterunt; & per copiam & ubertatem ipsorum, qualibet extorsione sopita, status pacificus, & conservatio nostrorum fidelium reflorebit.* Cap. 9 pag. 9 l. c.

(38) *Sed quæ sunt demania in regno Siciliæ? dicunt antiqui nostri, quod civitates, castra, & bona alia, ut dohanæ, gabellæ, regalia retentæ per antiquos reges in potestate & dominio suo, non donata & concessa aliis, dicuntur demania: & si sic steterunt per triginta annos, sortiuntur hanc conditionem, ut sint de demanio.* L. cit. pag. 271.

AL CAP. VIII. DEL LIB. III.

(1) *Super eo quod significasti te usque ad kalendas madii proximo venturi reparatas habere decem naves curiæ nostræ, & inter galeas & teridas LXXV, & omnibus necessariis communitas, prater alia plura parva vassella ad faciendum tunt victoriosum stolium nostrum ubicumque nostræ placuerit Majestati, satis hoc gratum ducimus & acceptum. — & quod protontinos, comites, & alios officiales opportunos & aptos ad maris officia,*

& tam vasellorum, quam darsanarum custodiam statuisti. Epist. imp. Friderici ann. 1239 Nicolino Spinula Admirato Regni apud cit. Regestum pag. 323.

(2) L. c. pag. 323, & 292.

(3) Ibid. pag. 355.

(4) *Friderici II imperatoris littera ad Status Imperii de successu suæ expeditionis in terram sanctam, & induciis cum Soldano initis anno 1229, per quas restituta est Hierusalem, aliaque loca sancta*. Apud Leibnitium Cod. Joris Gentium Dipl. tom. 2 pag. 245.

(5) Vid. Pirrum tom. 2 pag. 805, Riccardum de s. Germano l. c. pag. 580, 603, Regestum cit. pag. 244, Bullam Innocentii IV ann. 1245 apud Lunigium Cod. Ital. Dipl. tom. 2 pag. 906, & Matthæum Paris l. c. ad ann. 1251 p. 544.

(6) *Præterea conjunctus amicitia detestabili cum saracenis, nuncios & munera pluries destinaverit ejsdem, & ab iis vicissim cum honorificentia & hilaritate receperit*. Bulla cit. Innoc. IV apud Lunigium l. c.

(7) Bartholomæus de Neocastro bibl. cit. tom. 1 cap. 1 pag. 16, Gregoras lib. 2 cap. 7, lib. 4 cap. 3, lib. 5 cap. 5 apud Carusium tom. 2 pag. 1190.

(8) Richardus de s. Germano l. c. pag. 590, 592.

(9) *Pacificatio inter imperatorem Fridericum II regem Siciliæ, & Abuissac principem saracenorum Africæ, circa securitatem commerciorum, & jurisdictionem imperatoris in saracenos Corsicæ competentem, non comprehensis urbibus Januæ, Pisæ, Massiliæ, & Venetiarum, quæ cum Califa tractaverunt. Conclusa per Uibaldum legatum, & obsidem imperatoris*. Apud Leibnitium l. c. tom. 1 pag. 13.

(10) Regestum cit. pag. 324.

(11) *Rex quidem Tunisii propter proximam rebellionem Siciliæ, multis mortibus consopitam, quemdam annuum censum sive redditum, quem regi Siciliæ pro eo exhibet annuatim, ut victualia in Tunisium libere comportentur, ut mare siculum remigare licite valeant, ara-*

bes quando volunt, quodque barbari per siculos piraticis non vexentur insidiis, regi Carolo per tres annos subtrahens denegabat. Sabæ Malaspinæ historia apud Carusium tom. 2 pag. 806.

(12) *Anno* 1186 *Fridericus imperator, missis legatis ad Villelmum Siciliæ regem, filiam Rogerii, sororem ejus, filio Henrico desponsari fecit; ac per hoc regnum Siciliæ cum ducatu Apuliæ principatuque Capuæ Henrico regi dotis nomine post mortem a socero delegato recipiens, romano imperio restituit, quod post mortem Lotharii quondam imperatoris, capto papa Innocentio, regioque nomine ab eo extorto, Imperio ablatum fuerat.* Othonis de s. Blasio Chronicon cap. 28 apud S. R. I. tom. 6. pag. 885.

(13) Apud Goldastum Const. Imper. tom. 1 pag. 281, Struvius Syntagm. Juris Publ. Germ. cap. 1 num. 3 pag. 267.

(14) Giannone lib. XVI cap. 1.

(15) *Ne forte pro eo quod nos dignatione divina summus ad imperii fastigium evocati, aliquid unionis regnum ad imperium quovis tempore putaretur habere, si nos simul imperium teneremus & regnum, per quod tam Apostolicæ sedi, quam hæredibus nostris aliquod posset dispendium generari.* Dipl. ann. 1215 apud Lunigium l. c. pag. 866.

(16) Giannone l. c.

(17) *Hoc præsens scriptum inde fieri fecimus, nostrorum sigillorum munimine roboratum, super omnibus privilegiis ab ipso rege usque nunc sibi datis, & etiam adhuc dandis, tam super facto Imperii, quam super facto regni Siciliæ, ita quod Imperium nihil cum dicto regno habeat unionis, vel alicujus jurisdictionis in ipso.* Dipl. ann. 1220 apud Lunigium l. c. p. 874.

(18) Giannone l. c. pag. 373 & seq.

(19) Vid. proœmium Constitutionum Regni Siciliæ, & Sigonium de Regno Ital. lib. 18 ad an. 1236.

(20) Muratorius tom. 4 Antiq. Ital. medii ævi dis-

51 pag. 607, & Richardus de s. Germano pag. 564.

(21) Vid. Muratorium l. c. *De societate Lombardorum* &c.

(22) *Item societatem, quam nunc habent, tenere, & quoties voluerint renovare liceat.* Acta pacis Constantiæ num. 14 apud Muratorium l. c. pag. 310.

(23) *Civitates autem Tusciæ, quæ propter importabilem Alemannorum tyrannidem quasi gravem servitutem ad invicem inierunt — obtinuerunt a summo pontifice, ut & civitates Ecclesiæ, quæ sunt in Tuscia, & Ducatu Spoleti, se illis in hac societate conjungerent — omnesque tam rectores quam alii juraverunt quod societatem servarent ad honorem, & exaltationem Apostolicæ Sedis — & quod nullum in regem vel imperatorem reciperent, nisi quem romanus pontifex approbaret.* Gesta Innocentii III apud Caruso l. c. pag. 633.

(24) Disser. 49 & 50 apud Muratorium l. c. pag. 416, 482, & Chronicon Patavinum ibid. pag. 1134.

(25) Muratorius l. c. pag. 322, 331, 333 & seq.

(26) Vid. Caffari Annales Januenses apud S. R. I. tom. 6 pag. 389, & diplomata nostra apud Pirrum tom. 1 pag. 658, & tom. 2 pag. 936.

(27) Caffari l. c. pag. 412.

(28) Apud Lunigium l. c. pag. 2091.

(29) Noi abbiamo avuta notizia di questo trattato dai manoscritti del nostro benemerito canonico Amico, ed essendo inedito, stimiamo pregio dell'opera trascriverlo a questo luogo. *Manfridus Dei gratia Rex Siciliæ. Per præsens scriptum notum facimus universis tam præsentibus quam futuris, quod nos attendentes grata servitia, quæ Comune Januæ quondam domino patri nostro & aliis prædecessoribus nostris exhibuit hactenus, & ad præsens nobis exhibet prosecutione continua, & facere melius poterit in futurum: volentes etiam cum Comuni prædicto fœdus & unitatem habere, concordiam pariter & amorem, promittimus & concedimus, quod homines Januæ & universi & singuli*

Januenses, & qui pro Januensibus se distinguunt, exclusis provincialibus, romanis, tuscis, venetis, pisanis, & habitatoribus regni, qui se dixerint Januenses, salvi sint & securi in personis, & rebus, sani, & naufiagi, in dicto Regno nostro, & districtu ipsius. Et quod per nos & homines Regni non fiat offensio supradictis in personis & rebus, ac si offensio fieret alicui Januensi, fiet inde vindicta per Nos, vel nostros officiales in personis vel rebus delinquentium infra breve temporis spatium secundum criminis qualitatem, postquam constiterit de criminis qualitate, regnicolis fidelibus nostris simili conditione utentibus apud eos. Nec permittemus in Regno, vel aliqua terra, quam habemus, armatam fieri per inimicos Communis Januæ contra dictos Januenses, nec alibi factam receptabimus, vel receptari faciemus in toto Regno nostro, & districtu ipsius; nec aliquibus volentibus offendere Januenses dabimus auxilium, vel favorem, transitum, vel moratum, sed in terra & portubus Regni nostri, & districtus ipsius habebimus eos in personis & rebus sub protectione, & defensione Signoriæ Nostræ, & tota marina Regni, & Insularum suarum ubicumque navis vel lignum esset ad anchoram, nisi vellent contra nostros amicos armare. De abundanti gratia concedimus eis etiam, quod sint amodo in toto Regno nostro, & districtu ipsius tam in personis quam in rebus, & mercationibus eorum intrando, stando, & exeundo, salva pro dirictu Curiæ, novis statutis omnibus remissis eisdem, & duabus partibus jurium antiquorum de tempore Regis Guglielmi Secundi eisdem gratia relaxatis, solvere debeant tertiam partem tantum prædictorum jurium antiquorum, si aliunde venerint, quam de Janua. Et si navis vel lignum cum mercatoribus de Janua venerit, vel exoneraverit in aliqua Terra Regni vendendi causa, tunc quilibet mercator Januensis, qui cum ipsa navi vel ligno merces advexerit, schifatum unum solummodo solvere debeat, & non ultra pro mercibus suis

omnibus, si ibi merces suas omnes vendiderit, sive partem ipsarum: & si eas ibi noluerit vendere, sine impedimento aliquo possit merces suas extrahere in eodem ligno vel alio, & eas inde deferre ad quamcumque partem voluerit, dirictum sive schifatum non solvendo. Verum si merces ipsas ibi nec in totum, nec in parte vendiderit, & ad alias partes Regni easdem portaverit, & ibidem vendiderit, ibi schifatum solvere teneatur, ita quod ubi fiet in totum, vel in parte venditio mercium, ibi schifatum cogatur solvere quilibet mercator: sic quod de omnibus mercibus, quas detulerat secum de Janua, sive deferri fecerit in uno vassello vel pluribus, nisi semel tantum schifatum unum & non ultra solvere compellatur. De ponderatura vero mercium, quas vendiderit ad cantarum, solvere debeat usque ad grana duo, & medietatem tantum, & non plus: pro ripa & mensuris solvent sicut consuetum est. Et homines Januenses in Regno, & in tota potentia, quam habemus, non impediantur de cetero realiter vel personaliter pro obligatione alterius, vel offensa. Illud idem observabitur hominibus Regni in Janua, & districtu eorum. Promittimus & concedimus Comuni prædicto, quod in civitatibus Gaietæ, Neapolis, Syracusiæ, Augustæ, Siponti, Baruli dabimus Januensibus solum pro logiis faciendis, concedentes & confirmantes eisdem ob amorem Comunis logias, quas habent ad præsens in Messana, & omnibus aliis terris Regni: Et quod in quacumque civitate Regni, ubi habent logias Januenses, possint habere suos Consules, qui omnem jurisdictionem super Januensibus, & eis, qui pro Januensibus se distinguunt, exceptis supradictis, exercere valeant tam civilem quam criminalem, præterquam pœnam homicidii, cujus nobis est jurisdictio reservata; ita quod si quis qui non sit Januensis conqueri voluerit de aliquo Januensi, conqueri debeat sub Consulibus, ut Actor Rei forum sequatur. Et si Januensis percusserit Januensem, detineatur per Consulem, donec videbitur si percussus

moriatur, aut convalescat, & de morte ipsius aut convalescentia significetur Justitiario Regionis, & si percussus convaluerit, Consul suum officium exequatur. De bonis vero Januensium defunctorum officiales Curiæ nostræ nullo modo se intromittere debeant, sed Consulibus & Januensibus ipsis relinquentur, nisi bona defuncti justa causa fuerint Curiæ obligata, salvo etiam jure, si quod jus aliquis habet in eis. In majorem etiam gratiæ largitatem concedimus ipsi Comuni, & promittimus, ut liceat Januensibus volentibus victualia de Regno portare, inde victualia vendere ana quinque salmarum per unciam, vel ultra emere in Terris ubi voluerint, & extrahere de portubus Regni libere decem millia salmarum per annum ad requisitionem Comunis Januæ, recepta juratoria cautione, quod victualia ipsa alibi quam Januam non portent. Promittimus etiam eidem Comuni, quod occasione alicujus mandati, quod generaliter faceremus, de exigendo jure aliquo, vel directu, vel faciendo aliqua ... ab aliquibus gentibus, vel hominibus Januensibus, videlicet de Janua, & districtu ipsius, non graventur nec molestentur in aliquo, nisi secundum privilegii præsentis tenorem. Ceterum omnibus illis, qui cum Nicoloso in Malta quoquo modo fuerint, remittimus omnem offensam, & culpam, recipientesque eos ad gratiam nostram, & restituentes eis possessiones eorum, si qua propter hoc ablatæ fuerunt, & si aliqui capti fuerunt propter hoc, liberamus eos, sive sint de Regno, sive extra Regnum, nisi ex aliqua alia causa fuerint proditores; promittentes, quod pro eo, quod fuerint cum Nicoloso in Castro & Insula Maltæ, ipsos non gravabimus ulterius, nec gravari ab aliquo patiemur, & specialiter Robertum Buccanigra, & filios ejus, Leonem de Creta, Balduinum de Castello, & filios ejus, Bartholomæum de Monte, & Vitalem de Gajeta, immo qui voluerint in Regno morari, secure morentur, & qui voluerint exire, secure exeant. Et Nicolaus de Auria, & Joannes Hugolini judex, sindaci & procuratores Comu-

nis Januæ, de quorum procuratione & sindicatu plene constat per publicum instrumentum eis exinde factum, convenerunt nobis pro parte Potestatis, Capitanei, & Comunis Januæ, quod iidem Januenses habeant relationem mutuam, & versa vice nomine fœderis, & in vinculum mutuitatis salvare & custodire nos in toto posse, & districtu eorum, in terris & portubus suis, & homines regni, fideles nostros, sanos & naufragos in personis, & rebus; & quod per Comune & homines Januæ seu districtus non fiet nobis offensio, nec hominibus Regni fidelibus nostris, & si offensa fieret, faciant inde vindictam in personis & rebus, secundum qualitatem criminis prout superius in consimili capitulo Januensibus ipsis promisimus Nos facturos idem. Et promiserunt etiam, quod inimicos nostros & Regni cum armis volentes ad nostram offensionem transire non receptabunt, nec receptari permittant in terris suis, & portubus, & in toto posse & districtu eorum, nec dabunt eis auxilium, consilium, vel favorem, transitum, vel moratum. Armatam aliquam contra nos non facient, & in toto posse & districtu eorum fieri non permittant. Quod homines etiam Regni nostros fideles non impedient personaliter vel realiter in Janua & districtu pro obligatione alterius, vel offensa. Ad hujus autem confœderationis & conventionis memoriam, ac robur perpetuo valiturum, & ad cautelam eorum, tam nostram, quam Comunis Januæ supradicti, præsens scriptum exinde fieri fecimus Majestatis nostræ sigillo munitum. Datum apud Acerras per manus Gualterii de Ocra Regni Siciliæ Cancellarii. Anno Dominicæ Incarnationis MCCLXI mense Julii IV Indictionis. E Mstis clariss. Can. Amico in Biblioth. Septimiana Panormi.

(30) *Habentes quoque præ oculis immensa & innumera beneficia vestra, charissime domine, & reverendissime pater, protector & benefactor noster, Domine Innocenti, Dei gratia summe Pontifex venerande, per cujus beneficium, operam & tutelam aliti sumus protecti*

pariter & promoti, postquam in solicitudinem vestram mater nostra felicis memoriæ Constantia imperatrix, & Siciliæ regina, ex ipso quasi utero nos jactavit &c. Diploma Friderici Imp. ann. 1213 apud Lunigium l. c. pag. 710.

(31) *Breve Innocentii III pont. max., in quo quid circa præsulum Siciliæ electionem sit observandum constituit ann.* 1198. Ibid. pag. 862, 863.

(32) Vid. Pirrum tom. 1 Sic. Sac. De elect. Præsulum Siciliensium ad ann. 1198 pag. CVII.

(33) Dipl. imp. Friderici ann. 1211 apud Lunigium l. c. pag. 866.

(34) *Illum igitur volentes abolere abusum, quem interdum quidam prædecessorum nostrorum exercuisse dignoscuntur, & dicuntur in electionibus prælatorum, concedimus & sancimus, ut electiones prælatorum libere & canonice fiant, quatenus ille præficiatur ecclesiæ viduatæ, quem totum capitulum, vel major & sanior pars ipsius duxerit eligendum, dummodo nihil ei desit de canonicis institutis. Appellationes autem in negotiis & causis ecclesiasticis ad sedem apostolicam libere fiant, earum prosecutionem sive processum nullus impedire præsumat. Illum quoque dimittimus & refutamus abusum, quem in occupandis bonis decedentium prælatorum, aut etiam ecclesiarum vacantium, nostri consueverunt antecessores committere pro motu propriæ voluntatis — Adjutores etiam erimus ad retinendum & defendendum Ecclesiæ Romanæ Regnum Siciliæ cum omnibus ad ipsum spectantibus tam citra farum quam ultra &c.* Dipl. imp. Friderici ann. 1213 l. c. p. 710.

(35) Dipl. imp. Friderici ann. 1219 l. c. pag. 714.

(36) Vid. Fazellum Decad. 2 lib. 8 cap. 2.

(37) Richardus de s. Germano l. c. p. 574, 576.

(38) Ved. quì sotto la nota 48.

(39) Richardus de s. Germano pag. 579, 612, 615 l. cit.

(40) Regestum cit. pag. 377.

(41) Matthæus Paris l. c. pag. 597, & in libro Additamentorum pag. 125, 126.

(42) *Collatio ad dominum nostrum Imperatorem spectabat ex antiqua dignitate, quam habet in ecclesiis vacantibus regni, sicut Imperialis Maiestas in privilegio exinde sibi facto, non ad supplicationem ipsius Gregorii, sed ex mera liberalitate sua manifeste declarat.* Judicatum magnæ regiæ curiæ anno 1250 apud Pirrum tom. 2 pag. 777.

(43) Richardus de s. Germano pag. 596.

(44) Epist. papæ Gregorii IX ann. 1231 apud Annales Raynaldi tom. 21 pag. 37.

(45) Ved. il cap. 8 del lib. 2 pag. 214.

(46) Regestum cit pag. 274.

(47) *Nullus qui de rege tenet in capite, nec aliquis dominicorum ministrorum ejus excomunicetur, nec terræ alicujus eorum sub interdicto ponantur, nisi prius dominus rex, si in terra fuerit, conveniatur, vel Justitia ejus, si fuerit extra regnum, ut rectum de ipso faciat.* Vid. Seldenum l. c. pag. 1012, & 1635.

(48) *Intellexit Serenitas nostra, quod cum post mortem quondam abbatissæ monasterii sancti Georgii de Salerno, non denunciato curiæ nostræ obitu suo sicut moris est, nec obtenta a nobis licentia eligendi, quædam moniales ipsius monasterii ad electionem faciendam processerint, & aliæ contradixerint eis, & noluerint ipsi electioni interesse, pro eo quod in præjudicium dignitatis nostræ videbatur illicite attemptatum, & ad nos proinde appellaverint; tu propter hoc eas excomunicationis vinculo innodasti. Cum igitur dignitatem nostram, quam in cunctis Ecclesiis regni nostri habemus super electionibus faciendis, illibatam velimus ab omnibus observari; & mandemus conventui monasterii supradicti, quod omnes insimul congregatæ nominationem tacitam facere debeant de persona fideli, de genere fidelium orta, & quæ ad ipsius monasterii regimen sufficiens sit & digna: fidelitati tuæ mandamus, quatenus*

si est ita, moniales prædictas ab ipsa excommunicatione absolvere debeas, ut eidem nominationi faciendæ libere possint cum aliis interesse; scituus, quod si præsens mandatum nostrum non sine præjudicio juris & dignitatis nostræ differres, id non deceret Majestatem nostram æquanimiter tolerare. Regest. cit. pag. 381.

FINE DELLE PROVE ED ANNOTAZIONI.

CAPITOLI

DEL LIBRO TERZO.

CAPITOLO PRIMO.

Disordini del regno dalla morte di Guglielmo II *sino al ritorno d'oltra mare dell' imperador Federigo. Dissoluzione dello stato politico. Codice di riforma pubblicato da quell' imperadore.* 3

CAPITOLO SECONDO.

Riordinazione della magistratura. Innalzamento del maestro giustiziere, e della Magna Curia. Principali ufficiali di amministrazione economica. Magna Curia dei maestri razionali. 18

CAPITOLO TERZO.

Nuova assegnazion di provincie agli anzidet-

ti magistrati. Grande riforma di Federigo in tutto l'ordine giudiziario. 42

CAPITOLO QUARTO.

L'imperadore abolisce gli stratigoti nelle signorie, e quindi tutte le giustizie criminali, che in alcune di quelle dai baroni si amministravano. Corti provinciali di sindicatura istituite da quel principe per tutti i magistrati. 68

CAPITOLO QUINTO.

Operazioni di Federigo per dare maggiore rappresentanza ai comuni siciliani. Istituzione dei giurati per ciascuna popolazione, e maniera di eleggerli. I comuni sono ammessi nei parlamenti. Limitazioni essenziali nei dritti e negli incarichi delle corporazioni municipali. Per quali cagioni abbiavi quel principe apposte tante limitazioni. 85

CAPITOLO SESTO.

Nuovi sistemi di amministrazione introdotti nel regno dall' imperador Federigo. Imposizione di nuovi dazj, chiamati nuovi statuti. *Le collette divenute ordinarie ed oltra ai casi usitati ai tempi normanni. Maniera di ripartirle e di esigerle. Considerazioni intorno ai privati traffichi dell' imperadore.* 108

CAPITOLO SETTIMO.

Gli angioini rendono ordinarie e perpetue le nuove e temporanee introduzioni dell' imperador Federigo. Giacomo di Aragona restituisce tutta l' amministrazion pubblica alle costumanze normanne. Comparazione dei capitoli pubblicati in Sicilia dal principe aragonese con quelli ordinati in Puglia sotto gli angioini. Ristabilimento degli antichi sistemi intorno ai servizj feudali e alle collette. Nuovo statuto sopra l' inalienabilità del demanio. 129

CAPITOLO OTTAVO.

Relazioni esterne. L' imperador Federigo ristabilisce la marina siciliana. Suoi trattati con gli soldani di Oriente, e con gl' imperadori di Costantinopoli. Con gli sovrani di Africa, che restano tributarj della Sicilia sino a Carlo di Angiò. Dichiarazione solenne fatta in quest' epoca che il reame siciliano niuna annessione o dipendenza avesse dall' imperio di Occidente. Relazioni con gli stati italiani. Coi romani pontefici, ove del nostro dritto pubblico ecclesiastico. 158

77332

I N D I C E

DELLE PROVE ED ANNOTAZIONI

AL LIBRO TERZO.

	pag.
Capitolo primo	1
Capitolo secondo	4
Capitolo terzo	11
Capitolo quarto	16
Capitolo quinto	19
Capitolo sesto	27
Capitolo settimo	41
Capitolo ottavo	52

FINE DEL TOMO TERZO.